



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 2 LUGLIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€. 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€. 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE 03.06.2010, n. 32:

Disciplina delle prestazioni di cataratta e liberazione del tunnel carpale in regime ambulatoriale. Revoca della Deliberazione del Commissario ad acta n. 72/09 del 20.10.2009 e nuove disposizioni. Pag. 7

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 25.05.2010, n. 423:

Approvazione Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara e il Centro della Giustizia Minorile di L'Aquila. Pag. 19

DELIBERAZIONE 25.05.2010, n. 424:

ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 9 D. LGS. 28 AGOSTO 1997 N. 281 IN MATERIA DI MEDICINA PENITENZIARIA. RECEPIMENTO ATTI. Pag. 39

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 04.06.2010, n. 63:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Pollutri in favore di ditte diverse. Pag. 82

DECRETO 04.06.2010, n. 64:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Guardiagrele in favore di ditte diverse. Pag. 85

DECRETO 04.06.2010, n. 65:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Magliano dei Marsi in favore di ditta Di Luzio Maria Laura. Pag. 87

DECRETO 04.06.2010, n. 66:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila (Paganica) in favore di ditta Cococetta Adolfo. Pag. 89

DECRETO 04.06.2010, n. 67:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila in favore di ditta Angelini Emma. Pag. 91

DECRETO 04.06.2010, n. 68:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila (frazione Collebrincioni) in favore di ditta Valletta Angelina. Pag. 93

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AIA 09.04.2010, n. 160/55:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica A8IA n. 116755 del 31.03.2009.

DITTA: Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s.. Sede impianto: loc. Bivio Casone Comune di Moscufo (PE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)..... Pag. 95

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 15.04.2010, n. DA13/61:
Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Franco DE DONATIS..... Pag. 96

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/72:
Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Andrea DI CESARE..... Pag. 97

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/73:
Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Christian FIDANZA..... Pag. 98

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/74:
Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Luca PROFETA..... Pag. 99

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DA13/83:
Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Riccardo BREDA..... Pag. 100

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DA13/130, PROVVEDIMENTO/PROROGA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 35 del 26.03.2009:

Proroga del termine per l'inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 8 MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via Raiale autorizzato con Autorizzazione Unica n. 35 del 26/03/2009. Società: FATER S.p.A. Via Alessandro Volta, 10 65129 Pescara..... Pag. 101

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DA13/131, PROVVEDIMENTO/PROROGA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 25 del 28/11/2008:

Modifica del progetto autorizzato con Determinazione n. DN2/268 del 28/11/2008 modificata con Determinazione n. DA13/110 del 07/08/2009. Società: Energeenica s.r.l. Via del Mulino sn – loc. Monticchio 67100 L'Aquila..... Pag. 102

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n. DA13/133, PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 78:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 51,84 kWp da ubicarsi nel Comune di Canosa Sannita (CH) in località San Moro, foglio n. 8 particelle n. 43 e 300. Società: Impresa agricola individuale Picciano Luigi Via San Moro, 70 66010 Canosa Sannita (CH)..... Pag. 102

DETERMINAZIONE 01.06.2010, n. DA13/149, PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 81:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto

to fotovoltaico, di potenza pari a 863 kWp da ubicarsi nel Comune di Cerchio (AQ) in località Contrada Santa Margherita, foglio n. 9 particelle n. 383, 384, 385 e 436 Società: Azienda Agricola Rivaverde di Luigi Stornelli Via Fontanelle Celano (AQ).. Pag. 103

DETERMINAZIONE 03.06.2010, n. DA13/150, PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 82:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 198 kWp da ubicarsi in c.da Santa Lucia al foglio 5 particella n. 4026 del Comune di Villamagna (CH). Società: Azienda Agricola Agri-cosimo di Proietto D.F. s.r.l. C.da Santa Lucia n. 11 66010 Villamagna (CH)..... Pag. 104

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n. DA13/155, PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 83:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5000 kWp da ubicarsi nel Comune di Bellante (TE) in località Sant'Angelo a Marano, foglio n. 17 particelle n. 258, 34, 293, 29, 10, 37 e 294; Società: MC Solar srl Via Sant'Eurosia Civitella del Tronto (TE)..... Pag. 105

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n. DA13/156, PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 84:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "Maloni", di potenza pari a 997,92 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella Del Tronto (TE), foglio n. 3 particelle n. 69, 71. Società: Renit D Srl Via Traversa N.Sauro, 1 Giulianova (TE).

..... Pag. 105

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DA13/157, PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 34 del 24.03.2009:

Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica n. 34 rilasciata alla società Techprojects s.r.l., a favore della società Puglia New Energies N. 2 s.r.l. Società: Puglia New Energies N. 2 S.r.l. Via Carlo Porta n. 3 21013 Gallarate (VA). Pag. 106

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE E ZOOTECNICHE

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH21/2:

L.R. 22/2004 "Fondo unico per le politiche delle pesca", DGR n. 402, del 17/05/2010. Concessione di contributi in regime "de minimis" in favore degli Operatori della piccola pesca locale con unità da pesca di stanza nel porto di Ortona ed a quelli che esercitano la pesca del novellame per consumo e del "rossetto" nelle acque marine del Compartimento di Ortona. Approvazione Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze. Pag. 107

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/506/Usi Civici:

L.R. n. 25/88. Comune di SULMONA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... Pag. 134

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/507/Usi Civici:

L.R. n. 25/88. Comune di SECINARO

(AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-..... Pag. 135

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/508/Usi Civici:
L.R. n. 25/88, art. 16 – Autorizzazione alla concessione in gestione di terre civiche. Comune di BUGNARA (AQ)..... Pag. 136

DIREZIONE PROTEZIONE
 CIVILE - AMBIENTE
*SERVIZIO EMERGENZE, INTERVENTI
 E VOLONTARIATO*

DETERMINAZIONE 31.05.2010, n. DR2/39:
L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONI all'ALBO REGIONALE – ANNO 2010. Pag. 137

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 04.06.2010, n. DI3/40:
Cava di ghiaia località "Piano la Roma" del Comune di Pennapedimonte (CH). Ditta: SIROLI DOMENICO (CH). Autorizzazione proroga cava. Pag. 141

DETERMINAZIONE 09.06.2010, n. DI3/41:
Cava di ghiaia in località "Madonna della Libera" del Comune di Pretoro (CH).

Ditta Sacci S.p.A. con sede in Via di Villa Massimo, 47 – Roma. Autorizzazione Proroga e Voltura..... Pag. 141

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE 09.06.2010, n. DI2/47:
"Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla delibera CIPE del 5 agosto 1998 – Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 266 del 7 agosto 1997" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 568 del 12 ottobre 2009 e pubblicato sul BURA n. 57 del 6 novembre 2009. - Approvazione esiti graduatoria - Pag. 141

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

OFFICINE MACCAFERRI S.p.a. (BO)

Costruzione ed esercizio linea MT 20 kV in cavo interrato e aereo per allaccio nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "Maccaferri Energia", sita in C.da Cancelli, n. 25 - Castilenti (TE). Pag. 157

CONSORZIO
 PER IL NUCLEO DI SVILUPPO
 INDUSTRIALE DI SULMONA (AQ)

Avviso avvio procedimento amministrativo..... Pag. 157

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE
ABRUZZO
(Deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

DELIBERAZIONE 03.06.2010, n. 32:

Disciplina delle prestazioni di cataratta e liberazione del tunnel carpale in regime ambulatoriale. Revoca della Deliberazione del Commissario ad acta n. 72/09 del 20.10.2009 e nuove disposizioni.

Pescara, 3 Giugno 2010
N. 32/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione

del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:

1. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
2. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
3. interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto "Unione di acquisto dei farmaci" finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
4. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni; attuazione della norma-

tiva statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

5. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
6. revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
7. adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all'attuazione del Piano di rientro;
8. adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
9. introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008;

Atteso che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel

rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e che, nei medesimi accordi, è definito il finanziamento globale dell'attività assistenziale delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies);

Vista la L.R. 23.06.2006 n. 20, recante "Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta nr. 72/2009 del 20 ottobre 2009, con cui è stato stabilito di trasferire anche al regime ambulatoriale l'esecuzione degli interventi di "cataratta" e "liberazione del tunnel carpale";

Considerato che il Nuovo patto per la salute conferma che le prestazioni relative a cataratta e liberazione del tunnel carpale sono espressamente inserite fra quelle "in alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery", e che in correlazione alle determinazioni assunte dalle altre regioni, si è proceduto ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico perseguito, con particolare riferimento alla previsione ivi contenuta di una quota di compartecipazione alla spesa del cittadino non esente (ticket) pari ad € 108,45 (centootto/45) per l'intervento di cataratta ed € 95,97 (novantacinque/97) per quello di liberazione del tunnel carpale, fissata in aggiunta alla tariffa di remunerazione degli interventi di che trattasi;

Ritenuto il ticket a carico dei cittadini non esenti appaia obiettivamente incongruo in relazione alle scelte operate per gli stessi interventi in regime ambulatoriale nelle altre Regioni che, in fase di prima attuazione, hanno fissato un ticket minimo o non lo hanno stabilito affatto;

Rilevato che la previsione di una quota di compartecipazione manifestamente superiore a quella stabilita in altre regioni possa comportare

effetti distorsivi pregiudizievoli sia ai fini dell'attuazione dell'obiettivo direttamente perseguito con il passaggio dalla chirurgia in day surgery a quella ambulatoriale, sia in relazione alla possibilità di eventi opportunistici di mobilità verso le altre regioni;

Precisato che per gli interventi di cui alla presente deliberazione le indicazioni chirurgiche sono assunte dallo specialista delle branche individuate dopo specifica visita nelle strutture competenti, per l'esecuzione della quale il paziente non esente è tenuto a pagare l'ordinaria quota di compartecipazione alla spesa;

Dato atto della necessità di riesaminare i Disciplinari tecnici già allegati alla Deliberazione 72/2009, al fine di aggiornarli in coerenza con le linee guida nazionali e le normative vigenti e di garantirne la piena adesione alle procedure;

Rilevato che, anche in attuazione delle disposizioni di cui al "Nuovo patto per la salute biennio 2010 - 2012" (Intesa Rep. N. 243 del 3.12.2009), con specifico riguardo al trasferimento di alcune prestazioni dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, debba provvedersi alla definizione di un sistema di rilevazione delle informazioni relative alle prestazioni eseguite;

Vista la l.r. 6/2007 che al paragrafo 5.4 indica, nella dotazione della rete ospedaliera privata, i Servizi specialistici quali unità con specifica articolazione organizzativa, prevista per le strutture specialistiche ad alta diffusione con vocazione prevalentemente ambulatoriale e/o ad attività a ciclo diurno, con facoltà di utilizzare i posti letto dell'area funzionale omogenea di appartenenza;

Ritenuto di dover individuare al fine dell'erogazione delle prestazioni trasferite dal regime in day surgery a quello ambulatoriale:

- per la cataratta, le strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative specialistiche di oftalmologia o di

servizi specialistici di oftalmologia con PL di Chirurgia Generale;

- per il tunnel carpale, da strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative di ortopedia e/o chirurgia generale e/o neurochirurgia;

Ritenuto di dover confermare la tariffa stabilita nella deliberazione commissariale 72/2009 per gli interventi di cataratta e liberazione del tunnel carpale, ove eseguiti in regime ambulatoriale, per l'importo di € 1.000,00 (cataratta) e € 885,00 (tunnel carpale);

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di modificare la partecipazione degli utenti alla spesa per gli interventi di "cataratta" e "liberazione del tunnel carpale" e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione del Commissario ad acta n. 72/09 del 20 ottobre 2009;
- 2) di stabilire che l'erogazione delle prestazioni relative agli interventi di cui alla presente deliberazione, trasferite in regime ambulatoriale, possa essere eseguita solo:
 - per la cataratta, da strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative specialistiche di oftalmologia o di servizi specialistici di oftalmologia con posti letto di chirurgia generale;
 - per il tunnel carpale, da strutture pubbli-

che e private provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario regionale, dotate di unità operative di Ortopedia e/o chirurgia generale e/o neurochirurgia;

- 3) di adottare, per la regolamentazione delle prestazioni trasferite in regime ambulatoriale, i Disciplinari tecnici regionali per l'intervento di cataratta e liberazione del tunnel carpale, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di confermare la tariffa stabilita nella precedente deliberazione per gli interventi di cataratta e liberazione del tunnel carpale ove eseguiti in regime ambulatoriale, per l'importo di € 1.000,00 (cataratta) e € 885,00 (tunnel carpale);
- 5) di stabilire che per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente deliberazione non siano dovute somme a titolo di quota di compartecipazione (ticket), con l'eccezione di quella stabilita in via generale per l'esecuzione della visita specialistica in cui è resa l'indicazione all'intervento;
- 6) di stabilire che le attività chirurgiche di che

trattasi possono essere esercitate anche in regime ordinario e di day Surgery, esclusivamente per casi clinicamente non suscettibili di trattamento ambulatoriale e, comunque, nel limite massimo del 20% delle prestazioni erogate per singola struttura;

- 7) di stabilire che il presente provvedimento è efficace a far data dal 15.06.2010;
- 8) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 9) di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA
D.ssa Giovanna Baraldi

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1

alla Deliberazione "Disciplina delle prestazioni di cataratta e liberazione del tunnel carpale in regime ambulatoriale

Revoca della Deliberazione del Commissario ad acta n° 72/09 del 20.10.2009 e nuove disposizioni"

DISCIPLINARE TECNICO REGIONALE INTERVENTO DI CATARATTA IN REGIME AMBULATORIALE

DEFINIZIONE

Intervento di chirurgia oculare maggiore che prevede l'apertura del bulbo oculare per estrarre il cristallino opaco e impiantare un cristallino artificiale, svolto in anestesia locale (infiltrazione loco-regionale o topica).

CAMPO DI APPLICAZIONE

I pazienti idonei al trattamento ambulatoriale della cataratta vanno identificati in base alle condizioni generali del paziente e ai fattori logistici e familiari in accordo a quanto riportato nella "Proposta di regolamentazione degli interventi chirurgici e delle procedure interventistiche diagnostiche e /terapeutiche da effettuare in regime di assistenza chirurgica a ciclo diurno (Agenas nel 1996)" nel paragrafo "chirurgia ambulatoriale e day surgery: definizione, modelli organizzativi e sede di attuazione" e successivi.

In particolare:

...1) Selezione dei pazienti in relazione alle condizioni

Tutti i pazienti che afferiscono ai programmi di chirurgia ambulatoriale debbono essere in buone condizioni generali.

Per la loro selezione è possibile fare riferimento alla classificazione proposta dall' American Society of Anesthesiology (Classificazione A.S.A.), che individua cinque classi: i pazienti appartenenti alle prime due sono considerati candidati ideali a tali regimi assistenziali (A.S.A. 1 e A.S.A. 2).

L'estensione del trattamento ai pazienti appartenenti alla classe 3 di tale classificazione prevede un attento esame clinico del paziente, che, solo dopo accurate indagini e controlli, potrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, preferibilmente in anestesia locale o loco regionale.

Le urgenze chirurgiche sono escluse di trattamento secondo tali regimi assistenziali.

2) Selezione dei pazienti in relazione all'età ed al peso



Per quanto riguarda l'età, vale il principio che il limite posto non è da considerarsi assoluto ma da relazionare sia allo stato generale sia ai progressi conseguiti all'introduzione di nuovi farmaci anestesiológicos e all'utilizzo di nuove tecniche di chirurgia e anestesia.

Con le possibili eccezioni, quindi, l'età minima indicativa potrebbe essere di 6 mesi, la massima di 75 anni.

Per quanto riguarda il peso, è noto che l'obesità è un fattore di rischio di considerevole importanza e, pertanto, tale condizione deve essere attentamente valutata.

3) Selezione dei pazienti in relazione a fattori logistici e familiari

Relativamente alla situazione logistica, è preferibile che il luogo di residenza del paziente non sia lontano dalla struttura dove è stato praticato l'intervento chirurgico per consentire un tempestivo intervento in caso di necessità, e comunque il tempo di percorrenza dovrebbe essere, preferibilmente, compreso entro 1 ora di viaggio.

Ulteriore requisito è rappresentato dalla certezza di poter comunicare telefonicamente con la struttura di riferimento.

Tutti i pazienti debbono essere assistiti durante il ricovero da un familiare o persona di fiducia responsabile, opportunamente istruito, in grado di accompagnare a casa il paziente e fornire tutta l'assistenza necessaria, soprattutto nelle prime 24 ore dall'intervento".....

PERCORSO

L'assistenza in regime ambulatoriale si caratterizza per un insieme predefinito di trattamenti che comprende gli esami clinico-strumentali, le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico e i controlli post-operatori. Tale pacchetto assistenziale, riferito all'intervento di cataratta ambulatoriale, prevede tutte le prestazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 successivamente riportati.

Per tale pacchetto assistenziale è previsto il pagamento di un unico ticket. Sono esclusi dal pagamento i pazienti soggetti ad esenzioni applicabili al caso di specie.

Si riporta di seguito il percorso assistenziale relativo all'intervento di cataratta ambulatoriale.

Tale percorso è stato articolato in modo da effettuare tutte le prestazioni necessarie riducendo al minimo il numero dei contatti

1. Impegnativa per l'intervento di cataratta da parte del medico di Medico di Medicina Generale o dello Specialista Ospedaliero o dello Specialista Convenzionato;
2. Prenotazione, a cura del paziente, della visita specialistica per intervento di cataratta presso il CUP.



3. Visita dello specialista dell' *Unità Operativa* finalizzata alla valutazione pre-operatoria in accordo a quanto richiamato specificamente dalle "Linee guida nazionali di riferimento - Valutazione preoperatoria del paziente da sottoporre a chirurgia elettiva (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 2005)". Durante il corso della visita il medico accerta la reale necessità di sottoporre il paziente all'intervento di cataratta, programma gli esami clinico-strumentali pre-operatori e la eventuale visita anestesiologicala **secondo le indicazioni delle Linee guida sopra citate**. Nella stessa visita lo specialista apre la **Cartella** e fissa la data per la valutazione degli esami effettuati e dell' eventuale referto anestesiologicalo.
4. Nella visita per la valutazione degli esami clinico-strumentali e dell' eventuale referto della visita anestesiologicala lo specialista, accertata la eleggibilità all'intervento, decide il regime nel quale lo stesso sarà effettuato :
- ricovero ordinario o di day surgery
 - procedura chirurgica ambulatoriale.

In caso di non eleggibilità all'intervento la cartella viene chiusa.

In caso venga scelto per l'esecuzione dell'intervento il regime di ricovero ordinario o di day surgery, la documentazione clinico-strumentale sarà allegata alla cartella clinica come accertamenti eseguiti in pre-ospedalizzazione.

In caso di ricorso alla procedura di chirurgia ambulatoriale lo specialista consegna al paziente un foglio illustrativo che riporta tutte le informazioni necessarie in ordine alle fasi pre, durante e post intervento.

Il paziente deve, altresì, sottoscrivere il consenso informato al trattamento chirurgico ambulatoriale di cataratta, predisposto in accordo alla normativa vigente.

Il medico dell'UO provvede ad accludere nella cartella gli accertamenti eseguiti e il consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente.

Contemporaneamente è fissata, dallo specialista, la data in cui verrà effettuato l'intervento.

5. Intervento di cataratta ambulatoriale. Le procedure devono rispettare quanto previsto dal "Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e Checklist (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 2009)".



6. Il paziente deve essere sottoposto a follow-up di controllo fino ad un massimo di due visite strettamente correlate all'intervento di cui al punto 5.

7. Chiusura Cartella



ALLEGATO 2

alla Deliberazione "Disciplina delle prestazioni di cataratta e liberazione del tunnel carpale in regime ambulatoriale"
Revoca della Deliberazione del Commissario ad acta n° 72/09 del 20.10.2009 e nuove disposizioni"

DISCIPLINARE TECNICO REGIONALE INTERVENTO DELLA LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE IN REGIME AMBULATORIALE

DEFINIZIONE

Sindrome da sofferenza del nervo mediano al tunnel carpale: quadro clinico dovuto all' intrappolamento del mediano nel canale del carpo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I pazienti idonei al trattamento di liberazione del tunnel carpale in regime ambulatoriale vanno identificati in base alle condizioni generali del paziente e ai fattori logistici e familiari in accordo a quanto riportato nella "Proposta di regolamentazione degli interventi chirurgici e delle procedure interventistiche diagnostiche e /terapeutiche da effettuare in regime di assistenza chirurgica a ciclo diurno (Agenas nel 1996)" nel paragrafo "chirurgia ambulatoriale e day surgery: definizione, modelli organizzativi e sede di attuazione" e successivi. In particolare:

...."1) Selezione dei pazienti in relazione alle condizioni

Tutti i pazienti che afferiscono ai programmi di chirurgia ambulatoriale debbono essere in buone condizioni generali.

Per la loro selezione è possibile fare riferimento alla classificazione proposta dall' American Society of Anesthesiology (Classificazione A.S.A.), che individua cinque classi: i pazienti appartenenti alle prime due sono considerati candidati ideali a tali regimi assistenziali (A.S.A. 1 e A.S.A. 2).

L'estensione del trattamento ai pazienti appartenenti alla classe 3 di tale classificazione prevede un attento esame clinico del paziente, che, solo dopo accurate indagini e controlli, potrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, preferibilmente in anestesia locale o loco regionale.

Le urgenze chirurgiche sono escluse di trattamento secondo tali regimi assistenziali.

2) Selezione dei pazienti in relazione all'età ed al peso



Per quanto riguarda l'età vale il principio che il limite posto non è da considerarsi assoluto ma da relazionare sia allo stato generale sia ai progressi conseguiti all'introduzione di nuovi farmaci anestesiológicos e all'utilizzo di nuove tecniche di chirurgia e anestesia.

Con le possibili eccezioni, quindi, l'età minima indicativa potrebbe essere di 6 mesi, la massima di 75 anni.

Per quanto riguarda il peso, è noto che l'obesità è un fattore di rischio di considerevole importanza e, pertanto, tale condizione deve essere attentamente valutata.

3) Selezione dei pazienti in relazione a fattori logistici e familiari

Relativamente alla situazione logistica, è preferibile che il luogo di residenza del paziente non sia lontano dalla struttura dove è stato praticato l'intervento chirurgico per consentire un tempestivo intervento in caso di necessità, e comunque il tempo di percorrenza dovrebbe essere, preferibilmente, compreso entro 1 ora di viaggio.

Ulteriore requisito è rappresentato dalla certezza di poter comunicare telefonicamente con la struttura di riferimento.

Tutti i pazienti debbono essere assistiti durante il ricovero da un familiare o persona di fiducia responsabile, opportunamente istruito, in grado di accompagnare a casa il paziente e fornire tutta l'assistenza necessaria, soprattutto nelle prime 24 ore dall'intervento".....

PERCORSO

L'assistenza in regime ambulatoriale si caratterizza per un insieme predefinito di trattamenti che comprende gli esami clinico-strumentali, le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico e i controlli post-operatori. Tale pacchetto assistenziale, riferito all'intervento di liberazione del tunnel carpale ambulatoriale, prevede tutte le prestazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 successivamente riportati.

Per tale pacchetto assistenziale è previsto il pagamento di un unico ticket. Sono esclusi dal pagamento i pazienti soggetti ad esenzioni applicabili al caso di specie.

Si riporta di seguito il percorso assistenziale relativo all'intervento di liberazione del tunnel carpale ambulatoriale.

Tale percorso è stato articolato in modo da effettuare tutte le prestazioni necessarie riducendo al minimo il numero dei contatti:

1. Impegnativa per l'intervento di liberazione del tunnel carpale da parte del medico di Medicina Generale o dello Specialista Ospedaliero o dello Specialista Convenzionato;
2. Prenotazione, a cura del paziente, della visita specialistica per intervento di liberazione del tunnel carpale presso il CUP.



3. Visita dello specialista dell' *Unità Operativa* finalizzata alla valutazione pre-operatoria in accordo a quanto richiamato specificamente dalle "Linee guida nazionali di riferimento – Valutazione preoperatoria del paziente da sottoporre a chirurgia elettiva (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 2005)". Durante il corso della visita il medico accerta la reale necessità di sottoporre il paziente all'intervento di liberazione del tunnel carpale, programma gli esami clinico-strumentali pre-operatori e la eventuale visita anestesiologicala **secondo le indicazioni delle Linee guida sopra citate**. Nella stessa visita lo specialista apre la **Cartella** e fissa la data per la valutazione degli esami effettuati e dell' eventuale referto anestesiologicalo.
4. Nella visita per la valutazione degli esami clinico-strumentali e dell' eventuale referto della visita anestesiologicala lo specialista, accertata la eleggibilità all'intervento, decide il regime nel quale lo stesso sarà effettuato :
 - ricovero ordinario o di day surgery
 - procedura chirurgica ambulatoriale.

In caso di non eleggibilità all'intervento la cartella viene chiusa.

In caso venga scelto per l'esecuzione dell'intervento il regime di ricovero ordinario o di day surgery, la documentazione clinico-strumentale sarà allegata alla cartella clinica come accertamenti eseguiti in pre-ospedalizzazione.

In caso di ricorso alla procedura di chirurgia ambulatoriale lo specialista consegna al paziente un foglio illustrativo che riporta tutte le informazioni necessarie in ordine alle fasi pre, durante e post intervento.

Il paziente deve, altresì, sottoscrivere il consenso informato al trattamento chirurgico ambulatoriale di liberazione del tunnel carpale, predisposto in accordo alla normativa vigente.

Il medico dell'UO provvede ad accludere nella cartella gli accertamenti eseguiti e il consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente.

Contemporaneamente è fissata, dallo specialista, la data in cui verrà effettuato l'intervento.

5. Intervento di liberazione del tunnel carpale ambulatoriale. Le procedure devono rispettare quanto previsto dal "Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e Checklist (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 2009)".



6. Il paziente deve essere sottoposto a follow-up di controllo fino ad un massimo di due visite strettamente correlate all'intervento di cui al punto 5.

7. Chiusura Cartella



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.05.2010, n. 423:

Approvazione Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara e il Centro della Giustizia Minorile di L'Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" e in particolare l'articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

Considerato che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

Considerato altresì che il suddetto decreto

disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite;

Dato atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 23.06.2008 n. 544, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in parola ed ha stabilito, tra l'altro, di elaborare uno schema di protocollo interistituzionale da trasmettere alle singole AA.SS.LL., sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni, che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario;

Rilevato che la Conferenza Stato-Regioni in data 20 novembre 2008 ha ratificato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce le forme di collaborazione sopra specificate, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 1 aprile 2008;

Preso atto che nella seduta del 13.04.2010 l'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria ha condiviso all'unanimità la proposta di protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara e il Centro della Giustizia minorile di L'Aquila elaborata in conformità a quanto ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni in merito. – Detto protocollo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato "A");

Vista la L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente

proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono
integralmente trascritte e approvate

1. di approvare il protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara e il Centro della Giustizia minorile di L'Aquila elaborato in conformità a disposto dall'art. 7 del DPCM 1 aprile 2008 (allegato

“A”);

2. di dare mandato al Componente la Giunta preposto alla Direzione Politiche della Salute di firmare il Protocollo di intesa con i Responsabili del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Pescara e il Centro della Giustizia minorile di L'Aquila
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

Documento composto da n. 18 facciate
 ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 423 del 25 MAG 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

**Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo
 il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
 di Pescara
 il Centro della Giustizia Minorile de L'Aquila**

Visto il DPCM 1 aprile 2008, concernente il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all'interno del circuito dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile alle competenze del Servizio Sanitario Nazionale

Visto, in particolare, l'articolo 7 dello stesso DPCM che recita "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza"

Visti l'Allegato A "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" e l'Allegato C "Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia", entrambi parte integrante del DPCM 1 aprile 2008

Visti gli articoli 3 e 32 della Costituzione che affermano il principio fondamentale di parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali

Visto l'articolo 27 della Costituzione, ove si afferma il valore rieducativo e non afflittivo della pena al fine di consentire il reinserimento sociale del recluso

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 ove sono definite le competenze in materia sanitaria e le competenze in materia di sicurezza

Vista la riforma del Titolo V della Costituzione

1



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli 18 e di 18
 facciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
 Direzione Politiche della Salute"
 Pescara, li 30 APR 2010
Walter Gariani


Visto l'accordo stipulato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 1 aprile 2008 e ratificato dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 novembre 2008, con cui gli enti in parola, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, definite dalle norme in vigore, si impegnano a garantire, in base al principio della leale collaborazione interistituzionale, la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti, e dei minori sottoposti a provvedimenti penali, tramite interventi, basati sulla qualità, sull'equità e sull'appropriatezza, tenendo conto della necessità di assicurare in maniera omogenea interventi e prestazioni sanitarie, ai fini della tutela della salute psico-fisica dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, in grado di collocarsi in maniera armonica nel contesto dell'attuale organizzazione

Vista la deliberazione di G.R. n. 544 del 23 giugno 2008 che ha recepito il DPCM in parola dando atto che le AA.SS.LL. devono garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza nei confronti della popolazione detenuta ristretta negli Istituti Penitenziari per adulti, Istituti di Pena per minori e Centri di Prima Accoglienza

Vista la Legge regionale n. 5 del 10 marzo 2008 "Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010", pubblicata sul BURA n. 2 straordinario del 21/03/2008, che demanda alle ASL il compito di fornire risposte adeguate alle specifiche e particolari esigenze assistenziali della popolazione detenuta allo scopo di assicurare gli obiettivi di salute previste dai LEA

Visti gli accordi sanciti, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 28/08/97 n.281 dalla Conferenza Unificata nella riunione del 26.11.2009, aventi ad oggetto: "strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano", "linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria", "dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata" e "interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari"

Premesso che è necessario regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario nell'ambito della Regione Abruzzo, in modo da garantire omogeneità di intervento negli Istituti di Pena incidenti sul territorio regionale che



comprendono Istituti Penitenziari per adulti, Istituti di Pena per minori e Centri di Prima Accoglienza

SI SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara, il Centro per la Giustizia Minorile di L'Aquila e la Regione Abruzzo, finalizzato a definire le forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza e i principi e i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile, al fine di garantire la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, sia in area penale interna che esterna, nonché le esigenze di sicurezza all'interno degli Istituti di Pena.

Art. 1

Tutela della salute

La tutela della salute dei detenuti ed internati avviene all'interno delle strutture penitenziarie. Presso ogni Istituto di Pena devono essere dunque assicurati presidi sanitari tali che l'assistenza sanitaria, anche specialistica, possa avvenire all'interno della struttura penitenziaria. Il ricorso alle visite in ambiente ospedaliero ed i ricoveri ex art.11 O.P. sono, pertanto, da considerarsi un'eccezione consentita solo quando non è possibile assicurare in alcun modo la prestazione all'interno della struttura o in altre strutture penitenziarie del distretto del Provveditorato Regionale e Centro della Giustizia Minorile.

Al fine di fornire pareri circa i trasferimenti dei detenuti nell'ambito degli Istituti di Pena della Regione, un medico di una delle ASL della Regione collaborerà con il Provveditorato Regionale di Pescara su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente all'occorrenza e comunque per non più di due volte al mese.

Art.2

Presidi Sanitari Intramurali ed Osservatorio Regionale

Sono stati costituiti i Presidi Sanitari all'interno delle strutture penitenziarie che devono rispondere alle esigenze di salute della popolazione detenuta e alle diverse tipologie presenti in ogni singolo Istituto.

Devono essere assicurati, a cura della Regione, gli stessi standard assistenziali precedentemente garantiti nelle strutture penitenziarie nel rispetto anche di quanto previsto nel precedente articolo.



All'uopo è stato costituito l'Osservatorio Regionale, così come previsto dall'Accordo Nazionale, composto da rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile con compiti di studio, monitoraggio, valutazione dei servizi offerti, dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sanitari, nonché delle eventuali proposte di azioni e di interventi correttivi più appropriati alle esigenze della popolazione detenuta. Si rimanda all'art. 26 per quanto concerne le competenze dell'Osservatorio Regionale.

Art.3

Autonomia professionale degli operatori sanitari e rispetto dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione

I medici ed il personale sanitario operanti all'interno delle strutture penitenziarie svolgono la loro attività nella piena e totale autonomia professionale.

Il predetto personale è tenuto all'osservanza di tutte le norme inserite nell'ordinamento penitenziario, nel regolamento di esecuzione e di ogni altra disposizione impartita per motivi di sicurezza dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per Adulti e Minori, dal Provveditorato Regionale, dal Direttore del Centro della Giustizia Minorile e dal Direttore dell'Istituto di Pena e comunque di ogni altra richiesta proveniente dalle autorità giudiziarie. Per tal motivo l'Amministrazione Penitenziaria può organizzare con la collaborazione della Regione appositi corsi di formazione anche per il personale sanitario.

Art 4

Organizzazione e controllo dell'organizzazione dell'Istituto

In ossequio all'art.3 del DPR 230/2000, spetta al Direttore dell'Istituto di Pena impartire direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, relative all'organizzazione al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'Istituto.

E' pertanto compito anche del Direttore dell'Istituto di Pena segnalare alla Direzione Generale della ASL territorialmente competente, al Provveditorato Regionale e/o al Centro della Giustizia Minorile ogni eventuale disfunzione del servizio che si svolga nella struttura penitenziaria, chiedendo gli interventi degli organi di competenza.

Per qualunque modifica relativa alle prestazioni sanitarie erogate ed all'organizzazione del personale impiegato in tali servizi dovrà, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli Istituti di Pena oltre che la tutela della salute dei detenuti, essere previamente sentito il Provveditorato Regionale o il Centro della Giustizia Minorile.



Art. 5**Continuità dei percorsi di cura**

Le Aziende sanitarie Locali si impegnano a garantire la continuità dei percorsi di cura dal momento dell'ingresso dei detenuti negli Istituti di Pena e nei Servizi Minorili, sia che lo spostamento del detenuto sia dettato da specifici motivi di salute, sia che sia determinato per provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 6**Condivisione dei dati sanitari**

L'Amministrazione Penitenziaria e la Giustizia Minorile possono accedere ai dati sensibili sanitari relativi ai detenuti, internati e minorenni sottoposti a provvedimento penale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali a seguito di apposita richiesta motivata formulata dal Direttore dell'Istituto di Pena e/o Servizio Minorile ed indirizzata al Responsabile del Presidio Sanitario Penitenziario.

E' comunque garantita la condivisione dei dati sanitari anche attraverso la richiesta di relazioni da parte dell'amministrazione penitenziaria e dell'autorità giudiziaria, quando necessaria per consentire l'adozione di misure appropriate per la assegnazione ed il trattamento dei ristretti.

Riguardo al servizio relativo ai detenuti nuovi giunti ed ai detenuti con particolari problematiche sanitarie, quali disabilità, tossicodipendenza/alcolodipendenza, disturbi mentali, rischio suicidiario, malattie infettive, il personale del servizio sanitario si atterrà alle disposizioni penitenziarie per adulti e per minori già in vigore negli Istituti penitenziari nelle more della stipula dei Protocolli di Intesa locali tra le singole ASL e l'Istituto di Pena di competenza territoriale.

Art. 7**Trasferimento ed informazione dei dati giudiziari al personale sanitario**

Il Presidio Sanitario Penitenziario può ricevere informazioni di dati giudiziari quando necessario per una migliore gestione anche sanitaria delle persone detenute, internate e dei minori sottoposti a provvedimento penale, previa richiesta formale indirizzata al Direttore dell'Istituto di Pena e servizi minorili.



Art. 8

Gestione della documentazione sanitaria

Il diario clinico cartaceo e la cartella clinica possibilmente informatizzata è di competenza del Servizio Sanitario e costituiscono lo strumento per la raccolta e la gestione dei dati sanitari.

La copia delle cartelle cliniche e delle certificazioni sanitarie richieste dai detenuti, dagli avvocati e dall'autorità giudiziaria saranno effettuate dalla ASL all'interno degli Istituti penitenziari che vi provvederà secondo la normativa vigente e previo versamento delle competenze economiche stabilite da ciascuna ASL.

La trasmissione delle copie ai richiedenti, allo scopo di garantire le norme di sicurezza, potrà essere effettuata attraverso la Direzione dell'Istituto di Pena, nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 2003 (Privacy).

Tutta la documentazione sanitaria sarà archiviata e custodita nei locali messi a disposizione della Direzione degli Istituti Penitenziari.

Al termine della detenzione il diario clinico sarà custodito dall'Istituto di ultima assegnazione insieme con la cartella personale del detenuto.

Art 9

Cartella clinica informatizzata

Fino alla attuazione dello Schema di convenzione tipo approvato, ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPCM 1° aprile 2008, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29/04/2009 per la disciplina dei dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata, le ASL potranno continuare ad utilizzare per la gestione della cartella clinica dei detenuti ristretti negli Istituti per adulti il sistema informatizzato elaborato dal Provveditorato Regionale di Pescara ed attualmente ancora in uso. Il personale sanitario può utilizzare nei servizi minorili il sistema informatizzato della giustizia minorile secondo le abilitazioni ed i profili di accesso stabiliti congiuntamente in coerenza a quanto previsto nei precedenti articoli.

Si istituisce un Gruppo Tecnico di Lavoro composto da un componente dell'Amministrazione Penitenziaria minorile, da un componente del servizio informatico del Provveditorato Regionale di Pescara ed un tecnico informatico della Regione Abruzzo per la realizzazione della cartella clinica informatizzata e relativo sistema di rete.



Art. 10**Locali destinati ad uso sanitario**

Si rimanda allo schema di convenzione tipo approvato, ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPCM 1° aprile 2008, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29/04/2009 per l'utilizzo da parte delle ASL nel cui territorio sono ubicati gli Istituti e servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie.

I locali individuati per lo svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative intramurarie, devono avere una valenza esclusivamente sanitaria.

In ogni Istituto di pena dovrà essere presente una stanza detentiva o, ove lo condizioni lo permettano, più stanze detentive in regime di custodia attenuata per i servizi di accoglienza dei detenuti cosiddetti Nuovi Giunti per i trattamenti terapeutico-riabilitativi onde dare risposte tempestive ed appropriate ai detenuti adulti e minorenni sottoposti a provvedimento penale. In ogni Istituto di Pena deve essere presente, altresì, almeno una stanza adibita a Day Hospital o Day Service, idonea al trattamento della sindrome di astinenza e comunque utilizzabile per gestire il disagio dell'arresto, i potenziali atti di autolesionismo e l'osservazione clinica.

Art.11**Strutture sanitarie penitenziarie**

E' individuata presso il reparto giudiziario della Casa Circondariale di Pescara una stanza detentiva idonea ad ospitare almeno due detenuti disabili in condizioni di gravi difficoltà motoria. Predetta individuazione è stata fatta tenuto conto del numero di persone disabili al momento ristrette presso gli Istituti penitenziari della Regione e dalla presenza presso il su citato Istituto di una palestra attrezzata fisioterapica. In predetto Istituto la ASL assicurerà un adeguato servizio fisioterapico e la presenza di un esperto fisiatra.

In attesa della attuazione di un reparto di pre-osservazione psichiatrica, quest'ultima verrà eseguita presso ciascun Istituto penitenziario della Regione.

Il Provveditorato Regionale si riserva di individuare un Istituto o una sezione di Istituto ove realizzare un circuito destinato alla custodia attenuata.

Art. 12**Modalità di accesso del personale sanitario negli Istituti di pena**

La ASL nel cui territorio aziendale trovasi l'Istituto o gli Istituti di pena, fornisce alla Direzione o alle Direzioni degli stessi, l'elenco del personale sanitario che dovrà accedere



all'interno dello stabilimento penitenziario, per svolgere le funzioni sanitarie. Ciascun operatore dovrà rilasciare, soltanto al momento del primo accesso, una dichiarazione nella quale sia attestato di non aver riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura, di non aver procedimenti penali a carico e di non aver familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata. L'operatore dovrà, altresì, impegnarsi per iscritto a dichiarare tempestivamente al Direttore dell'Istituto di Pena la eventuale sopravvenuta sussistenza di dette condizioni.

La Direzione rilascerà un'apposita autorizzazione preventiva ad accedere nell'Istituto e sottoporrà a controllo successivo tutte le dichiarazioni.

Eventuali problematiche saranno tempestivamente segnalate dalla Direzione dell'Istituto alla ASL, per trovare una diversa soluzione nell'ambito dell'organizzazione delle risorse umane a propria disposizione.

Il sistema di accesso e la rilevazione delle presenze del personale sanitario è di competenza della ASL che vi provvederà secondo propri sistemi informatizzati e secondo le proprie esigenze organizzative eventualmente concordandole con la Direzione dell'Istituto ove occorra installare apparati di rilevamento nell'ambito della sede penitenziaria.

La portineria dell'Istituto di pena continuerà a rilevare gli ingressi del personale sanitario su apposito registro previsto per l'ingresso in Istituto del personale non appartenente all'Amministrazione Penitenziaria, per i soli fini legati alle esigenze penitenziarie.

Art. 13

Approvvigionamento farmaci, materiale sanitario e di consumo. Prelievi ematici

Le attività connesse all'approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e materiale di consumo sono garantite dalla ASL competente attraverso la propria organizzazione logistica.

I prelievi ematici vengono effettuati all'interno degli Istituti di pena e il trasporto del materiale biologico viene garantito dalla ASL attraverso la propria organizzazione logistica.

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 della L. 354/75 e art. 17 del D.P.R. 230/2000 sono consentite negli ambulatori sanitari siti all'interno degli Istituti penitenziari le visite sanitarie richieste a proprie spese dai detenuti da parte di un Sanitario di fiducia

Art. 14

Comunicazioni con l'esterno delle strutture di pena.

Le linee telefoniche esterne, fax, collegamento ad internet con relative caselle di posta elettronica, sono a carico della ASL. La loro allocazione sarà concordata con la Direzione



dell'Istituto di Pena tenuto conto delle norme ed esigenze di sicurezza interne.

Art. 15

Salute mentale

Ogni ASL della Regione Abruzzo deve garantire l'assistenza psichiatrica presso gli Istituti Penitenziari del territorio di competenza attraverso il proprio Dipartimento di Salute Mentale (DSM) sia a tutela della salute mentale della persona, sia a tutela della sicurezza sociale.

Le modalità di intervento sono stabilite, con le Direzioni degli Istituti di Pena, tramite uno specifico accordo di servizio che regolamenti, tra l'altro, gli orari, le modalità d'ingresso ed il numero degli operatori preposti a tali attività.

Ogni Istituto Penitenziario della Regione individuerà una o più stanze di pernottamento e/o una sezione detentiva in prossimità dell'infermeria, nell'ambito delle risorse trasferite, riservate agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) o l'ordine di ricovero in OPG o in case di cura o custodia; alla stessa sezione potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena, anche soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.

Ogni Dipartimento di Salute Mentale si attiva per promuovere rapporti con le risorse produttive del territorio, così da poter individuare nel lavoro in carcere una fondamentale modalità di intervento riabilitativo per la persona, in linea con gli obiettivi trattamentali propri dell'Amministrazione Penitenziaria, prendendo anche in considerazione l'ipotesi dell'istituzione di laboratori che prevedano la partecipazione di detenuti comuni insieme a detenuti affetti da patologie psichiatriche.

Ogni detenuto, all'ingresso in Istituto effettua un colloquio psichiatrico finalizzato alla valutazione del rischio di auto ed etero-aggressività e all'individuazione precoce di disturbi mentali eventualmente presenti. Gli operatori del DSM hanno il compito di valutare periodicamente e monitorare tutti i detenuti con disturbi mentali, anche quelli segnalati successivamente dagli operatori sanitari penitenziari.

Il DSM, quindi, in ambiente intramurario, deve:

- assicurare le prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza;
- attuare gli interventi di cura e riabilitazione in stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio;



- garantire azioni mirate alla prevenzione di comportamenti disadattivi attraverso lo sviluppo di attività che riescano ad individuare le aree di disagio psicologico e sociale;
- favorire, per quanto possibile, l'integrazione dei malati mentali e dei portatori di disagio sociale nell'ambiente intramurario, anche utilizzando interventi psicoterapeutici di gruppo e promuovendo l'istituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, nonché il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

Infine il DSM, al momento del fine pena del detenuto con disagio psichico, stabilisce opportuni contatti col servizio territoriale di residenza dello stesso e predispone l'invio, anche mediante una relazione dettagliata degli interventi specialistici attuati nonché delle indicazioni terapeutiche, ai fini della continuità della presa in carico al ritorno in libertà.

Art. 16

Tossicodipendenza e Alcoldipendenza

L'assistenza sanitaria e psicosociale nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed alcol dipendenti viene assicurata dai Ser.T. e dai Servizi di Alcologia operanti nelle ASL di riferimento territoriale tramite il personale già operante negli Istituti Penitenziari.

La assistenza sanitaria e psicosociale ai detenuti tossicodipendenti viene svolta in locali appositamente individuati.

Nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti o alcol dipendenti si garantiscono interventi sanitari, psicologici e socio riabilitativi il più possibile omogenei e coerenti con l'offerta terapeutica praticata all'esterno, ponendo attenzione alla predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, tenuto conto della specificità della condizione detentiva.

L'assistenza e la continuità dei percorsi sanitari per i detenuti e i minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed in particolare per i "nuovi giunti" viene assicurata dal personale Ser.T. operante all'interno dell'Istituto di Pena in collaborazione con quello del Presidio Sanitario Penitenziario.

Viene effettuata la valutazione diagnostica e motivazionale e si predispone il progetto terapeutico per l'inserimento in Comunità Terapeutica dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed alcol dipendenti in esecuzione di Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. La titolarità degli oneri delle rette per la permanenza in Comunità



sono a carico della ASL di residenza del detenuto e del minore sottoposto a provvedimento penale.

Si progettano e si attuano, d'intesa con le Direzioni degli Istituti di Pena, coinvolgendo le associazioni del volontariato, programmi congiunti orientati alla risocializzazione ed al reinserimento sociale e lavorativo, anche promuovendo la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.

Art. 17

Tutela della salute dei detenuti disabili e portatori di Handicap.

I detenuti disabili e/o portatori di handicap, devono essere tutelati all'interno delle strutture penitenziarie.

Il Servizio Sanitario Nazionale, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, fornirà a tali detenuti tutti i presidi di cui necessitano ed ogni prestazione riabilitativa necessaria.

L'Amministrazione Penitenziaria si attiverà per evitare che predetti detenuti siano allocati in Istituti dove la presenza di barriere architettoniche rappresenti un limite alla loro integrazione nella vita di relazione.

Art. 18

Formazione dei detenuti addetti alla manipolazione degli alimenti

Gli Istituti di Pena e le ASL territorialmente competenti concorderanno, mediante opportuni protocolli operativi, in linea con le disposizioni vigenti, le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti indirizzati ai detenuti che sono addetti alla manipolazione di generi alimentari e del rilascio del relativo attestato.

Art. 19

Corsi di formazione congiunta del personale appartenente all'Amministrazione Penitenziaria e al Servizio Sanitario Nazionale

L'ASL e l'Amministrazione Penitenziaria per adulti e minori organizzano e gestiscono programmi di formazione rivolti al personale sanitario operante nei Presidi Sanitari Penitenziari, con particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale e alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.



Art. 20**Educazione alla Salute**

Ciascuna ASL progetta ed attua interventi di educazione alla salute rivolti ai detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale, allo scopo di prevenire l'insorgenza di patologie connesse con i rischi di sedentarietà, alimentazione scorretta e abitudine al fumo. Inoltre vengono definiti interventi di educazione alla salute per la prevenzione del rischio di patologie associate all'uso di sostanze stupefacenti ed alcool, nonché mirate alla riduzione del rischio autolesionistico e suicidario.

Art. 21**Reparti detentivi nei Nosocomi Civili**

Ogni Presidio Ospedaliero sul cui territorio ricade l'Istituto di Pena, deve individuare una o più stanze di degenza "protetta" ove allocare i detenuti che necessitano di ricovero ordinario e/o programmato.

Allo stato, in attesa della completa individuazione di cui sopra, il ricovero dei detenuti continuerà ad avvenire esclusivamente negli Ospedali già dotati dei Presidi di sicurezza.

In caso di urgenza clinica conclamata, il detenuto dovrà essere ricoverato nel nosocomio civile territorialmente competente rispetto alla sede dell'Istituto di pena.

L'Amministrazione Penitenziaria e la ASL si attiveranno per la migliore sistemazione possibile del detenuto in un ambiente che garantisca al meglio i livelli di sicurezza.

L'ASL si attiverà, inoltre, per consentire, appena le condizioni del paziente lo permettano, il trasferimento del detenuto in uno degli Ospedali già dotati dei reparti o stanze di sicurezza.

Il trasferimento verrà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei con la presenza sempre costante del Personale di Polizia Penitenziaria.

Si fa riferimento all'elenco di cui al decreto del Ministro della Sanità e del Ministro della Giustizia datato 22/04/96 per quanto concerne gli ospedali presso i quali devono essere avviati i detenuti e minori e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

L'individuazione dei reparti o delle stanze ove ubicare i detenuti negli ospedali non ancora dotati di adeguati sistemi di sicurezza avverrà di comune accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e le ASL.

Le spese relative alla manutenzione e/o alle modifiche strutturali necessarie alla messa in sicurezza delle strutture, sono a carico dell'Amministrazione Penitenziaria.

La richiesta di ricovero all'esterno va presentata dal Presidio Sanitario Intramurale alla



Direzione dell'Istituto di Pena con la specifica indicazione della necessità ed eccezionalità del ricovero all'esterno e di uno o più presidi ospedalieri prossimi alla struttura penitenziaria. Predetta richiesta va comunicata anche al responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Penitenziaria della ASL da cui dipende il Presidio Intramurale Territoriale. L'amministrazione Penitenziaria, valutata la richiesta e le motivazioni fornite a sostegno, provvederà, dopo le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità giudiziarie, all'emanazione dei provvedimenti di propria competenza in ordine all'effettuazione del ricovero ed all'eventuale piantonamento.

Nell'ipotesi in cui la prestazione sanitaria potrebbe essere adeguatamente fornita presso altra sede penitenziaria, fermo restando la richiesta motivata da parte del Presidio Sanitario alla Direzione dell'Istituto di Pena, il Provveditorato Regionale e/o il Centro della Giustizia Minorile emanerà per motivi di sicurezza apposito provvedimento dopo aver esperito le valutazioni necessarie circa l'idoneità della struttura individuata ad ospitare il detenuto.

Art. 22

Tutela del diritto alla salute dei minorenni/giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia Minorile (area penale interna ed esterna)

Nel quadro delle competenze dei servizi della Giustizia Minorile vengono attivati tutti gli interventi idonei alla tutela della salute delle persone detenute o sottoposte a procedimento penale. Tali interventi vengono predisposti a cura delle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) con la collaborazione, per quanto di competenza dei Servizi della Giustizia Minorile dell'Abruzzo: Istituto Penale per i Minorenni di L'Aquila (IPM), Centro di prima Accoglienza di L'Aquila (CPA), Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di L'Aquila (USSM) e sezioni distaccate di Teramo e Pescara.

Gli interventi in favore dei minorenni sono riferiti ad un'utenza di età compresa fra i 14 ed i 21 anni per quanto riguarda l'IPM, di età compresa fra i 14 e i 18 anni per quanto riguarda il CPA e tra i 14 ed oltre il 21° anno di età per l'USSM.

La gestione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei servizi per l'assistenza ai minori prevede la costituzione di una *équipe multidisciplinare* composta da: medici, psicologi, educatori, assistenti sociali in grado di garantire l'assistenza al minore in tutte le fasi del percorso giudiziario.

L'équipe multidisciplinare è il contesto in cui si realizza l'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari, nonché tra i servizi di assistenza e quelli della giustizia.

L'équipe multidisciplinare integrata è istituita presso ciascuna ASL ed è costituita da:



- Operatore dei Servizi Sociali dell'Ente Locale (di provenienza del minorenne)
- Assistente Sociale USSM
- Referente del DSM (sia Età Evolutiva che Adulti)
- Referente del SERT
- Dal medico operante presso il CPA e l'IPM
- Dall'educatore operante presso il CPA o l'IPM

L'équipe multidisciplinare integrata:

- a. valuta i soggetti segnalati dai SS.MM. della Giustizia;
- b. valuta la presenza di reti sociali e familiari adeguate o quanto meno non patologiche;
- c. individua, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali operativamente interessati al caso, la struttura più idonea al trattamento sia socio-educativo che psicologico, avendo cura, ove se ne ravvisasse la necessità, di accertare la presenza di competenze terapeutiche e/o moderatamente custodialistiche;
- d. verifica l'attuazione dei *progetti individuali di intervento*, interagendo con i servizi individuati per la presa in carico dei soggetti segnalati (CSM, SERT, Comunità, ecc);

La multidimensionalità del problema da affrontare richiede una valutazione multidisciplinare complessa, di tipo clinico-sanitario, sociale, criminologica, che consenta di attuare anche tutti gli interventi necessari a risolvere situazioni d'urgenza.

La valutazione è finalizzata a:

- conoscere la condizione attuale del minore, evidenziando le caratteristiche del minore e suoi bisogni psico-socio-educativi;
- fornire al giudice idonei elementi ed informazioni utili per la successiva decisione, compresa una valutazione di tipo psicologico ex art. 9 DPR 448/88;
- attuare tutti gli interventi necessari a risolvere situazioni di urgenza

L'équipe si attiva su segnalazione dei SS.MM. della Giustizia.

Art. 23

**Tutela del diritto alla salute dei minorenni/giovani adulti in carico ai servizi della
Giustizia Minorile (area penale interna ed esterna)
Servizio Sanitario e Servizio Infermieristico**

All'interno del CPA e dell'IPM la tutela della salute è garantita nelle forme già previste per gli



adulti; la ASL di riferimento assicura la presenza di un medico e di personale infermieristico per garantire l'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare dovranno essere garantiti: la visita sanitaria di primo ingresso entro le prime 24 ore, l'approvvigionamento e la somministrazione di terapie farmacologiche, le visite specialistiche, la richiesta di accertamento urgente dell'età del minore in caso di dubbio sulla minore età, le certificazioni sanitarie, la segnalazione al SERT e al DSM, la vigilanza sull'igiene della cucina, degli alimenti, sui servizi e sui luoghi.

Art. 24

Tutela del diritto alla salute dei minorenni/giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia Minorile (area penale interna ed esterna)

Intervento psicologico

Per la tutela della salute psico-fisica dei minori presenti nelle strutture residenziali (CPA, IPM e Comunità) e dei soggetti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, la ASL di riferimento assicura l'intervento di uno psicologo per garantire in tempi brevi (entro le prime 24 ore per gli entrati in IPM e in CPA) interventi individuali per:

- la valutazione della personalità ex art. 9 DPR 448/88, intesa come bilancio evolutivo delle diverse aree dello sviluppo volta a fornire all'Autorità Giudiziaria elementi di conoscenza che consentano di disporre una misura penale o un istituto giuridico, tenendo conto delle caratteristiche psicologiche del minorenne;
- la valutazione del rischio suicidarlo o di autolesionismo;
- l'analisi del comportamento criminoso/antisociale commesso la sua replicabilità;
- la valutazione degli aspetti psicologici relativi all'impatto del minore col sistema penale e con la vicenda giudiziaria e conseguenti ricadute sulla capacità di "stare in giudizio";
- l'individuazione di elementi del disadattamento psico-sociale alla base del disagio o del comportamento criminoso/antisociale, anche alla luce della fase evolutiva che attraversa il minorenne;
- il sostegno del minore nelle situazioni critiche, al fine di favorire l'elaborazione dei vissuti inerenti lo stato di detenzione e gli altri minori presenti nelle strutture (IPM, CPA, Comunità);
- interventi di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dei disturbi mentali in età pre-adolescenziale ed adolescenziale, attivando collegamenti funzionali tra il Sistema



- dei Servizi Minorili, le strutture a carattere sanitario (neuropsichiatria infantile, dipartimento materno infantile, pediatria di base);
- lo svolgimento di attività di psicoterapia individuale, quando le caratteristiche del percorso penale (durata della detenzione, tipo di reato, obiettivi trattamentali a lungo termine, indicazioni della magistratura, ecc) e della personalità del minore, rendono necessario e possibile tale tipo d'intervento;
 - Sostenere il minore in stato di detenzione con l'obiettivo di tutelarne la salute psichica e di promuoverne il percorso di responsabilizzazione e di comprensione del provvedimento penale in atto.

Art. 25

Invio in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale.

I minorenni di sesso maschile e femminile tossicodipendenti, alcolisti, con disagio psichico e con doppia diagnosi, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità Giudiziaria Minorile e in carico ai Servizi minorili della Giustizia, vengono allocati in comunità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Le ASL forniranno alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile un elenco dettagliato delle Comunità terapeutiche ove allocare i minorenni sottoposti al relativo provvedimento della Magistratura minorile.

Il pagamento delle rette di soggiorno è a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile avrà cura di avviare le procedure per il collocamento in comunità, informandone la ASL competente per territorio.

E' compito del SSR, mediante le AASSLL competenti per territorio, assicurare l'assistenza nei confronti dei minori collocati in comunità, attraverso i propri servizi territoriali, ivi compresi i Ser.T e i DSM.

Gli interventi verranno effettuati in stretta collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia e tenendo conto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle misure penali stabilite dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

L'Azienda USL nel cui territorio trovasi la struttura residenziale che accoglie il minore, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) che ha in carico lo stesso, cura il coordinamento con la ASL di residenza del minore, allo scopo di garantire il suo trattamento.

L'ASL, d'intesa con il Servizio minorile che ha in carico il minore, definisce il programma terapeutico e socio-riabilitativo per i minori inseriti nelle comunità terapeutiche, assicurando, attraverso i propri servizi territoriali, i trattamenti diagnostici, specialistici e farmacologici



ritenuti necessari, ivi compresi i test specifici finalizzati all'accertamento dell'uso di sostanze d'abuso.

L'ASL e il Servizio minorile concordano periodici incontri finalizzati alla verifica dei risultati ottenuti e all'integrazione dei programmi e dei progetti d'intervento.

Art. 26

Monitoraggio e valutazione degli interventi attuativi (collegato art.2)

Tutti gli accordi e le iniziative, elaborate ai sensi del presente Accordo, mirati all'attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo, citate in premessa, di cui agli Allegati A e C, parte integrante del DPCM 1 aprile 2008, sono sottoposti al monitoraggio e alla valutazione dagli organismi di coordinamento individuati nelle medesime linee di indirizzo.

Nella Regione Abruzzo, la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sanitari, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità di processo, è affidata all'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'art.2.

Tale organismo sulla base delle eventuali criticità rilevate, anche attraverso la valutazione dei dati dei Sistemi informativi operanti, provvede a proporre le azioni e gli strumenti correttivi più appropriati, ivi compresi progetti di ricerca e sperimentazione mirati al miglioramento dell'efficacia degli interventi sanitari e dei programmi di recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Art. 27

Partecipazione del personale sanitario alle Commissioni Mediche Ospedaliere e prestazioni Medico Legali nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria

I medici incaricati in servizio presso gli Istituti Penitenziari della Regione continueranno a svolgere le prestazioni sanitarie e medico legali nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria in attesa della adozione dello Schema Tipo formulato da parte del Tavolo di Consultazione Permanente della Sanità Penitenziaria in materia di prestazioni medico legali a favore del personale di Polizia Penitenziaria e partecipazione alla CMO per la definizione della cause di servizio del predetto personale.

Art.28

Personale sanitario

Le parti concordano di individuare percorsi mirati a garantire la continuità assistenziale attraverso l'utilizzo del personale medico sanitario che nel corso degli anni ha acquisito



esperienza professionale in ambito penitenziario, nel rispetto di quanto previsto dalla nota aggiuntiva dell'A.C.N. della medicina generale approvato dalla Conferenza Stato Regioni 29/07/2009 G.U. del 8/9/2009, n.208 suppl. ord. n.167.

Per il personale infermieristico la continuità assistenziale sarà garantita attraverso l'individuazione di una dotazione organica nel rispetto dell'art.3 comma 10 del DPCM 1.4.2008.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.05.2010, n. 424:

**ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 9
D. LGS. 28 AGOSTO 1997 N. 281 IN MA-
TERIA DI MEDICINA PENITENZIARIA.
RECEPIMENTO ATTI.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" e in particolare l'articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

Considerato che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

Considerato altresì che il suddetto decreto demanda alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite;

Dato atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 23.06.2008 n. 544, pubbli-

cata sul *B.U.R.A.* n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in parola, demandando alle ASSLL il compito di garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie all'interno delle strutture penitenziarie ubicate nel territorio regionale;

Dato atto che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato istituito l'Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza;

Dato atto altresì che in sede di Conferenza unificata è stato istituito il Comitato paritetico interistituzionale, previsto dall'art. 5 comma 2 del DPCM 1 aprile 2008, che ha il compito di elaborare e proporre accordi condivisi per l'attuazione delle "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" di cui all'allegato A al DPCM 1 aprile 2008;

Rilevato che la Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009 ha ratificato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia Penitenziaria" (alleg. "1");

Rilevato altresì che la Conferenza Stato-Regioni in data 26 novembre 2009 ha ratificato:

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata" (alleg. "2");
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 (alleg. "3");

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (alleg. "4");
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" (alleg. "5");

e che i suddetti Accordi sono stati pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 2 del 4 gennaio 2010;

Ravvisata quindi la necessità di recepire i suddetti accordi al fine di fornire indirizzo specifico alle strutture regionali competenti e alle AASSLL circa l'attuazione degli stessi;

Ritenuto opportuno altresì che l'Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria proponga apposite linee attuative in ordine agli accordi sopra citati;

Vista LA L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono

integralmente trascritte e approvate

1. di recepire gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui documenti:
 - "Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia Penitenziaria" (alleg. "1");
 - "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata" (alleg. "2");
 - "Definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008" (alleg. "3");
 - "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (alleg. "4");
 - "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" (alleg. "5");
2. di dare atto che l'Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria indicherà apposite linee attuative in ordine agli accordi sopra citati;
3. di inviare, il presente provvedimento per gli specifici adempimenti di competenza:
 - a. al dirigente del Servizio Gestione e Flussi Informativi Mobilità Sanitaria Procedure Informatiche Emergenza Sanitaria;
 - b. alle AASSLL del territorio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati



Documento composto da n. 04 facciate.
 ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 424 del 25 MAG. 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

Allegato "1"

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: "Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia Penitenziaria".

Rep. n. 51/lu del 29 ottobre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale prevede che i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008, sono trasferiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia alle Aziende sanitarie locali e che gli stessi continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza;

SPM - CONFERENZA UNIFICATA - LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli 04 e di 04
 facciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
 Direzione Politiche della Salute"
 Pescara 10 MAG 2010

Giuseppe Rodero



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO ITALIA UFFICIALE

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

VISTA la nota in data 9 febbraio 2009, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo, una prima bozza della proposta di Accordo indicata in oggetto;

CONSIDERATO che l'esame di tale bozza è stato svolto nel corso delle riunioni del più volte richiamato Tavolo dell'11 marzo, 16 aprile e del 13 maggio 2009;

RILEVATO che la versione definitiva dello schema di convenzione in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione del 16 aprile u.s., è stata diramata con lettera in data 14 maggio 2009;

CONSIDERATO che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, non è stato esaminato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del personale della Polizia Penitenziaria, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**BOZZA APPROVATA DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA SANITA'
PENITENZIARIA NELLA RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2009**

Schema tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria _____

ed il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o Il Direttore del Centro per la giustizia minorile _____
per il _____

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all'interno del circuito dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO che il personale medico dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, fino al trasferimento del medesimo e delle relative risorse finanziarie al Servizio sanitario nazionale previsto dal succitato decreto 1° aprile 2008, forniva prestazioni medico-legali nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore del decreto 1° aprile 2008 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la giustizia minorile risultano privi di un autonomo servizio sanitario;

RITENUTO che occorre assicurare la continuità delle prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;

stipulano e convengono quanto segue:

L'Azienda Sanitaria, attraverso il personale medico sotto indicato, garantisce le seguenti prestazioni medico-legali a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria a titolo gratuito sulla base delle indicazioni e delle procedure previste in materia dall'Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile (dai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e dai Centri per la Giustizia minorile):

ISTITUTO PENITENZIARIO REGIONALE ABRUZZO S.p.A. -





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

1. la richiesta alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente di accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
2. la partecipazione alla Commissione medica ospedaliera, in qualità di componente, nei casi indicati dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in rappresentanza dell'Amministrazione della giustizia;
3. le certificazioni relative ai periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità causata da uno stato di malattia o convalescenza conseguente a causa di servizio.

Elenco del personale medico individuato per le prestazioni medico-legali

Il predetto elenco può essere modificato con il consenso delle parti.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ed è immediatamente efficace.

Sono escluse spese contrattuali.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto: li _____

Il Direttore Generale della Azienda sanitaria

Il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del Centro per la giustizia minorile per il

ISTITUTO POLIGRAFICO E REGALLO STATES P.A. - 5





Documento composto da n. 14 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 424 del 25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Walter~~ Antonio Gariani)

Allegato "2"

Handwritten initials and signature:
DG 14
[Signature]

Handwritten signature:
[Signature]

Servizio III°: " Sanità e politiche sociali"

Codice sito 4.10/2009/8-3

Presidenza del Consiglio dei Ministr.
CSR 0005395 P-2.17.4.10
del 04/12/2009



Al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
- Gabinetto

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto

Al Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministraxione e l'innovazione

Al Gabinetto del Ministro per i rapporti
con le Regioni

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO



Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM

LORO SEDI



ISTITUTO POLIGRAFICO E SECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Handwritten signature:
[Signature]



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 14 e di 14
facciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute"

Pescara li 1.0 MAG 2010
Handwritten signature:
[Signature]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata".

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella riunione del 26 novembre 2009.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi





Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata".

Rep. n. 83 - CU del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA


Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà





territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti i flussi informativi sulla sanità penitenziaria;

VISTA la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

VISTA la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

CONSIDERATO che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato Tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

RILEVATO che la versione definitiva del documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata".

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ALLEGATO A

DATI SANITARI, FLUSSI INFORMATIVI E CARTELLA CLINICA ANCHE INFORMATIZZATA

1. INTRODUZIONE

1.2 OBIETTIVI

Sono sostanzialmente due, in parte interconnessi:

1. la creazione di un sistema informativo nazionale e delle regioni sulla sanità penitenziaria
2. la informatizzazione della cartella clinica nelle carceri.

È opportuno mantenere separati i due obiettivi, tenuto conto che lo stesso passaggio al SSN comporta una serie di problematiche nel perseguimento di questo schema originario.

Se infatti la costruzione di un sistema informativo nazionale è cosa relativamente praticabile e della quale esistono numerosi equivalenti nella sanità odierna (ad es: quello sulla salute mentale, sulle tossicodipendenze, sulla specialistica, la farmaceutica ecc...), non altrettanto può dirsi per l'adozione sul territorio nazionale di un unico strumento informatizzato, che necessita del coinvolgimento di diversi attori.

Detto in altri termini un Sistema Informativo Nazionale può essere costruito anche senza la cartella clinica informatizzata nazionale, mentre l'adozione di una cartella informatizzata nazionale non è necessariamente propedeutica al sistema informativo nazionale, tanto è vero che i sistemi informativi citati (Salute, Mentale, Tossicodipendenze) si basano su cartelle informatizzate di livello regionale o addirittura di Asl.

1.3 NOTE SUL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

Si ritiene importante procedere alla costruzione di un sistema informativo nazionale quale strumento per il monitoraggio delle attività, la programmazione, la ricerca sui servizi, la mobilità economica delle prestazioni, la garanzia del passaggio delle informazioni in caso di trasferimento del detenuto/minore e molti altri usi nell'ottica di un sistema di sanità pubblica.

Il documento analizza vantaggi e criticità di due modelli di sistema informativo nazionale: il modello distribuito e quello centralizzato.

Nel primo le informazioni che costituiscono il debito informativo delle aziende USL e delle regioni (indipendentemente da come sono raccolte, se con supporto informatizzato o meno) sono depositate localmente in modo tracciabile (identificative della persona) e poi al livello regionale e nazionale in forma non tracciabile (tendenzialmente individuale a livello regionale e aggregata a livello nazionale).

Occorrerà definire con chiarezza il set di informazioni che costituiscono il debito informativo e gli indicatori che costituiscono il cruscotto di monitoraggio.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Questo sistema è analogo a tutti quelli già esistenti e sopra nominati, ed è pienamente in linea con i pronunciamenti del garante della privacy e funzionale a tutte le esigenze di programmazione e monitoraggio.

Nel modello centralizzato, la tracciabilità giunge anche ai livelli regionale e nazionale e consentirebbe in ipotesi di costruire il fascicolo unico del detenuto, che lo segue nei suoi eventuali trasferimenti da un carcere ad un altro, ed anche la lettura "centralizzata" dei dati sensibili.

Il vantaggio della integrazione e della possibilità di interpellare a più livelli va di pari passo con le difficoltà, costituendo di fatto una novità assoluta nella sanità nazionale. Tuttavia non può non tenersi conto della peculiarità delle funzioni svolte dall'amministrazione penitenziaria e delle esigenze legate sia alla sicurezza che al trattamento che inevitabilmente vanno ad intersecarsi con quelle legate alla salute e all'assistenza sanitaria.

A tal proposito giova ricordare che in capo all'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia Minorile residuano alcune funzioni sanitarie, e cioè:

- 1) Trasferimento dei detenuti/minore per motivi di salute: in questo campo è evidente il concorso di competenze sanitarie e penitenziarie. La legge infatti prevede la competenza dell'amministrazione scrivente nei trasferimenti per ragioni di salute. In tale contesto la valutazione tecnica medica entra a far parte della valutazione complessiva discrezionale di individuazione della sede ritenuta più idonea dall'Autorità Penitenziaria.
- 2) Regioni a Statuto Speciale: le competenze sanitarie permangono in capo all'Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia minorile negli istituti delle regioni a statuto speciale e province autonome, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti regionali.
- 3) Perizie: i medici sono chiamati a svolgere interventi di natura peritale in risposta a richieste di risarcimento per asserito danno biologico incorso a causa della detenzione, presentate dai detenuti o dai loro legali.

In riferimento all'esercizio di queste funzioni ed in particolare al trasferimento dei detenuti, sia in ambito regionale che sull'intero territorio nazionale, si conviene che l'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia minorile hanno necessità di accedere a tutti i dati sanitari relativi al singolo detenuto, alla sua storia clinica e a tutte quelle informazioni indispensabili per una corretta collocazione dello stesso nell'ambito del sistema.

Il servizio sanitario regionale fornisce inoltre, a livello di singolo istituto, centro di prima accoglienza, comunità ministeriale, tutte le informazioni sanitarie relative al singolo detenuto, necessarie ad una corretta allocazione, gestione e trattamento, nonché per le finalità istituzionali di competenza. Le modalità di comunicazione delle informazioni sono demandate al protocollo operativo fra la singola struttura o servizio minorile.

Al contempo, la direzione dell'istituto comunica alle ASL di competenza, con le modalità definite dallo stesso protocollo operativo, i dati giudiziari, quando necessitano per la gestione sanitaria del detenuto.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Le aggregazioni di dati saranno concordate dal tavolo di monitoraggio presso la Conferenza Unificata, in vista di una proficua collaborazione nella predisposizione di strategie di studio e di intervento in materia.

Non è superfluo osservare che, nei diversi livelli organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, le informazioni accessibili dal personale sanitario ivi comandato saranno solo ed esclusivamente quelle necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e che potranno essere utilizzate solo per tali finalità.

1.4 NOTE SULLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA

Anche in questo caso il documento confronta due modelli: il primo riguarda la costruzione di una cartella clinica informatizzata sviluppata tendenzialmente sul livello regionale o di singola Azienda Usl, il secondo vede la realizzazione di una cartella clinica nazionale.

Partendo da ipotesi realistiche, l'informatizzazione locale della singola struttura carceraria, può effettuarsi con un modello verticale, semplicemente estendendo gli applicativi in uso nella Asl competente per territorio, o con un modello orizzontale, cioè individuando un applicativo di tipo "dipartimentale" che gestisce unitariamente i trattamenti sanitari sul detenuto in carcere. Il modello orizzontale si presta alla definizione di una cartella clinica informatizzata regionale (vedi il modello delle tossicodipendenze), e anche nella definizione di una cartella nazionale.

Ancora una volta l'opzione di costruire uno strumento unico nazionale sarebbe una novità assoluta, e come tale andrebbe giustificata e concordata con le regioni. E' pur vero che questo obiettivo è presente all'interno delle Linee Guida del DPCM 1.4.2008 e negli accordi ex art. 7, ma nel momento della sua pianificazione è opportuno riesaminare la questione in tutti i suoi aspetti tecnici (fattibilità in primis, ma anche costi e compatibilità con i sistemi aziendali).

In sintesi, dei due obiettivi esaminati dal documento, la costruzione del Sistema Informativo Nazionale sembra più raggiungibile. Le regioni ritengono praticabile nel giro di due/tre anni lo stesso percorso già utilizzato in altri settori sanitari e che ha portato alla definizione del debito informativo aziendale e regionale e la confluenza centralizzata di dati aggregati raccolti anche con sistemi diversi, pienamente utilizzabili per il monitoraggio delle attività, per la programmazione e per la mobilità.

Lo sviluppo e l'automazione dei processi sanitari in carcere, sarebbe quindi demandato al livello locale, anche con la definizione di cartelle cliniche di tipo dipartimentale definite comunque autonomamente all'interno delle singole regioni.

Più complesso è l'obiettivo della cartella informatizzata unica a livello nazionale, cosa che richiederebbe molto più tempo per la realizzazione tecnica e un accordo delle regioni nel modificare lo schema usuale decentrato di definizione degli strumenti di software.

L'Amministrazione penitenziaria a questo proposito mette a disposizione la cartella clinica già inserita nell'ambito del sistema informativo SIAP/AFIS, come contributo nella ricerca della soluzione migliore, ferma restando l'autonomia delle singole regioni (e delle singole ASL) di dotarsi di strumenti diversi ed autonomi.

2. DOCUMENTO

2.1 IL MODELLO REGIONALE PER LA CARTELLA INFORMATIZZATA

gh





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

2.1.1 Scenario

Le attività sanitarie all'interno degli istituti di pena, nella previsione del DPCM, entrano nella competenza delle Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio sono collocate. Gli ambulatori situati all'interno delle strutture penitenziarie, dal punto di vista delle Asl, diventano strutture territoriali (ambulatoriali, di ricovero, diagnostici), che mantengono specifiche peculiarità, ma che nello stesso momento necessitano di processi di integrazione nel collaudato sistema di erogazione delle prestazioni di cui ciascuna Azienda Sanitaria, all'interno della programmazione e delle direttive regionali, si è nel frattempo dotata.

Ne è un esempio l'attività per la tossicodipendenza che ha fatto sviluppare all'interno delle carceri ambulatori "in proiezione" del SerT territoriale competente, creando però di fatto un separazione con il resto della attività sanitaria erogata sul soggetto detenuto: facendo coesistere cioè una cartella sanitaria della Asl e una cartella sanitaria "interna" del carcere.

Nel momento in cui il DPCM sancisce che "La continuità terapeutica costituisce principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà", occorrerà progressivamente recuperare una visione del trattamento sociosanitario del soggetto detenuto nella sua completezza, elemento fondamentale per poterne condividere le informazioni nel passaggio libertà/detenzione/spostamenti/libertà.

L'attivazione di un sistema informativo nazionale sulla salute del detenuto presuppone necessariamente il (1) raggiungimento di uno standard minimo regionale sul trattamento del paziente (gestionale operativo) alimentato da cartelle cliniche informatizzate, propedeutico a (2) strumenti di condivisione delle informazioni sanitarie (patient file) e a (3) strumenti di analisi dei dati (datawarehouse), che rappresentano quindi i tre livelli individuati dal sottogruppo di lavoro come elementi portanti del sistema.

A questi aspetti occorre aggiungere le (4) problematiche strettamente tecnologiche riguardante il cablaggio dei locali che passano in competenza al Sistema Sanitario Regionale, la loro connessione alle reti geografiche delle Asl/Regione, la necessità o meno di avere "sale macchine" dedicate, i posti di lavoro (pc) per gli operatori.


Il tutto tenendo presente che saranno necessari livelli di integrazione tra la rete Giustizia e la rete Salute (es. le anagrafiche dei detenuti), e tra la cartella sanitaria informatizzata e altri applicativi operanti nelle asl (es. anagrafica pazienti, dipendenze, salute mentale, CUP ecc.)

2.1.2 La ricognizione dell'esistente

Il gruppo di lavoro ha dedicato specifiche sedute nella verifica degli strumenti software già disponibili, il loro livello di sviluppo, la rispondenza alle caratteristiche minime individuate, la possibilità del riuso da parte delle singole amministrazioni regionali.

La cartella informatizzata in ambito penitenziario è stata, infatti, oggetto di esperienze in alcune regioni, spesso con visione mirata a specifiche patologie (dipendenze, salute mentale), in alcuni casi utilizzando strumenti stand alone o piccole reti; in altri, creando dei sistemi integrati in ambito regionale, o cercando di attivare un sistema unico nazionale collegato all'anagrafica amministrativa del soggetto detenuto.

In particolare sono state esaminate la cartella in via di approntamento da parte del DAP e la cartella sperimentata in Regione Toscana. E' stata annotata l'esperienza dell'Emilia, anche in





relazione ad un progetto nazionale che la vedeva capofila insieme alla Toscana nella definizione di un quadro informativo per la salute in carcere nel settore delle tossicodipendenze.

E' stato verificato che anche il Minorile aveva allo studio la realizzazione di uno strumento per la rilevazione delle informazioni sanitarie, nell'ambito dello sviluppo del proprio sistema informativo dei servizi minorili. A seguito del passaggio delle competenze in materia di sanità alle regioni, non si è proceduto a sviluppare ulteriori funzioni se non quelle già realizzate (visite mediche, monitoraggio delle tossicodipendenze, mod. 99). Secondo quanto sarà previsto dai protocolli operativi citati, le informazioni inerenti queste procedure possono essere rese accessibili al personale sanitario, personale che, con le stesse modalità, potrà accedere alle informazioni giuridiche e trattamentali. Il modello informativo elaborato è a disposizione delle strutture sanitarie che intendano utilizzarlo.

2.1.3 La Cartella Clinica Informatizzata

Le cartelle sanitarie (più o meno "cliniche") devono essere viste come uno strumento unitario del trattamento di un soggetto, a onere e supporto degli operatori sanitari che intervengono nel trattamento stesso. A onere, in quanto sono gli operatori sanitari che devono compilare in modo diligente i moduli di propria competenza che compongono la cartella; a supporto perché la cartella fornisce preziose informazioni sul come intervenire sul soggetto. L'utilità di una cartella cresce quanto più condivisa nell'uso: infatti a fronte della registrazione della propria attività, si ha a disposizione l'informazione riguardante l'intervento di tutti gli altri operatori. Se la cartella è informatizzata allora è disponibile ovunque ci sia un computer (velocità di accesso) ed è utilizzabile anche come strumento di comunicazione fra gli operatori (eliminazione della "carta di comunicazione" e riduzione dei "tempi di contatto" fra gli operatori (intesi sia in termini di km percorsi, che di tempi necessari per stabilire del contatto).

Altro compito della cartella informatizzata è quello di far registrare l'informazione una sola volta e di utilizzarla invece in tutti i contesti in cui questa è utile (nel trattamento, nella certificazione, nella analisi dei dati).

Per quanto detto sopra è evidente che lo strumento informatizzato è soprattutto uno strumento di gestione che entra pienamente nella competenza di una Azienda Sanitaria. Le regioni intervengono in questi casi facendo opera di standardizzazione in modo che gli operatori siano spinti non solo a vedere le stesse informazioni, ma anche ad attivare linee guida comuni.

Le opzioni disponibili quando si informatizza una struttura che deve erogare prestazioni sanitarie sono sostanzialmente due:

* **OPZIONE VERTICALE:** prevede che i software già attivi nelle altre strutture si estendano alla struttura penitenziaria nelle parti di competenza, estendendo i software di gestione del ricovero (ADT) verso i centri clinici, i software di gestione dell'ambulatorio medico verso i nuovi ambulatori, i software della gestione delle dipendenze in uso nei SerT per trattare i soggetti in carcere, così per la salute mentale ecc.

I modelli di riferimento nelle Aziende Sanitarie che seguono quest'approccio sono ritrovabili nei sistemi CUP, nei sistemi di gestione dei laboratori analisi (Lis), nelle diagnostiche per immagini (Ris), nella gestione dei ricoveri (Adt),.

Criticità: Il modello verticale normalmente segue il lavoro del professionista sanitario: l'informazione sul paziente è frammentata, devono quindi essere previste metodologie di riunificazione delle informazioni fra i vari applicativi gestionali che consentano alla Asl competente di ricostruire una visione unitaria del trattamento.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

* **OPZIONE ORIZZONTALE:** prevede il trattamento unitario all'interno delle strutture carcerarie con una unica cartella sanitaria del detenuto che traccia temporalmente tutte le azioni e i trattamenti sanitari attivati sul soggetto ,

I modelli di riferimento nelle Aziende Sanitarie, che seguono questo approccio sono ritrovabili nei SerT, nei Servizi di Salute Mentale, nel Pronto Soccorso, nelle Cardiologie, il trattamento di ricovero, e in generale in tutti quei settori in cui il paziente sarà trattato per lungo periodo.

Criticità: Il modello orizzontale predilige la centralità del paziente: devono essere previsti modelli di comunicazione verso gli altri software in uso nella Azienda Sanitaria deputati alla gestione unitaria di una casistica: avremo quindi flussi automatizzati dalla cartella del detenuto verso il SerT per la gestione unitaria delle dipendenze, o verso il software di salute mentale, o di ricovero per la eventuale produzione della SDO

Entrambi i modelli dovrebbero anche consentire la consultazione telematica o l'acquisizione automatica in cartella per esempio dei risultati delle analisi di laboratorio, o dei referti Ris, o delle consulenze, senza impegnare l'operatore in lunghe e noiose operazioni di riscrittura manuale.

Le Regioni, e al loro interno le Aziende Sanitarie, armonizzeranno autonomamente la gestione informatica della salute in carcere secondo i modelli di cui sopra o la combinazione degli stessi, in relazione ai modelli organizzativi in essere, e le strategie seguite nella informatizzazione dei processi sanitari.

L'obiettivo "in progress", sarà quello di disegnare un modello (fisico o virtuale) che tenda a rendere disponibili per implementazioni successive i collegamenti di cui nello schema successivo. Sia cioè perseguibile nel tempo l'integrazione tra l'informazione anagrafica presente inizialmente solo nella Asl competente nel territorio, l'informazione anagrafica regionale, l'interfacciamento con l'anagrafica della Giustizia, per consentire lo scambio di informazioni fra i due sistemi all'interno di protocolli concordati e in linea con la normativa sulla privacy.

La cartella informatizzata regionale, sviluppata secondo il modello verticale o il modello orizzontale deve:

* essere rivolta esclusivamente a supportare il lavoro degli operatori sanitari nel trattamento corrente del soggetto detenuto

* colloquiare con gli altri applicativi,

* garantire la costruzione del basamento informativo minimo dal livello "struttura", a salire a quello di Asl, a quello "Dipartimentale" regionale

*

Sarà necessario definire un livello regionale unitario in termini di dizionario dati e di funzionalità.

In sintesi la cartella informatizzata regionale:

* integra tutte le attività rivolte alla salute del soggetto e svolte dalle varie figure professionali dell'ASL (medici, psicologi, assistenti sociali), e i trattamenti attuati;

* gestisce l'attività del medico, dalla visita di primo ingresso al trattamento in cella, con produzione automatica delle certificazioni sia verso il SSR che verso l'amministrazione penitenziaria;

* consente di registrare le prescrizioni e le terapie farmaceutiche e produce la stampa del "carrello" infermieristico per la somministrazione quotidiana;

* gestisce anche le problematiche connesse con la tossicodipendenza, le dipendenze in genere, la salute mentale;

* si integra con gli applicativi aziendali per le parti di competenza;

gh





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

* fornisce i flussi di attività sia regionali (es. Specialistica, Farmaci Erogati Direttamente, Prestazioni riabilitative, Scheda Nosologica, che nazionali (SIND, Salute Mentale) o li integra per la parte di competenza;

* alimenta il sistema informativo regionale, anche in previsione del debito informativo verso NSIS.

* Consente, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'alimentazione del "fascicolo sanitario nazionale" per quelle informazioni che si riterranno utili nell'accompagnare il soggetto detenuto nei suoi spostamenti interregionali, in sostituzione o in integrazione della documentazione cartacea

2.2 IL PERCORSO ASSISTENZIALE FRA REGIONI DIVERSE

2.2.1 Esigenza di condividere la base di conoscenza

Il soggetto detenuto che si sposta fra strutture penitenziarie appartenenti a regioni diverse, spesso per motivi di sicurezza, o per necessità di cure intensive, è accompagnato dalla documentazione sanitaria cartacea prodotta nei periodi precedenti. Questa può essere più o meno consistente in relazione alla durata del periodo pregresso trascorso in carcere, e più o meno utilizzabile in relazione alla diligenza con cui gli operatori sanitari ne hanno curato la compilazione. Inoltre occorre tenere presente che per molti soggetti soprattutto stranieri la problematica del fornire generalità diverse si riflette nella predisposizione di documentazione sanitaria frammentata e difficilmente riunificabile.

Una gestione informatizzata della cartella sanitaria o parti essa su uno standard nazionale può consentire di ridurre gradualmente fino a renderli marginali le problematiche di cui sopra:

* definendo uno standard informativo che consenta il trasferimento dei dati sanitari alla struttura informatica delle ASL competenti sulle diverse strutture penitenziarie in cui si muove il detenuto

* riunificando le informazioni sanitarie sull'anagrafica amministrativa del detenuto (che, quando collegata a elementi caratteristici quali le impronte digitali, consentono di risolvere le problematiche di aliasing), e sull'anagrafica nazionale degli assistibili (es. tessera Team) per consentire la continuità e il collegamento tra l'attività sanitaria erogata sul territorio e quella erogata in carcere.

Lo standard informativo minimo è opportuno sia definito anche in caso di "modello cartaceo" perché consente di rilevare con sicurezza le informazioni sanitarie ritenute indispensabili dallo standard stesso.

2.2.2 Il Fascicolo Sanitario Nazionale Informatizzato del Detenuto

Il fascicolo sanitario nazionale del detenuto raccoglie dalle cartelle gestionali informatizzate in uso nelle regioni tutti gli aspetti ritenuti utili per ricostruire la storia clinica del soggetto detenuto. A titolo di esempio, mentre la somministrazione quotidiana è un aspetto gestionale, la prescrizione della terapia (farmaco, posologia, durata) è una informazione utile del fascicolo sanitario.

Saranno quindi definite modalità di standardizzazione delle informazioni e della raccolta dei referti, o dei risultati di analisi provenienti da cartelle regionali probabilmente diversificate, e del loro invio al fascicolo sanitario.

Il fascicolo sanitario è collegato alla anagrafica amministrativa delle carceri in modo da garantire l'univocità dell'identità del soggetto, ed eventualmente la ricostruzione degli alias.

La modalità tecnica con cui si prevede la costruzione del fascicolo sanitario possono essere due, da considerare anche in relazione alla sicurezza, e alla responsabilità della tenuta della base di dati:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

* modello centralizzato: prevede la realizzazione di un unico database a livello nazionale collegato con l'anagrafica amministrativa del detenuto alimentato dalle cartelle elettroniche regionali con i moduli definiti.

* modello distribuito: prevede la realizzazione di un database di livello regionale (anche come componente integrata nella più complessiva "carta sanitaria del cittadino" che varie regioni stanno approntando). I database regionali in questo caso sono accedibili da chi ne possiede i diritti per il tramite dell'anagrafica amministrativa penitenziaria, che in questo caso funziona da "indice centralizzato)

Poiché la titolarità al trattamento dei dati sanitari è in capo alle Aziende Sanitarie, si ritiene in questa fase quello distribuito come unico modello da poter considerare ; la richiesta di informazioni sia inoltrata direttamente all'Asl competente e l'autorizzazione avvenga con decisione esplicita su ogni singola richiesta.

L'onere minimo previsto per ciascuna Asl/Regione (anche senza avere ancora realizzata la informatizzazione della cartella gestionale) è quella della messa a disposizione dello "standard informativo minimo" prodotto anche attraverso strumenti di videoscrittura e collegati/collegabili sia con il codice anagrafico amministrativo del detenuto, che con il codice fiscale/codice regionale.

Occorre quindi che un gruppo integrato con figure sanitarie produca il documento sugli standard minimi, mentre occorrerà definire opportunamente gli standard di alimentazione del fascicolo sanitario, che, dal punto di vista temporale deve prevedere l'acquisizione dei dati almeno in concomitanza ad ogni trasferimento/re immissione in libertà del detenuto.

Il fascicolo sanitario nazionale potrebbe essere peraltro definito come strumento di messa a disposizione dei dati sanitari sensibili relativi al soggetto detenuto da parte della Asl alla Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con le modalità, i limiti e nelle casistiche concordate, secondo quanto previsto nell'accordo approvato dalla CU n. 102 del 28/11/2008 al punto e. In questo caso gli standard di alimentazione e i contenuti devono essere definiti di conseguenza.

2.3 IL SISTEMA INFORMATIVO SULLA SALUTE IN CARCERE

2.3.1 L'analisi del possibile

La presa visione degli applicativi esistenti (Dap, Regione Toscana) è stata utile nel condividere la base di conoscenza sulle attività sanitarie erogate in carcere, sulle modalità operative, sui modelli organizzativi. La componente del Ministero della Salute deve quindi definire le necessità ma appare chiaro che per la definizione del debito informativo a regime, occorrerà individuare un gruppo tecnico specifico con un chiaro mandato sugli obiettivi che lavori, come negli altri progetti del NSIS, per un periodo adeguato.

Il sistema informativo sulla Salute in Carcere deve rappresentare uno strumento di analisi delle attività svolte dal SSN nell'ambito della salute nelle carceri ai fini di valutazione e programmazione dei servizi.

Deve garantire l'impossibilità di identificazione dei soggetti trattati.

Il sistema informativo regionale, visto come una estensione di NSIS, dovrà definire le informazioni utili dal punto di vista dell'analisi dell'attività sanitaria in carcere, in modo che possa da una parte alimentare NSIS, e dall'altra parte, attraverso strumenti di business intelligence, possa supportare sia le strutture regionali e le aziende sanitarie, che l'amministrazione della Giustizia.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Nella prima fase di presa in carico delle attività da parte delle Aziende Sanitarie Locali, è prevedibile che le informazioni di tipo analitico che potranno essere rese disponibili siano quelle già in uso e prodotte per la descrizione delle attività sanitarie correnti: SDO (file A), Specialistica (file C), Riabilitazione (file E) ecc. Si ritiene quindi che questi flussi possano rappresentare il primo basamento informativo utilizzabile sul livello nazionale, oltre ad eventuali rilevazioni definibili ad hoc.

Il flusso informativo idoneo a regime a supportare i compiti attribuiti dall'allegato al DPCM sarà definito dal sottogruppo e successivamente sperimentato dalle regioni che nel tempo attueranno il processo di informatizzazione centrata sul soggetto detenuto

2.3.2 Obiettivi a regime

Obiettivo del sistema informativo è monitorare l'attività della Sanità Penitenziaria. Questo obiettivo generale viene perseguito attraverso alcuni obiettivi specifici:

* Quantificare il numero di soggetti che accedono al sistema e descrivere le loro principali caratteristiche socio-anagrafiche e di salute.

* Quantificare gli interventi posti in essere sui singoli soggetti e descrivere le loro principali caratteristiche in termini di tipologia, durata, esito

Quanto precede dovrà essere attuato secondo le norme vigenti in tema di regolamento privacy. Si prevede, analogamente ad altri settori già attivati, che i dati dovranno essere in formato individuale, ma privi degli elementi identificativi, essere cioè perfettamente anonimizzati.

A. Definizione del debito informativo nazionale.

Sono definite in questa sezione le informazioni necessarie a rilevare le attività rivolte al paziente detenuto secondo lo schema del CHI eroga, COSA eroga, QUANDO eroga, DOVE eroga:

i. Informazioni Anagrafiche (Anno di nascita, Provincia di nascita, Cittadinanza, Regione di residenza, ASL di residenza, Comune/Stato estero di residenza, Sesso, Stato civile, Titolo di studio, Occupazione precedente la carcerazione, ...)

ii. Stato giuridico (In attesa di giudizio, definitivo, sottoposto a regimi speciali ...) da verificare con garante privacy

iii. Informazioni da rilevare all'accesso alla struttura [data ingresso, provenienza (libertà, altro carcere...); patologie attive (mediche, psichiatriche, dipendenza/abuso...): diagnosi, data diagnosi, trattamenti in corso; situazione sierologica HIV, HBV, HCV e MTS...]

iv. Quadro diagnostico evolutivo successivo all'ingresso [patologie attive intercorse (mediche, psichiatriche, dipendenza...): diagnosi, data diagnosi, trattamenti in corso; situazione sierologica HIV, HBV, HCV e MTS...],

v. Prestazioni erogate [data, tipologia, sede (in carcere, esterna ambulatoriale, esterna ospedaliera), professionista/specialista erogante; referti degli accertamenti]

B. Dati di struttura

Questa tipologia di informazioni hanno impatto sia dal punto di vista informativo che dal punto di vista gestionale. Infatti a supporto di decisioni sul trasferimento dei detenuti occorre anche la conoscenza logistica e organizzativa della struttura destinata ad accogliere il detenuto. Queste informazioni quindi devono essere normalmente gestite nelle cartella informatizzate regionali ed eventualmente aggiornare con tempistica più cogente il sistema informativo:

i. Strutture

* Tipologia: (Ambulatorio, Reparto, Centro Riabilitativo ...) Utilizzare classificazione ISTAT per le strutture attivate.

* Prestazioni erogabili (Elenco e descrizione)





PER COPIA CONFORME
FOGLI n° 12
04 DIC 2009

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

- * Dotazioni strumentali (Elenco e descrizione)
- * Orario Giornaliero di funzionamento
- * Presenza del personale. Per ciascuna figura professionale: qualifica e orario giorno/settimana/mese.

ii. Personale

- * Struttura di appartenenza
- * Qualifica (medico, psicologo, educatore professionale, infermiere professionale, assistente sociale ...)
- * Disciplina (psichiatria, medicina interna, gastroenterologia, radiologia ...)
- * Tipologia di contratto (Dipendente, convenzionato, a contratto)
- * Orario settimanale e numero giorni/settimana di presenza nella struttura

2.4 ASPETTI TECNOLOGICI E LOGISTICI

I locali ad uso sanitario che passeranno in comodato gratuito alle Asl competenti, si trovano in buona parte già cablate e integrate nella rete dell'amministrazione penitenziaria. L'informatizzazione della cartella sanitaria a regime deve prevedere la disponibilità del posto cablato in tutti gli ambienti in cui operano figure sanitarie.

Le scelte possibili percorribili da ciascuna regione in questo caso sono essenzialmente tre:

1) Allargamento della rete di Asl. Quest'opzione prevede che la parte cablata dei locali sanitari sia staccata dalla rete della giustizia e connessa alla rete geografica di asl condividendone quindi le politiche di sicurezza. In questo caso sono le politiche di connettività della singola regione che dovranno consentire la gestione unificata dell'applicativo fra strutture carcerarie appartenenti ad Asl diverse.

2) Lasciare il cablaggio esistente di competenza alla Giustizia (che si è dichiarata disponibile). In questo caso la rete penitenziaria è vista come unitaria sul sistema dal sistema regionale che dovrà concordare le modalità di comunicazione preferibilmente interfacciando il sistema regionale come regolatore degli accessi da parte delle singole Asl.

3) Creare la rete sanitaria penitenziaria regionale. In questo caso le strutture penitenziarie regionali sono collegate in un anello geografico logico dotato di autonomia che sviluppa politiche di integrazione sia con la rete sanitaria regionale (o delle singole asl) che con la rete della Giustizia. Sono evidenti in questo caso le settorializzazioni delle politiche di sicurezza. L'inserimento del server su cui è posizionato il software applicativo nella rete di sanità penitenziaria regionale ne consente una gestione specifica e protetta.

La rete della Giustizia metterà quindi a disposizione le politiche di connessione con la rete regionale di riferimento e/o con le singole Asl, che comunque dovrà essere realizzata almeno per condividere l'anagrafica amministrativa della Giustizia.

Per quanto riguarda il posizionamento del server che gestisce la cartella informatizzata regionale le possibili soluzioni sono:

- * singola Asl/Area Vasta;
- * Asl capofila/Regione;
- * Giustizia in un proprio CED con rapporto di servizio rispetto alla Regione.

Infine occorre dimensionare la dotazione dei posti di lavoro (personal computer) che devono seguire uno standard nei minimi di dotazione individuati in 1 computer/stanza o almeno 1 computer ogni 2 operatori contemporaneamente presenti.

ds






Documento composto da n. 06 facciate
 ALLEGATO come parte integrante alla del
 berazione n. 424 del 25 MAG. 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Ermenegilda Siniscalchi)

Allegato "3"


Scritto

Servizio III°: " Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2009/9-1



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 CSR: 0005393 P-2.17.4.10
 del 04/12/2009



Al Ministero del lavoro, della salute e
 delle politiche sociali
 - Gabinetto

Al Ministero della giustizia
 - Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
 - Gabinetto

Al Presidente della Conferenza delle
 Regioni e delle Province autonome
 c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle
 Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

LORO SEDI

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC).

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella riunione del 26 novembre 2009.

ISTITUTO POLIGRAFICO E BECCHI DELLO STATO S.p.A. - 5

Handwritten signature



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli 06 e di
 facciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
 Direzione Politiche della Salute"
 Pescara, li 10 MAG. 2010
Ermenegilda Siniscalchi

Il Segretario della Conferenza
 Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Handwritten signature: Ermenegilda Siniscalchi



Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008.

Rep. n. 84 - c.v. del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA


Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale prevede l'istituzione di un apposito Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al medesimo D.P.C.M. 1° aprile 2008;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel predetto Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 si prevede, tra l'altro, che tramite specifici Accordi vengono definiti la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte;

RILEVATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti necessari per supportare il programma di superamento graduale degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, dell'anzidetta Delibera della Conferenza Unificata del 31 luglio 2008, il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato paritetico interistituzionale sono comunicati al Tavolo di consultazione permanente di cui all'articolo 1 della medesima Delibera anche ai fini del successivo esame da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni, nel corso della riunione del Comitato svoltasi il 12 febbraio 2009, hanno consegnato un documento recante "Ipotesi per l'assunzione di responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale su salute mentale nelle carceri e gestione sanitaria degli OPG";

RILEVATO che, in esito agli approfondimenti condotti nella suddetta riunione, le Regioni medesime hanno successivamente predisposto una versione aggiornata del citato documento con tre allegati concernenti, rispettivamente, una elencazione di specifiche "aree di collaborazione" tra responsabili del Sistema sanitario e responsabili dell'Amministrazione penitenziaria, l'esposizione di talune problematiche connesse con la tematica afferente i modelli organizzativi all'interno degli OPG, talune proposte in materia di "territorialità" e, in particolare, di definizione dei criteri per l'individuazione delle competenze nei percorsi di dimissione;

VISTA la predetta nuova versione del documento in parola, la quale è stata esaminata dal Comitato nel corso della riunione del 6 maggio 2009;

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con lettera del 18 maggio 2009, ha inviato un documento, approvato dal Gruppo di lavoro ministeriale per lo studio delle problematiche relative al passaggio di competenze alle Regioni della gestione sanitaria degli OPG, recante: "Contributo alla discussione sul documento proposto dal gruppo di lavoro ristretto delle Regioni in sede di Comitato paritetico interistituzionale";

RILEVATO che, in relazione a tali osservazioni del Ministero della Giustizia, le Regioni hanno a loro volta elaborato un nuovo documento con talune proposte di lavoro, che è stato esaminato dal Comitato nel corso della riunione svoltasi il 3 giugno 2009 e che, con riguardo alle problematiche ed alle proposte di soluzione ivi evidenziate, è stata concordata l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro interno al Comitato medesimo;

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO E REGISTRAZIONE S.P.A. 5





CONSIDERATO che, in data 12 novembre 2009, le Regioni hanno inviato un documento elaborato dal predetto sottogruppo di lavoro concernente una proposta di accordo da sancire in Conferenza Unificata su talune questioni che rivestono carattere di particolare urgenza;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica del Comitato paritetico interistituzionale svoltasi in data 17 novembre 2009, i componenti del Comitato medesimo hanno congiuntamente elaborato ed approvato la versione definitiva dell'anzidetta proposta di accordo, che è stata diramata a cura della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con lettera in data 18 novembre 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Delibera della Conferenza Unificata del 31 luglio 2009 (Rep Atti N. 81/CU), lo schema di accordo in parola è stato comunicato al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria nel corso della riunione di quest'ultimo svoltasi in data 17 novembre 2009;


ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regione e le Province autonome e le Autonomie locali nei termini di seguito riportati:

Il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, in attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle CCC di cui all'allegato C del DPCM 1 aprile 2008, concordano quanto segue:

- 1- Sulla base di una ricognizione condotta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) risulta che nel mese di Giugno 2009 vi erano negli OPG 399 internati maschi e 14 donne dimissibili, in regime di proroga per mancanza di alternative all'esterno. Le regioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010, mediante un piano tra loro coordinato da avviarsi entro due mesi dalla approvazione del presente accordo, utilizzando anche le risorse rese disponibili dal Ministero della Salute per il finanziamento dei progetti regionali per gli obiettivi di piano;
- 2- Il Ministero della Giustizia – DAP si impegna ad inviare gli internati agli OPG secondo i bacini di utenza come ridefiniti al successivo punto 4, a partire da due mesi dalla





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- approvazione del presente accordo, fatte salve motivate eccezioni anche inerenti gravi ragioni di ordine e di sicurezza;
- 3- Al fine di prevenire contenziosi relativi alla attribuzione di competenza territoriale si conviene che il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) territorialmente competente per il singolo internato è individuato in quello presso il quale la persona aveva la residenza prima dell'ingresso nel circuito penitenziario; in caso di internati senza fissa dimora farà fede l'abituale dimora prima dell'internamento; in caso di contenzioso farà fede la ricostruzione della competenza fatta dall'Amministrazione Penitenziaria;
- 4- I bacini di utenza dei singoli OPG, individuati in via orientativa nell'allegato C al DPCM 1 aprile 2008, sono così ridefiniti:

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Utenza maschile delle seguenti regioni:

Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte

Utenza femminile delle seguenti regioni:

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, PPAA Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna

REGGIO EMILIA

Utenza maschile delle seguenti regioni:

Emilia-Romagna
PPAA Trento e Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Marche

MONTELUPO FIORENTINO

Utenza maschile delle seguenti regioni:

Toscana
Umbria
Liguria
Sardegna

CAMPANIA (NAPOLI E AVERSA)

Utenza maschile delle seguenti regioni:

Campania
Abruzzo
Molise
Lazio

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Utenza maschile delle seguenti regioni:

ISTITUTO COORDINAZIONE E SECCA DELLO STATO S.p.A. - S





Sicilia
 Calabria
 Basilicata
 Puglia

Utenza femminile delle seguenti regioni:

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

- 5- Al fine di realizzare quanto previsto dalle fasi II e III del percorso delineato nell'allegato C al DPCM 1 aprile 2008, si identificano e si adottano modelli organizzativi negli OPG e nelle strutture ad essi alternative, nonché si definiscono accordi tra il Ministero della Giustizia - DAP e le Regioni che insistono nei bacini sopra definiti.

L'applicazione di quanto concordato nei punti che precedono, i quali risultano tra loro interdipendenti e con obiettivi raggiungibili solo sinergicamente, sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia, del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali e delle Regioni e Province autonome, i cui risultati saranno verificati dal Comitato paritetico interistituzionale, anche al fine di individuare le misure correttive per apprestare soluzioni alle criticità eventualmente emergenti.

IL SEGRETARIO
 Cons. Ermenegilda Siniscalchi




IL PRESIDENTE
 On. Dott. Raffaele Fitto

PER COPIA CONFORME

F 0449 N. 5

04 DIC 2009

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO S.p.A. - 5



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Documento composto da n. 09 facciate
ALLEGATO come parte integrante alla del
parazione n. 424 del 25 MAG. 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Renzo Gafiani)




Renzo Gafiani

Allegato "4"
Sen te

Servizio III°: " Sanità e politiche sociali"

Codice sito 4.10/2009/8-1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005394 P-2.17.4.10
del 04/12/2009



Al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
- Gabinetto

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto

Al Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Al Gabinetto del Ministro per i rapporti
con le Regioni

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM

LORO SEDI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

[Handwritten signature]



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 09 e di 08
facciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute"

Pescara, il 10 MAG. 2010

Giuseppe Rodery



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano".

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella riunione del 26 novembre 2009.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano".

Rep. n. 84 - C U del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;





CONSIDERATO che nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti le strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano;

VISTA la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

VISTA la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

CONSIDERATO che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato Tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

RILEVATO che la versione definitiva del documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

RFitto

[Handwritten signature]





ALLEGATO A

STRUTTURE SANITARIE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

Tipologia delle strutture

Seguendo la vecchia classificazione del Ministero della Giustizia e relativa alle tipologie delle strutture sanitarie nella pregressa denominazione, è possibile distinguere:

- Centri diagnostico-terapeutici e rete ospedaliera esterna ex art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296.
- Reparti per HIV
- Reparti per disabili
- Servizi/sezioni/reparti di psichiatria (minorati psichici ed osservazione)
- Custodie attenuate per Tossicodipendenti
- Ambulatori interni
- Strutture sanitarie esterne

a) Centri clinici (art. 17, comma 4 DPR 230/2000)


L'acronimo C.D.T. (Centro Diagnostico Terapeutico o "centro clinico") ad oggi, indica una tipologia di strutture detentive finalizzate ad erogare un'assistenza sanitaria di differente e maggiore livello rispetto agli istituti penitenziari ordinari, in regime di "ricovero penitenziario" su richiesta anche dell'Autorità giudiziaria.

A tal proposito è necessario chiarire che l'Amministrazione penitenziaria e le Regioni si impegnano, per quanto di competenza, ad assicurare che i locali destinati ad uso sanitario, siano utilizzati specificamente ed esclusivamente a tal fine.

Attualmente nell'Amministrazione Penitenziaria sono presenti CDT presso gli istituti di Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina Coeli, Napoli Poggioreale, Napoli Secondigliano, Bari, Messina, Cagliari e Sassari.

Data questa premessa è possibile identificare 3 diverse categorie:

- 1) centri clinici necessari, insopprimibili, destinati in particolare ad ospitare prevalentemente detenuti sottoposti al regime del 41 bis, che attualmente interessano le regioni Lombardia (Milano Opera) ed Emilia Romagna (Parma), nonché i centri clinici destinati in particolare ad ospitare prevalentemente detenuti appartenenti al circuito A.S e collaboratori, che interessano le regioni Toscana (Pisa), Lazio (Roma Regina Coeli) e Campania (Napoli Secondigliano). I suddetti centri clinici possono subire variazioni sulla base di informazioni provenienti dagli organi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Per tali istituti si prevede la permanenza nonché l'impegno delle regioni ad una loro implementazione





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 2) centri clinici attualmente funzionanti: per tali istituti che, in fase attuale e nelle more di ipotesi alternative sono da considerarsi fondamentali, ma non vincolati, è necessario un preventivo accordo fra le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria per il loro utilizzo funzionale all'interno della rete assistenziale del SSR
- 3) centri clinici realizzati, ma non ancora funzionanti: Genova Marassi, Perugia, Catanzaro. Per tali istituti è necessario un accordo preventivo fra le Regioni interessate e l'Amministrazione penitenziaria per la loro attivazione o per un loro utilizzo alternativo

b) Reparti per detenuti HIV (art. 275, comma quater c.p.p.)

Allo stato sono attivi i reparti presso le sedi di Milano Opera, Genova Marassi, Rebibbia Nuovo Complesso e Napoli Secondigliano. Si conviene sulla necessità di mantenere e, ove necessario e previ accordi fra le Regioni e l'Amministrazione penitenziaria, estendere tale tipologia di strutture per consentire all'Autorità giudiziaria di valutare la possibilità di disporre la custodia cautelare o la detenzione in carcere nei confronti di detenuti affetti da tale patologia.

c) Reparti per detenuti disabili (art. 65 legge 354/1975)


"I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per un idoneo trattamento" (art. 65).

La disabilità esprime una grave criticità che, ancor prima di essere sanitaria e sociosanitaria è di natura giudiziaria, di esecuzione penale e di specifica gestione penitenziaria. Pur condividendo l'osservazione che gran parte dei trattamenti cd "riabilitativi" erogati ed erogabili all'interno del sistema penitenziario sono da collocarsi nel gruppo ampio dei LEA aggiuntivi (oggetto di attenzione delle Regioni per le ricadute di carattere finanziario) è da segnalare come non sembrano esservi significative alternative, posto che la disabilità in sé è una delle più frequenti motivazioni per provvedimenti custodiali alternativi anche per detenuti con episodi criminosi ad elevato allarme sociale o appartenenti ai circuiti della grande criminalità organizzata. Oltre, naturalmente, la gran parte dei trattamenti fiterapici/riabilitativi usualmente effettuati all'interno degli IIPP per problematiche artrosiche/post-traumatiche etc.

Attualmente sono presenti le strutture di Parma e Bari; è inoltre prevista l'apertura di un reparto con tale destinazione nel costituendo centro clinico di Catanzaro (qualora sia attivato) e presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Anche in questo caso l'eventuale modifica del panorama dell'offerta sanitaria e trattamentale non potrà che aversi al termine del monitoraggio congiunto ed in pieno accordo tra le Regioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

d) Sezioni per minorati psichici (art. 65 legge 354/1975)

Attualmente è presente una sola sezione per minorati psichici nella Casa di reclusione di Rebibbia. Al fine di una giusta collocazione giuridica e funzionale di questa struttura o per un'eventuale implementazione di questa tipologia di strutture, si conviene sulla necessità





dell'individuazione di una collocazione appropriata dei minorati psichici, rispondente al dettato normativo, stante la loro attuale presenza presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

e) reparti di osservazione psichiatrica (art. 112 comma 1, DPR 230/2000)

L'art. 112 DPR 230/2000 non prevede espressamente reparti o sezioni di osservazione psichiatrica, ma esclusivamente l'"accertamento delle condizioni psichiche" da svolgersi "nel medesimo istituto dove il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria".

L'Amministrazione Penitenziaria ha destinato appositi reparti allo svolgimento dell'osservazione psichiatrica. Attualmente reparti di osservazione psichiatrica sono stati realizzati nelle carceri di Monza, Torino, Bologna, Firenze, Roma Rebibbia, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Livorno e Napoli. Altri reparti sono stati approntati, ma non ancora aperti presso Verona, Piacenza e Lanciano.

La creazione di apposite sezioni per l'osservazione psichiatrica, è stata sino ad oggi, una delle possibili risposte al disagio psichico all'interno del carcere, ed è una delle possibili modalità di gestione e organizzazione del servizio psichiatrico intramurario che necessita di potenziamento all'interno del sistema carcere nel suo complesso.

Si conviene quindi sull'esigenza dell'implementazione del servizio psichiatrico negli istituti penitenziari, in modo da consentire l'osservazione psichiatrica tendenzialmente in sede. In particolare si evidenzia la necessità di potenziare il servizio psichiatrico nei reparti detentivi femminili, ove si registra una insufficienza di posti letto nelle strutture finora a disposizione dall'Amministrazione, anche in ragione dell'attuale sovraffollamento.

Nelle more di possibili diverse forme di organizzazione di tale servizio, si ritiene opportuno mantenere le strutture esistenti, sottolineando però al contempo la necessità che ogni ASL competente per ciascuna struttura penitenziaria provveda alla presa in carico psichiatrica.

f) Istituti o sezioni a custodia attenuata

All'esito del monitoraggio delle strutture sanitarie, e previo accordo fra le Regioni e l'Amministrazione della Giustizia, per l'eventuale cambiamento di destinazione d'uso, potrà essere presa in considerazione l'esigenza di una rivisitazione dell'attuale panorama degli istituti e sezioni per la custodia attenuata dei tossicodipendenti, in considerazione sia delle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, nonché dell'impegno che le Regioni devono affrontare in termini di risorse.

Sotto tale profilo, si potrebbe ipotizzare almeno una sede in ciascun ambito regionale.

g) Strutture sanitarie esterne (art. 7 legge 296/1993)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Al momento alcune regioni si sono dotate di questi specifici reparti ospedalieri detentivi, dotati di autonomia organizzativa e gestionale (Milano, Roma, Viterbo, Napoli). Tali reparti costituiscono un modello di integrazione tra gli aspetti sanitari ospedalieri e di tutela dell'ordine pubblico e della collettività, poiché assicurano standard assistenziali elevati e, al contempo, sono dotati di moderni sistemi di sorveglianza e di nuclei di personale di Polizia Penitenziaria appositamente formati e destinati ad assicurare la sicurezza dei ricoverati e degli stessi operatori.

Le azioni

- Ricognizione/monitoraggio

Fermo quanto suesposto in relazione alle strutture "indispensabili", di cui al paragrafo a) Centri clinici, punto 1, appare opportuno effettuare un'adeguata ricognizione a livello regionale delle strutture esistenti, delle tipologie e dello stato delle tecnologie per ridefinire congiuntamente una nuova mappatura nazionale di ciascun circuito di trattamento sanitario nel quale la tipologia delle singole strutture che verranno (ri)utilizzate e dovrà essere codificata in equivalenza di requisiti-autorizzazione-accreditamento alle altre analoghe.

- Definizione criteri

In analogia dovranno essere definiti criteri e modalità di ammissione oltre che le modalità di valorizzazione delle singole attività sanitarie, in relazione alle tipologie di "apparentamento" definite.

- Rete regionale

Alla luce di queste premesse sembra utile segnalare come necessaria, la differenziazione delle strutture sanitarie già in ambito regionale (ex c.d. "circuito sanitario") per una diversificazione dell'offerta sanitaria ed una sua razionalizzazione, dal livello di ambulatori di base al potenziamento di alcune strutture penitenziarie identificate. Questa redistribuzione delle risorse ha consentito, nella esperienza specificamente maturata, una offerta di maggiore gamma di prestazioni sanitarie in alcuni istituti di pena ai quali far assegnare i detenuti con problematiche sanitarie specifiche (rete sanitaria regionale ed interregionale).


- Rete nazionale

A livello nazionale, ovvero per macro-aree geografiche interregionali, sarebbe necessaria una rete di strutture sanitarie carcerarie che, avendo come nodi di interconnessioni gli istituti di riferimento sanitario regionale, comprenda sezioni specializzate per patologia (malattie infettive, disabilità, etc) nelle quali, e con modelli omogenei, assicurare ai detenuti ristretti le opportunità di terapia.

- Reparti ospedalieri

Questo approccio consente anche la rimodulazione della rete dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti di cui all' art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296 (GU n. 188 del 12 agosto 1993. ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri") che nelle varie realtà regionali hanno assunto ed assumeranno forme e tipologie comunque differenziate anche in relazione agli standard propri di ciascuna regione, alla rete ospedaliera esistente, alle problematiche di bilancio. Tali reparti devono essere inseriti nella rete sanitaria interna ai penitenziari. Pertanto nella rete in questione vanno compresi, laddove presenti, i reparti per detenuti con la valutazione della loro congruità con il resto della rete regionale e nazionale ed attività, ispirandosi a principi di razionalità.

Principi





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Il ripensamento del sistema deve ispirarsi ai seguenti principi:

- l'evento patologico acuto non può essere trattato all'interno delle strutture detentive, se non di lieve entità e di volta in volta la valutazione dell'opportunità del ricovero ospedaliero è del medico del presidio sanitario dell'istituto, sia esso di guardia medica, specialista o di medicina generale, il quale avanza la richiesta alle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente;
- in particolare, la terapia chirurgica in regime ordinario non è attuabile all'interno del sistema penitenziario, soprattutto in relazione alle procedure anestesologiche in narcosi o assimilabili; devono piuttosto, e compatibilmente con le strutture disponibili, essere potenziate le possibilità di chirurgia ambulatoriale e di day-surgery per tutte le patologie nelle quali i LEA e le singole discipline regionali prevedano siffatte modalità di erogazione;
- di converso, le patologie c.d. "croniche" devono trovare adeguato spazio di cura anche in ambito detentivo.



PER COPIA CONFORME

POZZI N. 7
04/01/2009





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Documento composto da n. 08 facciate.
ALLEGATO come parte integrante alla del
n. 624 del 25 MAG, 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Angelo Gariani)

Allegato "5"

DE 14
P

Senza

Servizio III°: " Sanità e politiche sociali"

Codice sito 4.10/2009/8-2

Presidenza del Consiglio dei Minist.
CSR 0005396 P-2.17.4.10
del 04/12/2009



Al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
- Gabinetto

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto

Al Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Al Gabinetto del Ministro per i rapporti
con le Regioni

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

LORO SEDI

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO DELEGAZIONE DI ROMA
18 DIC. 2009
Prot. N. 4001. II-37

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute - Pescara
21 GEN. 2010
Posiz. 1189/14



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 08 e di 08
facciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute".
Pescara, li 20 MAG 2010
Giuseppe Rodino

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

[Handwritten signature]



Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria".

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella riunione del 26 novembre 2009.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria".

Rep. n. 82 - CU del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA


Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro, l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per le problematiche afferenti l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

VISTA la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo di consultazione, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

VISTA la nuova versione del documento in parola elaborata dall'anzidetto sottogruppo di lavoro;

CONSIDERATO che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso della riunione del richiamato Tavolo di consultazione del 17 novembre 2009;

RILEVATO che la versione definitiva del documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione, è stata diramata con lettera in data 18 novembre 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali il documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



gh



ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSISTENZA AI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Premessa

È ormai un patrimonio consolidato anche nel nostro Paese l'idea che la salute non sia solo assenza di malattia, ma sia inscindibilmente collegata agli aspetti sociali e culturali che costituiscono il patrimonio di base di ogni Comunità. In questa ottica, prevenire, curare e riabilitare si muovono dentro un unico paradigma di promozione della salute teso a favorire l'empowerment individuale e collettivo.

Nel caso dei minori autori di reato, questa idea di salute porta a leggere i comportamenti antisociali e devianti come possibili espressioni di un disagio di natura psico-sociale risultante da una "carezza di salute", piuttosto che come il derivato di uno specifico ed esclusivo attributo individuale-soggettivo.

Anche il DPR 448/1988, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", prevede una impostazione siffatta, disegnando una organizzazione del Processo Penale Minorile volta a far uscire il prima possibile il minore dal circuito penale e attraverso un residuale ricorso alla detenzione a fronte di un marcato coinvolgimento della comunità, degli enti e delle istituzioni del territorio nella gestione delle problematiche adolescenziali, non solo penali.

Il DPR 448/1988 ha introdotto, a tal proposito, due importanti innovazioni che possono consentire l'integrazione, all'interno del processo di sviluppo adolescenziale, dell'esperienza di "transito" nel sistema penale, non solo limitando gli effetti dannosi di questa sulla costruzione dell'identità ma consentendo anche l'attivazione di processi di responsabilizzazione che incidano in modo significativo sul percorso attuale e futuro degli adolescenti e giovani adulti inseriti nel contesto penale.

Le innovazioni cui si accennava sopra riguardano le misure cautelari e l'istituto della messa alla prova.

Relativamente alle prime, la previsione di quattro possibilità di applicazione, dalle prescrizioni (art.20) che limitano la libertà personale solo per quanto attiene agli obblighi e/o divieti imposti dall'Autorità Giudiziarie Minorile (AGM), alla custodia cautelare in carcere (art. 23) applicabile in presenza di reati penalmente rilevanti, consentono di calibrare l'intervento giudiziario, orientato dalle esigenze processuali oltre che finalizzato alla tutela della collettività, anche sulle specifiche caratteristiche - personalologiche, relazionali, di inclusione/esclusione sociale - del soggetto minorenne.

L'applicazione della messa alla prova (art.28) si fonda sulla possibilità di attuare un progetto d'intervento, anche articolato e complesso, attraverso il quale attivare un processo di trasformazione delle condizioni personali, relazionali, sociali che costituiscono il contesto all'interno del quale l'evento-reato assume un significato.

L'integrazione degli interventi

Nel quadro sinteticamente delineato, si collocano gli interventi di ordine sanitario, che pur mantenendo la propria specificità, sono parte dell'intervento integrato socio-sanitario-educativo che si attua all'interno del contesto penale, che caratterizza ulteriormente la qualità dell'azione dei soggetti coinvolti.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

I "luoghi" nei quali tali interventi si attuano sono:

- il Centro di Prima accoglienza (CPA) ove i minorenni arrestati- fermati o accompagnati permangono per un massimo di 96 ore, in attesa dell'udienza del Giudice delle Indagini Preliminari di convalida dell'arresto;
- l'Istituto Penale per Minorenni (IPM) ove i minorenni in misura cautelare ex art.23 o condannati permangono per periodi più o meno lunghi;
- la comunità, dell'Amministrazione della Giustizia Minorile o privata convenzionata con questa, ove i minorenni possono essere collocati in misura cautelare ex art.22, in espiazione di pena -qualora vengano applicate misure sostitutive o alternative alla detenzione-, in messa alla prova, in misura di sicurezza;
- il luogo di residenza del minorenne qualora non vengano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale.

In ogni caso, i Servizi Minorili della Giustizia (CPA, IPM, USSM, Comunità), interagendo tra loro devono rispondere al mandato di affiancamento dell'Autorità Giudiziaria Minorile che si attua attraverso attività conoscitivo-valutative, progettuali, di controllo, frutto dell'interazione tra professionisti del servizio sociale, educatori, operatori sanitari e le sinergie promosse dai rispettivi servizi, enti, istituzioni.

Ciò considerando, appare indispensabile ottimizzare la presa in carico dei minori a partire da una valutazione multidisciplinare (che deve esser fatta da una equipe di operatori: medici, psicologi, educatori, assistenti sociali), da attuarsi anche in tempi successivi, che consenta di evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni "assistenziali" (sanitari, educativi, sociali) rispetto ai quali costruire un programma di presa in carico che preveda tutti gli interventi ritenuti necessari, individuando contestualmente gli enti e gli operatori responsabili della loro attuazione. Tutti gli interventi (sanitari, educativi, sociali) devono essere valutati periodicamente, sempre dalla medesima equipe di riferimento, in rapporto alla loro efficacia.

La valutazione multidisciplinare congiunta consente di attuare anche tutti gli interventi necessari a risolvere situazioni di urgenza.

Da ciò consegue che, in particolare per i soggetti minorenni e giovani adulti che presentano disturbi psicopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi, sono necessarie non solo una valutazione specialistica -che si integri con quelle di diversa natura- da realizzarsi anche in tempi relativamente brevi, ma anche eventualmente l'immediato collocamento in strutture di cura -si pensi ad esempio a soggetti che presentano sindromi acute- o comunque la previsione di interventi terapeutici.

Particolare attenzione si crede vada riservata ai provvedimenti giudiziari che prevedono il collocamento in comunità.

Le criticità che tuttora si rilevano sul piano delle integrazioni delle politiche degli interventi alimentano l'idea che il ricorso al collocamento in comunità possa essere l'unica risposta adeguata anche in termini di contenimento.

Dai dati disponibili, anche se la realtà nazionale si presenta eterogenea, il ricorso al collocamento in comunità, specie ex art.22 del DPR 448/1988, non appare spesso frutto di una valutazione il più possibile approfondita e congrua della situazione personale-familiare-sociale, oltre che penale, del minorenne.

Da ciò possono conseguire esperienze quanto mai dannose per i processi maturativi dei soggetti minorenni, quali il succedersi di inserimenti in diverse comunità, l'assenza di progettualità che dia un significato all'inserimento stesso, l'allontanamento unilaterale dal contesto familiare e sociale,

ISTITUTO FOLGORANDO E ZECCA NELLO STATO S.P.A. S.

gh





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

senza averne valutato le potenzialità di "contenitore favorevole" (tali contesti, adeguatamente "trattati" e sostenuti possono costituire i "luoghi" dell'intervento.

In questo scenario è utile sottolineare come il concetto di "sociale" debba essere declinato in due accezioni diverse. In primo luogo come sistema organizzato che eroga prestazioni sociali, con specifico riferimento alle competenze dei Comuni; in tale accezione va comunque ricordato che l'azione dei Comuni deve integrarsi, visto che ci stiamo occupando di bisogni complessi, con quella dei Servizi Minorili della Giustizia e dei Servizi Sanitari Specialistici.

In secondo luogo "sociale" è il paradigma di base per la lettura delle situazioni, così come viene anche richiamato da specifici riferimenti normativi, su tutti i combinati disposti dagli artt. 6 e 9 del già citato DPR 448/88¹. Muovendo da questo paradigma di base possono, di volta in volta emergere criticità di natura sia giudiziaria che sanitaria, a cui dare risposte appropriate. Va ancora una volta, sottolineata la peculiarità della condizione minorile e dell'evolutivezza dei processi di maturazione psichica che la caratterizza; ciò rende fondamentale e imprescindibile una modalità integrata d'intervento dei servizi, sia della giustizia, che del sociale, che del sanitario.

Occorre allora prevedere una rete di servizi coerente con la complessità dell'universo giovanile, garantendo una risposta ad ogni livello della espressione del disagio.

Ovviamente una organizzazione interattiva così delineata richiede una soluzione di responsabilità e competenza di ciascuna Istituzione coinvolta e, a seconda degli accordi e delle organizzazioni in ciascuna Regione, deve prevedere anche una definizione delle risorse in campo che ciascuna delle stesse, e sulla base di principi di appropriatezza, può destinare.

Accordi e Protocolli di collaborazione

Il quadro sopra delineato deve trovare un contesto attuativo in specifici accordi a livello regionale, previsti all'interno dei Protocolli di collaborazione interistituzionale². I contenuti di tali accordi riguardano, in estrema sintesi:

- quando, da chi, come e dove debba essere effettuata la valutazione delle condizioni del soggetto, anche dal punto di vista sanitario;
- come debbano configurarsi le strutture di cura, recupero, riabilitazione, tenendo presente come la progettualità rivolta alla fascia d'età di cui si tratta, minori e giovani adulti fino a 21 anni, non possa prescindere dalla progettazione anche di interventi educativi e di inclusione sociale;

¹ Art. 6 (servizi minorili): *In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.*

Art. 9 (accertamenti sulla personalità del minore) 1. *Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali dei minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.* 2. *Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.*

² Conferenza Unificata – Roma 20 novembre 2008 "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008





- come consolidare-attivare efficacemente processi di integrazione-strategica, progettuale, operativa- tra i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella presa in carico delle problematiche dell'area penale minorile.

Negli accordi regionali di cui sopra vanno individuati diversi percorsi terapeutici che devono sempre essere costruiti in raccordo fra i Servizi della Giustizia Minorile e quelli territoriali sociali e sanitari, tenendo conto di eventuali vincoli posti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, con il fondamentale coinvolgimento attivo del minore.

Sono da prevedere momenti di monitoraggio e verifica adeguatamente ravvicinati.

Per quanto riguarda l'inserimento in comunità, a seconda delle necessità del minore e dello specifico progetto di intervento, esso può avvenire in comunità educative, del sociale o in comunità terapeutica.

Considerando, da un lato, la complessità del processo valutativo da cui far scaturire un piano di interventi appropriati alle esigenze "assistenziali" del minore, e, dall'altro, l'esigenza della magistratura di emettere provvedimenti tempestivi, è opportuno attivare o implementare, in rete con le strutture già esistenti, il funzionamento di comunità con caratteristiche specifiche che possano garantire l'osservazione del minore già nella fase iniziale del percorso.

Questa particolare tipologia di comunità ha il compito di accogliere anche in situazione di urgenza il minore autore di reato, per il quale vi sia il sospetto di una condizione psicopatologica; la comunità dovrà svolgere, nel periodo di ospitalità del soggetto, una osservazione atta a chiarire la situazione clinica del soggetto, necessaria alla stesura di un programma terapeutico riabilitativo e l'eventuale inserimento in una struttura comunitaria residenziale, terapeutica o socio educativa, appropriata per le necessità "assistenziali" riscontrate.

In caso di situazioni più complesse e attinenti a situazioni di disagio psichico più gravi o in fase acuta, caratterizzate da psicopatologia rilevante, grave disagio psico-relazionale, gravi disturbi del comportamento e precarietà del supporto familiare, si ritiene appropriata una tipologia di comunità terapeutica finalizzata ad un intervento terapeutico riabilitativo personalizzato e continuativo, costantemente monitorato e verificato da una équipe multi professionale, integrato con i diversi servizi responsabili per il minore e con il coinvolgimento della famiglia laddove possibile.

Va segnalato che le comunità residenziali, amministrate e gestite dal Servizio Sanitario Nazionale sono obbligatoriamente soggette ai criteri di accreditamento previste dalle norme nazionali e regionali.


Le presenti linee di indirizzo vengono adottate allo scopo di orientare, nell'ambito della propria autonomia, la programmazione degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, e delle Autonomie Locali e la stesura degli accordi di collaborazione necessari per definire le forme di collaborazione fra servizi sanitari, servizi sociali e servizi della Giustizia minorile per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale.

ISTITUTO EDITORIALE E GRAFICO STABO S.p.A. - S



PER COPIA CONFORME

Fogli 1/6
04 DIC. 2009



DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 04.06.2010, n. 63:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Pollutri in favore di ditte diverse.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Pollutri a favore delle 11 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 18 datato 15/02/2010 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Pollutri di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 18 datato 15/02/2010 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Pollutri ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma

dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Pollutri e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato


ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



ELENCO N. 18

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Alfrancazione del canone somma da pagare	
				Foglio	Particella						Superficie
1	GIZZARELLI ADRIANO LOC. FONTICELLI, 4 - POLLUTRI	29/11/1955 A LANCIANO	POLLUTRI	13	292	0,14,50	159,50	4,79	47,85	52,64	159,50
					284	0,08,70	95,70	2,87	28,71	31,58	95,70
					380	0,09,80	107,80	3,23	32,34	35,57	107,80
						0,33,00	363,00	10,89	108,90	119,79	363,00
2	DI MARTINO DOMENICO LOC. MACCHIE - POLLUTRI (CH)	30/08/1939 A POLLUTRI	POLLUTRI	13	211	0,02,90	31,90	0,96	9,57	10,53	31,90
					358	0,14,00	194,00	4,62	46,20	50,82	194,00
					360	0,08,20	90,20	2,71	27,06	29,71	90,20
					362	0,03,70	40,70	1,22	12,43	13,43	40,70
					363	0,03,70	40,70	1,22	12,43	13,43	40,70
					364	0,04,50	45,50	1,49	14,85	16,34	45,50
					365	0,07,70	84,70	2,54	25,41	27,95	84,70
						0,44,70	481,70	14,75	147,51	162,26	481,70
3	CIERI GIOVANNI VIA COLLE MARINO, 56 - PESCARA	10/10/1946 A POLLUTRI	POLLUTRI	23	13	4,77,00	5.247,00	157,41	1.574,10	1.731,51	5.247,00
					15	0,02,80	30,80	0,92	9,24	10,16	30,80
					152	0,39,30	432,30	12,97	129,69	142,66	432,30
					153	0,30,60	336,60	10,10	100,98	111,08	336,60
					201	0,09,60	105,60	3,17	31,68	34,85	105,60
		0,09,50	107,50	3,29	32,34	35,57	107,50				
		5,69,10	6.260,10	187,80	1.878,03	2.065,83	6.260,10				
4	CERI ANTONIO VIA REPUBBLICA VASTESE, 12 - VASTO (CH)	30/10/1931 A POLLUTRI	POLLUTRI	11	291	0,03,80	41,80	1,25	12,54	13,79	41,80
					306	0,38,00	418,00	12,54	125,40	137,94	418,00
					309	0,00,20	2,20	0,07	0,66	0,73	2,20
					311	0,08,30	102,30	3,07	30,69	33,76	102,30
					4008	0,01,40	15,40	0,46	4,62	5,08	15,40
		0,52,70	579,70	17,39	173,91	191,30	579,70				
5	GIACOMUCCI PALMERINO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' AGRICOLTORI D'ABRUZZO LOC. S. GIACOMO - SCERNI (CH)	23/03/1945 A SCERNI	POLLUTRI	21	114	2,08,50	2.271,50	68,15	681,45	749,60	2.271,50
					115	0,05,20	57,20	1,72	17,16	18,88	57,20
					116	0,06,00	66,00	2,64	26,40	29,04	66,00
					122	0,03,20	35,20	1,06	10,62	11,62	35,20
					123	0,92,80	1.020,80	30,62	306,24	336,86	1.020,80

6	DI FALCO FELICE MARIA LOC. COSTE OSENTO - POLLUTRI (CH)	TOTALE	3.157,70	1.041,81	1.145,99	3.472,70	1.041,81	1.145,99	3.472,70
		POLLUTRI	0,68	224,73	247,20	749,10	224,73	247,20	749,10
		TOTALE	0,68	224,73	247,20	749,10	224,73	247,20	749,10
7	TARTAGLIA NICOLA LOC. CIVITA' - POLLUTRI (CH)	TOTALE	0,21	71,94	79,13	239,80	71,94	79,13	239,80
		POLLUTRI	0,07	2,44	26,86	81,40	2,44	26,86	81,40
		TOTALE	0,07	2,44	26,86	81,40	2,44	26,86	81,40
		POLLUTRI	0,01	6,90	6,90	20,90	6,90	6,90	20,90
		TOTALE	0,11	3,80	41,75	126,50	3,80	41,75	126,50
		POLLUTRI	1,81	59,06	68,48	1.995,40	59,06	68,48	1.995,40
		TOTALE	2,49	82,27	904,95	2.742,30	82,27	904,95	2.742,30
8	DI PIETRO ANNA DOMENICA LOC. MARTINA, 12/A - POLLUTRI (CH)	TOTALE	0,32	107,58	118,34	358,60	107,58	118,34	358,60
		POLLUTRI	0,32	107,58	118,34	358,60	107,58	118,34	358,60
9	PRESENZA GIUSEPPE LOC. RUZZO, 21/2 - TORINO DI SANGRO (CH)	TOTALE	0,16	54,78	60,26	182,00	54,78	60,26	182,00
		POLLUTRI	0,22	72,50	79,86	242,00	72,50	79,86	242,00
		TOTALE	5,10	168,44	1.862,82	5.614,82	168,44	1.862,82	5.614,82
		POLLUTRI	0,07	2,57	28,24	85,56	2,57	28,24	85,56
		TOTALE	0,00	0,22	0,80	2,42	0,22	0,80	2,42
		POLLUTRI	5,57	183,82	2.021,95	6.127,22	183,82	2.021,95	6.127,22
10	MARCUCCI LINDA VIA RUE DI PIANE, 10 - ATESSA (CH)	TOTALE	4,12	136,11	1497,19	4.536,95	136,11	1.497,19	4.536,95
		POLLUTRI	0,04	1,32	14,52	44,00	1,32	14,52	44,00
		TOTALE	0,00	0,21	2,35	7,15	0,21	2,35	7,15
		POLLUTRI	4,17	137,54	1.514,07	4.588,10	137,54	1.514,07	4.588,10
11	ZINI MARIA LUISA LOC. VACCARA, 21 - POLLUTRI (CH)	TOTALE	0,50	165,00	181,50	550,00	165,00	181,50	550,00
		POLLUTRI	0,50	165,00	181,50	550,00	165,00	181,50	550,00
		TOTALE	0,50	165,00	181,50	550,00	165,00	181,50	550,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dot.ssa Manzia DI MARZIO)

Manzia Di Marzio

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

V.I.S.T.O.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

(Valegnani)
IL DIRETTORE
(Dott. Gaetano VALENTE)

Gaetano Valente

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

Servizio Foreste e Fiumi

La presente copia composta di n. facciale, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, li 13/5/10

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mario Valente



DECRETO 04.06.2010, n. 64:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Guardiagrele in favore di ditte diverse.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore delle 4 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 15 datato 16/11/2009 rettificato il 11/05/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 15 datato 16/11/2009 rettificato il 11/05/2010 nonché effettuare l'affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di Guardiagrele a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di Guardiagrele ad

applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Guardiagrele e dalle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2


ELENCO N. 15

N. d'ordine	Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
			Foglio	Particella					
1	ALMONTIVITO NATO A GUARDIAGRELE IL 23/06/1884 ED IVI RESIDENTE IN VIA SCIORILLI, 25	GUARDIAGRELE	11	529	0,40,95 491,40	14,74 491,40	147,42 491,40	162,16 491,40	491,40
				576	0,11,30 135,90	4,07 135,90	40,68 135,90	44,75 135,90	135,90
	TOTALE			594	0,32,20 386,40	11,59 386,40	115,92 386,40	127,51 386,40	386,40
	ROSICA CAMILLO NATO A ZURIGO (SVIZZERA) IL 11/04/1979 E RESIDENTE A GUARDIAGRELE ALLA LOC. 2 S. LUCIA, 107	GUARDIAGRELE	1	529	0,07,40 88,80	2,66 88,80	26,64 88,80	29,30 88,80	88,80
				530	0,17,50 210,00	6,30 210,00	63,00 210,00	69,30 210,00	210,00
	TOTALE			743	0,03,10 37,20	1,12 37,20	11,16 37,20	12,28 37,20	37,20
	AURITI ENRICO NATO A GUARDIAGRELE IL 23/02/1862 ED IVI RESIDENTE IN LOC. PIANO FONDI, 288	GUARDIAGRELE	18	773	0,05,30 63,60	1,91 63,60	19,08 63,60	20,99 63,60	63,60
				777	0,26,60 318,20	9,58 318,20	95,76 318,20	105,34 318,20	318,20
	TOTALE				0,31,90 382,80	11,48 382,80	114,84 382,80	126,32 382,80	382,80
	DEL ROMANO GIOVINA NATA A GUARDIAGRELE IL 03/11/1920 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SANTA LUCIA E DEL ROMANO MARIA DONATA NATA A GUARDIAGRELE IL 15/04/1948 E RESIDENTE A RAPINO IN VIA TRAVERSA LUCINA, 12	GUARDIAGRELE	2	178	0,40,40 484,80	14,54 484,80	145,44 484,80	159,98 484,80	484,80
				198	0,03,60 45,60	1,37 45,60	13,68 45,60	15,05 45,60	45,60
	TOTALE				0,44,20 530,40	15,91 530,40	159,12 530,40	175,03 530,40	530,40
	PESCARA LI 16/11/2009 RETTIFICATO IL 11/05/2010						0,00	0,00	0,00

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(fig. Luigi De Colibus)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dot.ssa Marzia Di Marzo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pescara, il 13-5-20

DECRETO 04.06.2010, n. 65:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche nel Comune di Magliano dei Marsi in favore di ditta Di Luzio Maria Laura.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Magliano dei Marsi a favore della ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 2 datato 23/11/2009 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Magliano dei Marsi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 2 datato 23/11/2009 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Magliano dei Marsi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Magliano dei

Marsi a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Magliano dei Marsi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

DECRETO 04.06.2010, n. 66:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila (Paganica) in favore di ditta Cococetta Adolfo.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Comune di L'Aquila (Paganica) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" datato 16/03/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Comune di L'Aquila a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" datato 16/03/2010;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di L'Aquila;
- di autorizzare il Comune di L'Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma

dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Comune di L'Aquila e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	COCOCCHETTA ADOLFO LOC. VASCAPENTA - L'AQUILA	13/06/1933 A L'AQUILA	L'AQUILA	14	790	0,03,90	0,63	6,27	6,90	20,90
PESCARA LI 18/03/2010				TOTALE		0,03,90	0,63	6,27	6,90	20,90

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE
(Dott. Gaetano VALENTE)

Dr. *Giorgio Fausto Chiazzi*

Giorgio Fausto Chiazzi

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Lissa Marzia DI MARZIO)

Lissa Marzia Di Marzio

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
Servizio ~~Urbanistica~~ e Foreste

La presente copia composta di n. *1* fascicolo, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, li *17-5-20*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. Valente



DECRETO 04.06.2010, n. 67:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila in favore di ditta Angelini Emma.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L'Aquila a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 1/Bazzano datato 26/01/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L'Aquila a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 1/Bazzano datato 26/01/2010 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di L'Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di L'Aquila a reinvestire i proventi derivanti dalle affran-

cazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L'Aquila e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

DECRETO 04.06.2010, n. 68:

Legittimazione nel possesso di terre civiche nel Comune di L'Aquila (frazione Collebrincioni) in favore di ditta Valletta Angelina.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di L'Aquila (Frazione Collebrincioni) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" Elenco n. 1/Collebrincioni datato 28/01/2010 rettificato il 11/05/2010 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L'Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 1/Collebrincioni datato 28/01/2010 rettificato il 11/05/2010 ed a corrispondere gli stessi a favore dell'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Collebrincioni del Comune di L'Aquila;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di L'Aquila;

- di autorizzare il Comune di L'Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di L'Aquila e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila Li 04/06/2010

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO 1/COLLEBRINCIONI

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza ingiuntiva	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	VALLETTA ANGELINA, VIA ANTONIO QUINZI, 9 - L'AQUILA	01/12/1919 A LECCE DEI MARSI	L'AQUILA	70	37	0,08,10	1,34	13,37	14,70	44,55
			TOTALE			0,08,10	1,34	13,37	14,70	44,55

PESCARA LI 28/01/2010
RETTIFICATO IL 11/05/2010

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Marzia Di MARZIO)

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Ing. Luigi DE COLLIBUS)

CHIEDI INFORMATICA E SERVIZI
Servizio Informatica e Servizi
La presente è per esportazione di
Pescara, lì 18/5/2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AIA 09.04.2010, n. 160/55:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica A8IA n. 116755 del 31.03.2009. DITTA: Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s.. Sede impianto: loc. Bivio Casone Comune di Moscufo (PE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a).

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

**Art. 1
DI AGGIORNARE**

Omissis

a seguito di **modifica non sostanziale** l'autorizzazione integrata ambientale n. 116/55 del 31/03/09 rilasciata alla Ditta Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Foggia (FG) – c.da Posta Bassi – Loc.tà Arpinova s.s. 89 Km 196-390 persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Moscufo (PE) – loc. Bivio Casone per una capacità

produttiva massima di 75.995 capi per anno (1 ciclo/anno);

Art. 2

Il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 116/55 del 31/03/09 e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Fermo restando quanto riportato nel presente provvedimento, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 116/55 del 31/03/09.

*Omissis***Art. 7**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge alla Ditta Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s., con sede legale in Foggia (FG) – c.da Posta Bassi – Loc.tà Arpinova s.s. 89 Km 196-390, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, all'ARSA e al *B.U.R.A.* per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,

PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 15.04.2010, n. DA13/61:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Franco DE DONATIS.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

Visto il DPCM 31.03.98 che rappresenta l'atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio delle attività di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che viene espunta l'espressione “numero di iscrizione per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

Vista la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nel-

l'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”;

Ritenuto doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del 31.03.98;

Vista la richiesta del dott. Franco DE DONATIS, ns. prot. 3117/DA13 del 19/02/2010, per l'inserimento nell'elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Galliano ANGELINI, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, dott. Franco DE DONATIS (all. B);

Considerato che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.'96 e dal DPCM del 31.03.'98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

Preso atto della dichiarazione resa dal dott. Franco DE DONATIS in data 12/02/2010 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale al dott. Franco DE DONATIS, nato a Pescara il 17/03/1958 ed ivi residente, V.le Leopoldo Muzii, 75 – c.a.p. 65123, CF DNNFNC58C17G482Z;

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/72:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Andrea DI CESARE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

Visto il DPCM 31.03.98 che rappresenta l'atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio delle attività di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che viene espunta l'espressione “numero di iscrizione per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale”;

Vista la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalità e dei criteri per

la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”;

Ritenuto doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del 31.03.98;

Vista la richiesta del sig. Andrea DI CESARE, ns. prot. 5514/DA13 del 02/04/2010, per l'inserimento nell'elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Marco RISSO, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, sig. Ansrea DI CESARE (all. B);

Considerato che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.'96 e dal DPCM del 31.03.'98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

Preso atto della dichiarazione resa dal sig. Andrea DI CESARE in data 22/03/2010 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale al sig. Andrea DI CESARE, nato ad Asti il 15/06/1975

e residente in Pescara, Via Aldo Moro, 22 – c.a.p. 65129, CF DCSNDR75H15A479S;

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/73:

Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Christian FIDANZA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che individua all'art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del "tecnico competente" ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 "Modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

Visto il DPCM 31.03.98 che rappresenta l'atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l'esercizio delle attività di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che

viene espunta l'espressione "numero di iscrizione per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

Vista la Determina DF2/334 del 16.07.2003 "Approvazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

Ritenuto doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del 31.03.98;

Vista la richiesta del dott. Christian FIDANZA, ns. prot. 5326/DA13 del 31/03/2010, per l'inserimento nell'elenco dei "Tecnici competenti" della Regione Abruzzo nel campo dell'acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Graziano DI LUIGI, da cui si evince l'attività di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, dott. Christian FIDANZA (all. B);

Considerato che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.'96 e dal DPCM del 31.03.'98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

Preso atto della dichiarazione resa dal dott. Christian FIDANZA in data 16/03/2010 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale al dott. Christian FIDANZA, nato a Teramo il 17/04/1975 ed ivi residente, C.da Castrogno, 20 – c.a.p. 64100, CF FDNCRS75D17L103Z;

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 19.04.2010, n. DA13/74:

Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Luca PROFETA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che individua all’art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell’acustica ambientale;

Vista la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale”;

Visto il DPCM 31.03.98 che rappresenta l’atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l’esercizio delle attività di “tecnico competente” nel campo dell’acustica

ambientale;

Vista la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che viene espunta l’espressione “numero di iscrizione per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale”;

Vista la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;

Ritenuto doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del 31.03.98;

Vista la richiesta del sig. Luca PROFETA, ns. prot. 2837/DA13 del 16/02/2010, per l’inserimento nell’elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo dell’acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Donato COLOMBO, da cui si evince l’attività di collaborazione nel campo dell’acustica ambientale svolta dal richiedente, sig. Luca PROFETA (all. B);

Considerato che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.’96 e dal DPCM del 31.03.’98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

Preso atto della dichiarazione resa dal dott. sig. Luca PROFETA in data 12/02/2010 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione

ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale al sig. Luca PROFETA, nato ad Atri (TE) il 6/07/1980 e residente in L’Aquila, Via De Bartholomaeis, 9 – c.a.p. 67100, CF PRFLCU80L06A488N

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DA13/83:

Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica Ambientale della Regione Abruzzo – Riccardo BREDA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che individua all’art. 2 commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato ad operare nel campo dell’acustica ambientale;

Vista la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalità e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale”;

Visto il DPCM 31.03.98 che rappresenta l’atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l’esercizio delle attività di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale;

Vista la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che viene espunta l’espressione “numero di iscrizione per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale”;

Vista la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento delle attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;

Ritenuto doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del 31.03.98;

Vista la richiesta del dott. Riccardo BREDA, ns. prot. 5119/DA13 del 29/03/2010, per l’inserimento nell’elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo dell’acustica ambientale (all. A);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Paolo RUGGIERI, da cui si evince l’attività di collaborazione nel campo dell’acustica ambientale svolta dal richiedente, dott. Riccardo BREDA (all. B);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico Competente Massimo FRANCHI, da cui si evince l’attività

di collaborazione nel campo dell'acustica ambientale svolta dal richiedente, dott. Riccardo BREDA (all. B);

Considerato che la documentazione agli atti risponde alle modalità e ai criteri indicati dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.96 e dal DPCM del 31.03.'98 e dalla DF2/334 del 16.07.2003;

Preso atto della dichiarazione resa dal dott. Riccardo BREDA in data 28/02/2010 che autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalità previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconoscimento di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale al dott. Riccardo BREDA, nato a Bologna il 18/10/1971 e residente in Città S. Angelo (PE), Via Fosso Mammoccio, 13 – c.a.p. 65013, CF BRDRCR71R18A944N

La notifica all'interessato del riconoscimento della figura di "Tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n.
DA13/130, PROVVEDIMENTO/PROROGA
AUTORIZZAZIONE UNICA N. 35 del
26.03.2009:

Proroga del termine per l'inizio dei lavori

per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 8 MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via Raiale autorizzato con Autorizzazione Unica n. 35 del 26/03/2009. Società: FATER S.p.A. Via Alessandro Volta, 10 65129 Pescara.

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

- di prorogare il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale DN2/52 del 26/03/2009 di Autorizzazione Unica n. 35, per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 8 MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via Raiale, per la durata di 9 (nove) mesi dalla scadenza dello stesso ossia al 31/12/2010;
- di notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul *BURA* relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n.
DA13/131, PROVVEDIMENTO/PROROGA
AUTORIZZAZIONE UNICA N. 25 del
28/11/2008:

**Modifica del progetto autorizzato con Deter-
minazione n. DN2/268 del 28/11/2008
modificata con Determinazione n. DA13/110
del 07/08/2009. Società: Energeenica s.r.l.
Via del Mulino sn – loc. Monticchio 67100
L'Aquila.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in
questa sede si intende riportato:

Art. 1

di approvare in sostituzione del progetto au-
torizzato con Determinazione Dirigenziale n.
DN2/268 del 28/11/2008 il progetto sopra
elencato, agli atti del Servizio Politica Energeti-
ca, Qualità dell'Aria e SINA nonché allegato al
presente provvedimento.

Omissis

Art. 6

a) Il presente provvedimento viene redatto in
numero due originali di cui uno viene noti-
ficato, ai sensi di legge, alla Società Energe-
enica s.r.l. con sede legale nel Comune di
L'Aquila in Via del Mulino sn loc. Montic-
chio, nella persona del Legale Rappresen-

tante pro tempore;

b) Il Responsabile del Procedimento trasmette
copia del presente provvedimento ai sogget-
ti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla
pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del
dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammes-
so ricorso giurisdizionale al competente Tribu-
nale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 25.05.2010, n.
DA13/133, PROVVEDIMENTO/AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 78:

**Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla co-
struzione e all'esercizio di un impianto foto-
voltaico di potenza pari a 51,84 kWp da
ubicarsi nel Comune di Canosa Sannita (CH)
in località San Moro, foglio n. 8 particelle n.
43 e 300. Società: Impresa agricola indivi-
duale Picciano Luigi Via San Moro, 70 66010
Canosa Sannita (CH).**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Impresa agricola individuale Picciano Luigi con sede legale nel Comune di Canosa Sannita (CH) in Via San Moro n. 70, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 51,84 kWp da ubicarsi nel Comune di Canosa Sannita (CH) in località San Moro, foglio n. 8 particelle n. 43 e 300;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Impresa agricola individuale Picciano Luigi con sede legale nel Comune di Canosa Sannita (CH) in Via San Moro n. 70 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,

POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 01.06.2010, n.
DA13/149, PROVVEDIMENTO/AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 81:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 863 kWp da ubicarsi nel Comune di Cerchio (AQ) in località Contrada Santa Margherita, foglio n. 9 particelle n. 383, 384, 385 e 436 Società: Azienda Agricola Rivaverde di Luigi Stornelli Via Fontanelle Celano (AQ).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società AZIENDA AGRICOLA RIVAVERDE DI LUIGI STORNELLI con sede legale nel Comune di Celano (AQ) in Via Fontanelle, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 863 kWp da ubicarsi nel Comune di Cerchio (AQ) in località Contrada Santa Margherita, foglio n. 9 particelle n. 383, 384, 385 e 436;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società AZIENDA AGRICOLA RIVAVERDE DI LUIGI STORNELLI con sede legale nel Comune di Celano (AQ) in Via Fontanelle nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 03.06.2010, n.
DA13/150, PROVVEDIMENTO/AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 82:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 198 kWp da ubicarsi in c.da Santa Lucia al foglio 5 particella n. 4026 del Comune di Villamagna (CH). Società: Azienda Agricola Agricosimo di Proietto D.F. s.r.l. C.da Santa Lucia n. 11 66010 Villamagna (CH).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

la l'Azienda Agricola Agricosimo di Proietto D.F. con sede legale nel Comune di Villamagna (CH) in C.da Santa Lucia n. 11, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 198 kWp da ubicarsi in in c.da Santa Lucia al foglio 5 particella n°4026 del Comune di Villamagna (CH).

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, all'Azienda Agricola Agricosimo di Proietto D.F. con sede legale nel Comune di Villamagna (CH) in C.da Santa Lucia n. 11, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n.
DA13/155, PROVVEDIMENTO/AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 83:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5000 kWp da ubicarsi nel Comune di Bellante (TE) in località Sant'Angelo a Marano, foglio n. 17 particelle n. 258, 34, 293, 29, 10, 37 e 294; Società: MC Solar srl Via Sant'Eurosia Civitella del Tronto (TE).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società MC Solar srl con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE) in Via Sant'Eurosia di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5000 kWp da ubicarsi nel Comune di Bellante (TE) in località

Sant'Angelo a Marano, foglio n. 17 particelle n. 258, 34, 293, 29, 10, 37 e 294;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società MC Solar srl con sede legale nel Comune di Civitella del Tronto (TE) in Via Sant'Eurosia nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 07.06.2010, n.
DA13/156, PROVVEDIMENTO/AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 84:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto foto-

voltaico, denominato “Maloni”, di potenza pari a 997,92 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella Del Tronto (TE), foglio n. 3 particelle n. 69, 71. Società: Renit D Srl Via Traversa N.Sauro, 1 Giulianova (TE).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Società RENIT D srl con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Traversa N. Sauro 1, di seguito denominata “PropONENTE” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,92 kWp da ubicarsi nel Comune di Civitella del Tronto (TE), foglio n. 3 particelle n. 67 e 71;

Omissis

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società RENIT D srl con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Traversa N. Sauro 1, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammes-

so ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DA13/157,
PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA N. 34 del 24.03.2009:

Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica n. 34 rilasciata alla società Techprojects s.r.l., a favore della società Puglia New Energies N. 2 s.r.l.. Società: Puglia New Energies N. 2 S.r.l. Via Carlo Porta n. 3 21013 Gallarate (VA).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

- a) di volturare l'Autorizzazione Unica n. 34, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/50 del 24/03/2009, a favore della Società Puglia New Energies N. 2 S.r.l. con sede legale in Via Carlo Porta n. 3 a Gallarate (VA).

Art. 2

La Società Società Puglia New Energies N. 2 S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'art. 3 del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 34 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/50 del 24/03/2009.

Art. 3

La Società Puglia New Energies N. 2 S.r.l. ha l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 del dispositivo dell'Autorizzazione Unica n. 34, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/50 del 24/03/2009.

Art. 4

La Società Puglia New Energies N. 2 S.r.l. deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto.

Art. 5

- di notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul *BURA* relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE E ZOOTECHNICHE

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH21/2:

L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”, DGR n. 402, del 17/05/2010. Concessione di contributi in regime “de minimis” in favore degli Operatori della piccola pesca locale con unità da pesca di stanza nel porto di Ortona ed a quelli che esercitano la pesca del novellame per consumo e del “rossetto” nelle acque marine del Compartimento di Ortona. Approvazione Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007 (di seguito “Regolamento”), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo I, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Vista la nota PEMACQIV n. 34449 del 19/12/2007 della DG-Pesca, relativa alle modalità di applicazione del Regolamento con particolare riguardo al concetto di “beneficiario” ed alla istituzione, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 4 del Regolamento del registro informatico centralizzato relativo agli aiuti de minimis per il settore della pesca.

Considerato che, l'articolo 4 del Regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di comunicazione al beneficiario della natura dell'aiuto e la verifica che i singoli aiuti de minimis non eccedano, nel triennio, i 30 mila euro per beneficiario e complessivamente, per lo Stato Italia, i 94,325 milioni di euro;

Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2008/C84/06 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C84 del 3/4/2008;

Visto il Decreto Legislativo 26/05/2004, n.

154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Art.1, comma 2, della legge 7/3/2003, n. 38, che all'art. 6, sostituisce l'art.2 del Decreto Legislativo 18/5/2001, n. 226, e definisce la figura dell'imprenditore ittico;

Visto l'art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) relativo agli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Vista la L.r. 5/08/2004 n. 22, concernente "Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica", pubblicata sul *BURA* n. 22 Ordinario del 20 Agosto 2004 ed in particolare l'articolo 1 – Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca, di seguito, per brevità, denominato "Fondo";

Dato atto che con Ordinanza della Capitanea di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010, a decorrere dalla stessa data e sino al termine dei lavori di cui trattasi è stata vietata, nell'area marina in discorso, ogni attività estranea ai lavori in questione, compresa la pesca;

Considerato che la Giunta Regionale d'Abruzzo, con Deliberazione n. 402 del 17/05/2010, in conformità al positivo parere reso dalla Conferenza regionale della Pesca nella seduta del 9/4/2010, ha destinato la somma di euro 100.000,00 per la concessione di aiuti in regime "de minimis" ("aiuto de minimis 2010") a due specifici segmenti della marineria di Ortona, in conseguenza delle limitazioni alle attività della cosiddetta "piccola pesca costiera" e delle cosiddette "pesche speciali" del novellame da consumo, del bianchetto e del rossetto, dovute ai lavori di prelievo di sabbia nell'area marina ubicata immediatamente a sud-est del porto di Ortona sino al margine nord del promontorio di Acquabella, da utilizzare per il ripascimento morbido di alcuni tratti di costa del litorale abruzzese, e ne ha definito i criteri

generali di attuazione, demandando ad atti dirigenziali successivi l'esecuzione delle proprie determinazioni;

Vista la nota n. 001089 del 31/05/2010, del Direttore Generale della DG PEMAC del MI-PAF con la quale, in esito alla nota del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria n. 73545 del 21/04/2010, a seguito di verifiche effettuate ai sensi della vigente normativa Comunitaria in materia di aiuti de minimis, si autorizza la Regione Abruzzo ad applicare l'aiuto de minimis 2010;

Dato atto che i soggetti destinatari dell'aiuto in discorso sono gli Operatori economici della pesca professionale:

- a) autorizzati all'esercizio delle cosiddette "pesche speciali" di bianchetto e rossetto che abitualmente operano nell'area interessata dai suddetti lavori di scavo del fondale marino;
- b) autorizzati all'esercizio della cosiddetta "piccola pesca" con unità di navi da pesca di stanza nel porto di Ortona che aderiscano volontariamente ad un fermo totale e consecutivo delle attività di pesca della durata di 30 giorni;

Visto l'avviso pubblico relativo all'aiuto de minimis 2010, unito come Allegato 1) al presente Provvedimento e ritenuto di disporre l'approvazione e la conseguente pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e, a fini meramente notiziali, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Dato atto che le risorse necessarie, pari ad euro 100.000,00, sono disponibili sul Capitolo di spesa 142338 del Bilancio Regionale corrente e formeranno oggetto di distinti atti ai fini dell'impegno, della liquidazione e del pagamento delle somme dovute;

Vista la l.r. 14/09/1999 n. 77 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE l'avviso pubblico finalizzato al conferimento delle risorse relative all'aiuto de minimis 2010 unito come Allegato 1) alla presente Determinazione;
- 2) DI PUBBLICARE la presente Determinazione, in forma integrale, in data odierna, sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca e, a fini meramente notiziali, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 3) DI DARE NOTIZIA ai Componenti della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui alla L.R. 22/2004 dell'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel suddetto sito internet;
- 4) DI TRASMETTERE per conoscenza e per quanto di eventuale competenza il presente provvedimento al Servizio Politiche Regionali e di Cooperazione Interistituzionale - DA9, Via L. Da Vinci n 6 (Palazzo I. Silone).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio DI PAOLOAllegati:

- Allegato 1) – avviso pubblico;
- Allegato 2) – copia della Nota MIPAF n. 001089 del 31/05/2010.

Seguono allegati

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

AVVISO PUBBLICO

Concessione di contributi in regime “de minimis” in favore degli operatori della pesca locale in conseguenza dei lavori di escavazione e prelievo di sabbie dal fondale marino, avvenuti nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 10 maggio 2010, nell’area sita a sud-est del porto di Ortona e sino al margine nord del promontorio di Acquabella.



Articolo 1

Soggetti beneficiari

- 1) La Regione Abruzzo, in conseguenza delle limitazioni alle attività di pesca introdotte con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010 per ragioni di sicurezza alla navigazione in conseguenza dei lavori di prelievo di materiali sabbiosi sul fondale dell’area marina ubicata immediatamente a sud-est del porto di Ortona sino al margine nord del promontorio di Acquabella, (delimitata dalle seguenti coordinate WGS84: A) Lat 42°21’06.6057”N-Long 014°25’38.6974”E, B) 42°21’06.7644”N-Long 014°26’10.7246”E , C) 42°20’10.5896”N-Long 014°26’33.4505”E, D) 42°20’10.4333”N-Long 014°26’01.5492”E), acquisito il parere favorevole del Ministero competente circa il rispetto del massimale di spesa assegnato all’Italia ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007 , con il presente Avviso attiva una procedura di evidenza pubblica finalizzata a concedere alle Imprese di Pesca di cui ai successivi paragrafi a), b), c) e d) i sostegni economici in regime *de minimis* (Regolamento (CE) n. 875/2007) di cui al successivo articolo 2, di seguito, per brevità, denominati rispettivamente **“aiuto de minimis 2010 / Pesche Speciali”** e **“aiuto de minimis 2010 / fermo Piccola Pesca”**.
 - a) Imprese di pesca che esercitano la pesca tradizionale del novellame da consumo e del rossetto (di seguito “pesca speciale”) e che risultino in possesso dei requisiti appresso elencati:
 - i. Possesso di partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Ortona;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debtrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti; ;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di pubblicazione del presente avviso pubblico e la data di erogazione del contributo ammesso), e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell’aiuto percepito;
 - vii. imprese che:
 - 1) abbiano esercitato pesche speciali nel biennio 2008 e 2009 in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero competente;
 - 2) abbiano dichiarato, nello stesso periodo, gli specifici quantitativi di pescato alla competente Autorità Marittima ;
 - 3) siano in possesso, per l’anno 2010, dell’autorizzazione per la pesca del novellame per consumo e del rossetto;

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 4) siano armatrici, per l'intero periodo autorizzato in licenza, delle medesime unità da pesca indicate nella stessa licenza;
 - 5) svolgano abitualmente l'attività di pesca speciale nell'area marina interessata dai lavori di prelievo delle sabbie (cava sottomarina) di Ortona come sopra delimitata;
- b) Cooperative di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii , iii, iv, v, vi e vii , della precedente lettera a) e che documentino:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanzano istanza;
 - che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.
- c) Imprese di pesca armatrici di unità da pesca di stanza nel porto di Ortona aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, non autorizzate all'utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella Tabella 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione come modificato dal Regolamento (CE) n. 1799/2006 , in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- i. partita IVA;
 - ii. iscrizione al Registro Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Ortona;
 - iii. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - iv. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente , applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - v. non siano debentrici nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti;
 - vi. ottemperino al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e la data di erogazione del contributo ammesso) e si impegnino, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
 - vii. eseguano un fermo pesca volontario, della durata di 30 giorni continuativi, nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Avviso e il 31/10/2010, mediante deposito, presso l'Autorità Marittima Competente, dei documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per le unità per le quali sia stato rilasciato, anche del libretto di controllo del consumo di combustibile;
 - viii. il fermo sia effettuato da una unità di pesca regolarmente armata ed equipaggiata (ai sensi dell'articolo 164 Codice di Navigazione) alla data di inizio dell'interruzione volontaria dell'attività di pesca, che fosse, alla data di avvio dei lavori di escavazione (20/02/2010), di stanza nel porto di Ortona, iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca e nel Compartimento Marittimo di Ortona, che abbia effettuato complessivamente almeno 75 giorni di pesca sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009 .
- d) Cooperative di pescatori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti ii , iii, iv, v, vi, vii e viii, della precedente lettera c) e che documentino:
- il rapporto associativo alla data del 20/02/2010 di ciascun pescatore per il quale avanzano istanza;

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- che il prodotto dagli stessi pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata dalle barche interessate al contributo, è stato regolarmente fatturato nell'anno 2009.

Articolo 2**Risorse disponibili e determinazione del contributo**

Le risorse stanziare sono complessivamente pari ad euro 100.000,00 (euro centomila/00).

Le Imprese di pesca e i pescatori associati in Cooperative della piccola pesca, in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui al precedente articolo 1, lettera a) e b), possono beneficiare di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca.

Le Imprese di pesca e i pescatori associati in Cooperative della piccola pesca in possesso rispettivamente dei requisiti di cui al precedente articolo 1, lettera c) e d) possono beneficiare di un contributo di importo non superiore ad euro 5.000,00 per unità da pesca.

L'aiuto spettante sarà quantificato in misura paritaria ed erogato in unica soluzione, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso e, nel caso dell'aiuto per fermo pesca, dell'avvenuta effettuazione di esso secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, paragrafo 3).

Nel caso di istanze presentate per il tramite delle Cooperative della piccola pesca ex L. 250/58, i cui soci lavoratori risultino armatori di unità da pesca, le stesse cooperative provvederanno a ripartire le risorse spettanti, distintamente per unità da pesca, ai soggetti armatori delle navi da pesca interessate.

Le somme assegnate dovranno essere ripartite, alla "parte", tra l'armatore e i marittimi, secondo quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
rispettivamente .

L'aiuto de minimis 2010/Pesche speciali e l'aiuto de minimis 2010/fermo Piccola Pesca sono cumulabili per una stessa unità di nave da pesca, nel tetto massimo di cui al Regolamento CE 875/07.

Articolo 3 (termini e modalità di presentazione delle istanze)

Le istanze redatte, a seconda del caso che ricorre, in conformità agli **allegati A, B, C e D (fax simili di domanda)**, corredate di tutta la documentazione in essi indicata, devono essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente in orario d'ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) al Servizio Attività Ittiche e Zootecniche della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Ufficio Monitoraggio e Controllo e Politiche Ittiche Nazionali e Regionali, Via Catullo, 17 - 65127 Pescara nel termine di venti giorni, **a decorrere dal giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del presente Avviso sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca.**

Articolo 4 (fasi del procedimento)

Il Servizio Attività Ittiche e Zootecniche procede all'istruttoria delle istanze inviate a mezzo raccomandata postale A/R o pervenute a mano entro i termini di cui al precedente articolo 3,

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e al riscontro del possesso dei requisiti previsti, e determina, distintamente per tipologia di aiuto:

1) nel caso di soggetti richiedenti l'aiuto de minimis 2010 / Pesche Speciali :

- gli ammessi, i non ammessi, le relative unità di navi da pesca;

2) nel caso di soggetti richiedenti l'aiuto de minimis 2010 / Piccola Pesca:

- gli ammessi (subordinatamente all'esecuzione del periodo di fermo delle attività di pesca indicato in domanda), i non ammessi, le relative unità di navi da pesca;

Il Servizio potrà richiedere agli interessati integrazioni documentali ovvero chiarimenti che dovessero rendersi necessari in corso di istruttoria, ovvero sulla base di specifiche disposizioni normative o regolamentari, assegnando a tal fine il termine decadenziale di 15 giorni.

Gli esiti delle valutazioni saranno notificati agli interessati e saranno inoltre pubblicati, distintamente per tipologia di aiuto, sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca.

Dopo l'avvenuta effettuazione del fermo pesca, ove risultino economie, le residue risorse saranno ripartite paritariamente tra gli ammessi fino alla concorrenza, per tipo di aiuto, dell'importo massimo di 5000,00 Euro.

Articolo 5 (modalità di esecuzione del fermo pesca volontario)

Il fermo pesca volontario, della durata di 30 giorni consecutivi, dovrà essere effettuato dopo la pubblicazione dell'Avviso secondo le modalità stabilite nell'articolo 3 e dovrà essere effettuato mediante deposito, presso l'Autorità Marittima di Ortona, dei documenti di bordo (ruolino di bordo, licenza di pesca e libretto del consumo di combustibile dell'unità da pesca interessata) indicando quale motivazione del fermo la seguente dicitura : “ **fermo pesca volontario - DGR 402/2010**”: detta dicitura dovrà essere annotata, a cura dell'Autorità Marittima Competente, nella specifica sezione del ruolino di bordo dell'unità di nave da pesca oggetto di fermo.

Resta fermo che ove il fermo pesca volontario sia eseguito prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi da soggetto/unità da pesca che non venga riconosciuto come ammissibile, non darà luogo ad alcun beneficio.

Nei 15 giorni che seguono il termine di esecuzione del periodo di fermo pesca volontario, gli armatori delle unità di navi da pesca che hanno effettuato il fermo inviano direttamente o per il tramite della Cooperativa di piccola pesca ex L. 250/58 per il tramite della quale hanno prodotta istanza ai sensi del presente Avviso pubblico, a mezzo lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Monitoraggio e Controllo e Politiche Ittiche Nazionali e Regionali, copia fotostatica della parte del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca da cui risulta l'avvenuto deposito di esso presso l'Autorità marittima di Ortona per il periodo dichiarato in domanda e/o ammesso e l'avvenuta apposizione, sullo stesso, della dicitura “**fermo pesca volontario - DGR 402/2010**”. E' facoltà dell'Amministrazione regionale verificare, anche mediante richiesta di informazioni alla Capitaneria di Porto Competente, l'avvenuta effettuazione del fermo pesca annotato nei relativi documenti di bordo delle navi interessate.

Articolo 6 (pubblicizzazione)


Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

Il Presente Bando viene pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet dedicato alla pesca professionale www.regione.abruzzo.it/pesca, sul portale regionale (tra le News) e ne viene data notizia ai Componenti titolari della Conferenza Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui alla L.R. 22/2004 dell'avvenuta pubblicazione nei suddetti siti a mezzo fax.

Allegati:

- ALLEGATO A - *Fax simile di modello di domanda - Aiuto de minimis 2010/Pesche speciali – Impresa di pesca.*
- ALLEGATO B - *Fax simile di modello di domanda - Aiuto de minimis 2010/Pesche speciali – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.*
- ALLEGATO C - *Fax simile di modello di domanda - Aiuto de minimis 2010/fermo Piccola pesca – Impresa di pesca.*
- ALLEGATO D - *Fax simile di modello di domanda - Aiuto de minimis 2010/fermo Piccola pesca – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.*

Il Dirigente del Servizio
Attività Ittiche e Zootecniche



Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.**ALLEGATO A***Fax simile di modello di domanda**Aiuto de minimis 2010/Pesche speciali – Impresa di pesca.*

Alla Regione Abruzzo
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
 Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
 Servizio Attività Ittiche e Zootecniche
 VIA CATULLO, 17
 65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
 Oppure consegna diretta.

Oggetto: richiesta contributo *de minimis* di cui alla D.G.R. n. 402 del 17/05/2010 per esercenti la pesca speciale del novellame per consumo e del “rossetto” nel Compartimento Marittimo di Ortona.

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante
 dell'impresa di pesca denominata _____

avente sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA QUANTO SEGUE

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISO),
- 2) di essere armatrice, dal 1/01/2008 alla data odierna, della seguente unità di nave da pesca:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____
 con il seguente segmento di operatività¹:

¹ Indicare se trattasi di Costiera locale oppure di Costiera ravvicinata.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

_____, Iscritta al R.I.P. di
_____, n. _____,

- 3) di essere in possesso di partita IVA numero:.....;
- 4) di aver esercitato , con la predetta unità da pesca, negli anni 2008 e 2009 attività di pesca speciale del “novellame per consumo” e/o del “rossetto” entro le tre miglia dalla costa del Compartimento di Ortona in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero Competente e di aver pescato e comunicato alle Autorità Marittime Competenti i seguenti quantitativi :
 - anno 2008 : kg di rossetto; Kg di bianchetto; altro
 - anno 2009: kg di rossetto; Kg di bianchetto; altro
- 5) di essere in possesso, per l’anno 2010, di regolare autorizzazione alla pesca di novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque del Compartimento marittimo di Ortona per il periodo dal 15/02/2010 al 15/04/2010 e di essere armatore, per lo stesso periodo, dell’unità da pesca (nave) indicata nella medesima autorizzazione,
- 6) di svolgere abitualmente l’attività di pesca speciale del novellame per consumo e/o del rossetto nell’area marina oggetto di limitazione dell’attività di pesca di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010,
- 7) di aver ricevuto , in relazione all’unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2), durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altro Ente Pubblico, i seguenti aiuti a titolo di de minimis:
 - anno 2008 € _____ descrizione _____
 - anno 2009 € _____ descrizione _____
 - anno 2010 € _____ descrizione _____
- 8) di non avere in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- 9) di non essere debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell’istanza;
- 10) di ottemperare al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di adozione della determinazione DH21/2 del 8/6/2010 e la data di pagamento del contributo ammesso) e di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell’aiuto percepito;
- 11) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea , del 24/7/2007;

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 12) di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e pertanto, di applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 13) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 14) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare.

ALLEGA

i seguenti documenti ed attesta che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:

- 1) copia fotostatica della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validità dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
- 2) copia fotostatica del/i ruolino/i di equipaggio relativo/i al periodo compreso dal 1/01/2008 e sino al 31/05/2010 dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
- 3) copia fotostatica del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della propria Impresa di pesca,
- 4) copia fotostatica dell'autorizzazione per la pesca speciale del novellame per consumo e del rossetto rilasciata dal Ministero competente relativamente all'anno 2010,
- 5) copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla all'articolo 2 (determinazione del contributo) , paragrafo 1) dell'AVVISO.

Data _____

Firma per esteso ², Il/i legale/i Rappresentante/i:

1) Nome e Cognome: _____

² Nel caso di Società di Fatto, l'istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi della società.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

ALLEGATO B

Fax simile di modello di domanda

Aiuto de minimis 2010/Pesche speciali – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
Servizio Attività Ittiche e Zootecniche
VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
oppure consegna diretta.

Oggetto: richiesta contributo *de minimis* di cui alla D.G.R. n. 402 del 17/05/2010 per esercenti la pesca speciale del novellame per consumo e del “rossetto” nel Compartimento Marittimo di Ortona.

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante

della Cooperativa denominata _____

avente sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- 1) di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) di presentare istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 2 (determinazione del contributo) paragrafo 1) dell’AVVISIO in nome e per conto dei soci della stessa Cooperativa in relazione alle unità di navi da pesca di cui gli stessi sono armatori, aventi le caratteristiche riportate nelle allegate “SCHEDE – Socio armatore” ;
- 3) che la Cooperativa è in possesso del n. di partita IVA:..... ,
- 4) che la Cooperativa non ha in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata,
- 5) che la Cooperativa non è debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell’istanza,
- 6) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti richiesti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007,

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 7) che la Cooperativa ottempera a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e pertanto, di applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 8) che la Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 9) che la Cooperativa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare,
- 10) di **ALLEGARE** n..... Schede-Socio armatore (originali) complete della documentazione ivi indicata dei seguenti soci (denominazione e CF):

•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....

- 11) di **ALLEGARE** inoltre dichiarandone la conformità agli originali in proprio possesso:

- copia fotostatica dello statuto della Cooperativa,
- copia fotostatica del certificato di iscrizione, in carta semplice e in corso di validità , alla CCIAA della Cooperativa ,
- copia fotostatica del libro soci,
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità .

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

Che tutte le unità da pesca riportate nelle allegate "SCHEDE – Socio armatore" , debitamente sottoscritte dagli stessi, e i relativi soci armatori delle stesse unità, siano ammessi ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui all'articolo 2 (determinazione del contributo) primo paragrafo dell'AVVISO e che gli stessi aiuti siano erogati direttamente a questa Cooperativa mediante versamento al conto corrente intestato a questa Cooperativa individuato come segue:

Cod. IBAN: presso Istituto di

Credito Agenzia di


Data _____

Il legale Rappresentante:

firma: _____

Ulteriori documenti allegati (descrivere):

.....



Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

ALLEGATO B - SCHEDE - Socio armatore

Fax simile di modello di domanda

Aiuto de minimis 2010/Pesche speciali – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.

Nome e Cognome del socio/i _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Armatore/i della seguente unità navale:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____

con il seguente segmento di operatività ³

_____, iscritta al R.I.P. di

_____, n. _____,

Dichiara:

1) di aver esercitato, con la predetta unità da pesca, negli anni 2008 e 2009 attività di pesca speciale del "novellame per consumo" e/o del "rossetto" entro le tre miglia dalla costa del Compartimento di Ortona in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero Competente e di aver pescato e comunicato alle Autorità Marittime Competenti i seguenti quantitativi :

- anno 2008 : kg di rossetto; Kg di bianchetto; altro

- anno 2009: kg di rossetto; Kg di bianchetto; altro

2) di essere in possesso, per l'anno 2010, di regolare autorizzazione alla pesca di novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) nel acque del Compartimento marittimo di Ortona per il periodo dal 15/02/2010 al 15/04/2010 ed è armatore, per lo stesso periodo, dell'unità da pesca (nave) autorizzata nella medesima autorizzazione,

3) di svolgere abitualmente l'attività di pesca speciale del novellame per consumo e del rossetto nell'area marina oggetto di divieto delle attività di pesca di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010,

³ Indicare se trattasi di Costiera locale oppure di Costiera ravvicinata.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

4) di aver ricevuto, in relazione alla predetta unità da pesca, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altro Ente Pubblico, i seguenti aiuti a titolo di de minimis:

- anno 2008 € _____ descrizione _____
 - anno 2009 € _____ descrizione _____
 - anno 2010 € _____ descrizione _____

5) di essere socio della Cooperativa

avente sede in Via
 alla data del 20/02/2010 e alla data odierna.

6) che il prodotto pescato , frutto dell'attività di pesca esercitata con la suddetta unità di nave da pesca interessata al contributo, nell'anno 2009, è stato regolarmente commercializzato in nome e per conto della predetta Cooperativa mediante regolare DDT, scontrino, ricevuta, fattura o altra documentazione equivalente e risulta regolarmente contabilizzato dalla stessa Cooperativa,

7) di delegare il Legale Rappresentante della suddetta Cooperativa di piccola pesca a presentare istanza di contributo ed a riscuotere i relativi contributi di cui alla DGR 402/2010 e all'avviso pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010,

8) di non essere debitore nei confronti della regione Abruzzo di contributi, a qualunque titolo percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza,

9) di ottemperare al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di pubblicazione dell'AVVISO pubblico approvato con Determina DH21/2 del 8/6/2010, e la data di pagamento del contributo ammesso) e di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;

10) di ottemperare, per quanto applicabile alla propria condizione di armatore, a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e, in particolare, di applicare le leggi di sicurezza sul lavoro;

11) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea , del 24/7/2007;

12) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;

13) di non essere in possesso di un proprio numero di partita IVA;

14) di **ALLEGARE** i seguenti documenti e di **ATTESTARE** che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:

- 1) copia fotostatica della licenza di pesca e/o delle attestazioni provvisoria in corso di validità dell'unità da pesca per la quali si richiede il contributo,

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 2) copia fotostatica del/i ruolino/i di equipaggio relativo/i al periodo compreso dal 1/01/2008 e sino al 31/05/2010 dell'unità di nave da pesca per la quale si richiede il contributo,
- 3) copia fotostatica delle autorizzazioni per la pesca speciale del novellame per consumo e del rossetto rilasciate dal Ministero competente e relative all'anno 2010,
- 4) copia fotostatica di un proprio documento identificativo in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla all'articolo 2 (determinazione del contributo) primo paragrafo dell'AVVISO.

Data _____

Firma per esteso ⁴, Il/i legale/i Rappresentante/i del soggetto armatore dell'unità da pesca:

1) Nome e Cognome: _____

⁴ Nel caso di Società armatoriale di Fatto, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi della società armatoriale.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

ALLEGATO C

Fax simile di modello di domanda

Aiuto de minimis 2010/Piccola pesca – Impresa di pesca.

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
Servizio Attività Ittiche e Zootecniche
VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
oppure consegna diretta.

Oggetto: richiesta contributo *de minimis* di cui alla D.G.R. n. 402 del 17/05/2010 per esercenti la pesca con unità di navi da pesca di stanza nel porto di Ortona aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri non autorizzate all'utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella Tabella 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 e s.m.i..

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante

dell'impresa di pesca denominata _____

avente sede legale in _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA QUANTO SEGUE

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) di essere armatrice, dal 1/01/2008 alla data odierna, della seguente unità di nave da pesca:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____

con il seguente segmento di operatività ⁵

⁵ Indicare se trattasi di Costiera locale oppure di Costiera ravvicinata.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

_____, iscritta al R.I.P. di

_____ n. _____,

- 3) di svolgere abitualmente, mediante la predetta unità di nave da pesca, l'attività di pesca nell'area marina oggetto di interdizione delle attività di pesca di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010,
- 4) che unità di nave da pesca, meglio descritta al suddetto paragrafo 2), è stata, abitualmente, nel corso dell'anno 2009, di stanza nel porto di Ortona e che la stessa, alla **data del 20 febbraio 2010, era di stanza nel medesimo porto**, che la stessa risultava iscritta al registro comunitario delle navi da pesca, nei registri navali del Compartimento Marittimo di Ortona, e che ha effettuato, con detta unità da pesca, nel biennio 2008-2009 le seguenti giornate di pesca come dimostrato dai documenti di bordo della stessa unità:
- anno 2008 giornate di pesca effettuate n. ,
- anno 2009 giornate di pesca effettuate n. ,
- 5) che, alla data odierna, la suddetta unità da pesca è regolarmente armata ed equipaggiata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della Navigazione,
- 6) di voler effettuare, con l'unità di nave da pesca indicata al suddetto paragrafo 2), un fermo volontario e continuativo, della durata di 30 giorni, delle attività di pesca nel seguente periodo e comunque non oltre il 31/10/2010⁶:
- dal al
- 7) di impegnarsi ad effettuare il predetto fermo pesca volontario, mediante deposito, presso l'Autorità Marittima di Ortona, dei documenti di bordo dell'unità da pesca (ruolino, licenza di pesca e libretto del consumo di combustibile) indicata al precedente paragrafo 2) dichiarando al Personale dell'Autorità Marittima competente la seguente motivazione: "**fermo pesca volontario - DGR 402/2010**",
- 8) di essere a conoscenza che l'eventuale esecuzione del fermo pesca in mancanza della preventiva autorizzazione del Servizio Regionale competente potrà comportare il parziale o totale disconoscimento del contributo de minimis previsto qualora lo stesso Servizio dovesse accertare la mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso,
- 9) di aver ricevuto, in relazione all'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2), durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altro Ente Pubblico, i seguenti aiuti a titolo di de minimis:
- anno 2008 € _____ descrizione _____
- anno 2009 € _____ descrizione _____
- anno 2010 € _____ descrizione _____
- 10) di essere in possesso di partita iva n. ;

⁶ Indicare la data di inizio (gg/mm/aaaa) e la data di fine (gg/mm/aaaa) del fermo pesca prescelto. Detto periodo dovrà essere di 30 giorni continuativi di calendario, dovrà essere successivo al 18/6/2010 e dovrà concludersi non oltre il 31/10/2010.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 11) di non avere in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- 12) di non essere debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
- 13) di ottemperare al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di pubblicazione dell'AVVISO approvato con Determinazione DH21/2 del 8/6/2010 e la data di pagamento del contributo ammesso) e di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;
- 14) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007;
- 15) di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e pertanto, di applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 16) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 17) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
- 18) di ALLEGARE i seguenti documenti e di ATTESTARE che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:
 - a) copia fotostatica della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validità dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
 - b) Copia fotostatica del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della propria Impresa di pesca,
 - c) copia fotostatica del/i ruolino/i di equipaggio relativo/i al periodo compreso dal 1/01/2008 e sino al 31/05/2010 dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
 - d) copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla all'articolo 2 (determinazione del contributo) secondo paragrafo dell'AVVISO.

Data _____

Firma per esteso ⁷, Il/i legale/i Rappresentante/i:

1) Nome e Cognome: _____

⁷ Nel caso di Società di Fatto, l'istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi alla società.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

ALLEGATO D

Fax simile di modello di domanda

Aiuto de minimis 2010/fermo Piccola pesca – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Emigrazione
Servizio Attività Ittiche e Zootecniche
VIA CATULLO, 17
65127 PESCARA

Invio: Raccomandata postale A/R
oppure consegna diretta.

Oggetto: richiesta contributo *de minimis* di cui alla D.G.R. n. 402 del 17/05/2010 per esercenti la pesca con unità di navi da pesca di stanza nel porto di Ortona aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri non autorizzate all'utilizzo degli attrezzi trainati elencati nella Tabella 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 e s.m.i..

Il sottoscritto _____

nato a _____ Provincia _____ il _____

Codice fiscale _____ in qualità di Legale rappresentante

della Cooperativa denominata _____

avente sede legale in _____
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamata dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA:

- 1) di aver preso visione dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010, pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca (di seguito denominato AVVISIO),
- 2) di presentare istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 2 (determinazione del contributo) secondo paragrafo dell'AVVISIO in nome e per conto dei soci della stessa Cooperativa di piccola pesca in relazione alle unità di navi da pesca di cui gli stessi sono armatori, aventi le caratteristiche riportate nelle allegate SCHEDE – Socio armatore ;
- 3) che la Cooperativa è in possesso di partita IVA n. :,
- 4) che la Cooperativa non ha in corso procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;
- 5) che la Cooperativa non è debitrice nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza;
- 6) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007;

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 7) che la Cooperativa ottempera a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e pertanto, di applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 8) che la Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 9) che la gestione delle unità da pesca oggetto della presente richiesta di contributo è effettuata dalla Cooperativa e/o effettuata dai soci armatori delle unità da pesca interessate per conto di quest'ultima;
- 10) che la Cooperativa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
- 11) di ALLEGARE n. Schede Socio armatore (originali) dei seguenti soci (denominazione e CF):

•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....
•	CF.....

- 12) Di ALLEGARE inoltre , dichiarandone la conformità agli originali in proprio possesso :
 - copia fotostatica dello statuto della Cooperativa,
 - copia fotostatica del certificato di iscrizione, in carta semplice, alla CCIAA della Cooperativa ,
 - copia fotostatica del libro soci,
 - copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità .

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

Che tutte le unità da pesca riportate nelle allegate Schede – Socio armatore e i relativi soci armatori siano ammessi ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui all'articolo 2 (determinazione del contributo) secondo paragrafo dell'AVVISO e che gli stessi aiuti siano erogati, previo accertamento dell'avvenuta effettuazione del periodo di fermo pesca dagli stessi indicati, secondo le modalità stabilite dal Servizio Regionale Competente direttamente, a questa Cooperativa mediante versamento al conto corrente intestato alla Cooperativa medesima e individuato come segue:

Codice IBAN:

presso Istituto di Credito

Agenzia di Via n.....

Data _____

Il legale Rappresentante

firma: _____

Ulteriori documenti allegati (descrivere):

.....

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

ALLEGATO D - SCHEDA - Socio armatore

Fax simile di modello di domanda
Aiuto de minimis 2010/fermo Piccola pesca – Pescatori in Cooperativa di piccola pesca L. 250/58.

Nome e Cognome del socio/i _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Armatore/i della seguente unità navale:

Nome nave _____

Numero UE _____ iscritta al n° _____

del R.N.M.&G. di _____ (numero _____), con licenza di pesca e/o

attestazione provvisoria in corso di validità n° _____ rilasciata in data _____

Abilitata al/i sistema/i di pesca _____

con il seguente segmento di operatività⁵ _____, iscritta al R.I.P. di

_____ n. _____,

DICHIARA:

- 1) di svolgere abitualmente, mediante la predetta unità di nave da pesca, l'attività di pesca nell'area marina oggetto di interdizione delle attività di pesca di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 7/2010 del 20/02/2010,
- 2) che la predetta unità di nave da pesca è stata abitualmente, nel corso dell'anno 2009, di stanza nel porto di Ortona e che la stessa alla **data del 20 febbraio 2010, era di stanza nel medesimo porto**, risultava iscritta nei registri navali del Compartimento Marittimo di Ortona, e di aver effettuato, con detta unità da pesca, negli anni 2008 e 2009, le seguenti giornate di pesca come dimostrato dai documenti di bordo della stessa unità:
 - anno 2008 giornate di pesca effettuate n.....,
 - anno 2009 giornate di pesca effettuate n.....,
- 3) che, alla data odierna la suddetta unità da pesca è regolarmente armata ed equipaggiata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della Navigazione,

⁵ Indicare se trattasi di Costiera locale oppure di Costiera ravvicinata.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

- 4) di voler effettuare con la suddetta unità di nave da pesca un fermo volontario, della durata di 30 giorni continuativi di calendario, delle attività di pesca nel seguente periodo:
dal al⁹,
- 5) di impegnarsi ad effettuare il predetto fermo pesca volontario, mediante deposito, presso l'Autorità Marittima di Ortona, dei documenti di bordo (ruolino, licenza di pesca e libretto del consumo di combustibile) dell'unità da pesca sopra indicata dichiarando quale motivazione del fermo la seguente dicitura : “ **fermo pesca volontario - DGR 402/2010**”,
- 6) di essere a conoscenza che l'eventuale esecuzione del fermo pesca in mancanza della preventiva autorizzazione del Servizio Regionale competente potrà comportare il parziale o totale disconoscimento del contributo de minimis previsto qualora lo stesso Servizio dovesse accertare la mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso,
- 7) di aver ricevuto , in relazione all'unità da pesca sopra indicata, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altro Ente Pubblico, i seguenti aiuti a titolo di de minimis:
- anno 2008 € _____ descrizione _____
- anno 2009 € _____ descrizione _____
- anno 2010 € _____ descrizione _____
- 8) di essere socio della Cooperativa
avente sede in alla data del 20/02/2010 e alla data odierna,
- 9) che il prodotto pescato, frutto dell'attività di pesca esercitata con la suddetta unità di nave da pesca interessata al fermo pesca volontario, nell'anno 2009 è stato regolarmente commercializzato in nome e per conto della predetta Cooperativa mediante regolare DDT, scontrino, ricevuta, fattura o altra documentazione equivalente e risulta regolarmente contabilizzato dalla stessa Cooperativa,
- 10) di non essere debitore nei confronti della regione Abruzzo di contributi indebitamente percepiti, e non ancora restituiti, alla data di presentazione dell'istanza,
- 11) di delegare il Legale Rappresentante della suddetta Cooperativa a presentare, in relazione alla propria unità di nave da pesca, come sopra indicata, la relativa istanza di contributo ed a riscuotere i relativi contributi di cui alla DGR 402/2010,
- 12) di non essere in possesso di partita IVA,
- 13) di ottemperare al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca, durante il periodo di sovvenzione (che si intende articolato tra la data di pubblicazione

⁹ Indicare la data di inizio (gg/mm/aaaa) e la data di fine (gg/mm/aaaa) del fermo pesca prescelto. Detto periodo dovrà essere di 30 giorni continuativi di calendario, dovrà essere successivo al 8/6/2010 e dovrà concludersi non oltre il 31/10/2010.

Allegato 1) - Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

dell'AVVISO pubblico approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010 e la data di pagamento del contributo ammesso) e di impegnarsi, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, alla restituzione integrale dell'aiuto percepito;

- 14) di essere a conoscenza che la concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle procedure e dei massimali di cui al Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione Europea , del 24/7/2007;
- 15) di ottemperare, per quanto applicabile alla propria condizione di armatore, a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. e, in particolare, di applicare le leggi di sicurezza sul lavoro;
- 16) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
- 17) di ALLEGARE i seguenti documenti e di ATTESTARE che gli stessi sono conformi agli originali in proprio possesso:
 - a) copia fotostatica della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria in corso di validità dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
 - b) copia fotostatica del/i ruolino/i di equipaggio relativo/i al periodo compreso dal 1/01/2008 e sino al 31/05/2010 dell'unità da pesca indicata al precedente paragrafo 2),
 - c) copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

CHIEDE

di essere ammesso ai benefici del sostegno finanziario, in regime de minimis, di cui alla all'articolo 2 (determinazione del contributo) secondo paragrafo dell'AVVISO approvato con Determinazione DH21/2 del 8/06/2010.

Data _____

Firma per esteso ¹⁰, Il/i legale/i Rappresentante/i:

1) Nome e Cognome: _____

¹⁰ Nel caso di Società di Fatto, l'istanza deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i Comproprietari. In tal caso dovranno essere allegati i documenti di identità di tutti i componenti partecipi alla società.

ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DIR. 2 DEL 8/06/2010.

#6512 P. 212 1105



Roma,

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Few
3/16

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E
DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC IV

Alla Regione Abruzzo
Direzione politiche agricole e di
sviluppo rurale, forestale, caccia e
pesca emigrazione
Servizio Economia Ittica e
Programmazione Venatoria - DI/08
Uff. monitoraggio pol. ittiche DI 8A
Via Catullo n. 17
65127 PESCARA

glu
04-06-10

Prot.

DG PEMAC
Prot. Uscita del 31/06/2010
Numero: 001089
Classifica



**OGGETTO: Aiuti concessi nel settore della pesca in regime "de minimis".
"Aiuto de minimis 2010" (Abruzzo), importo preventivato: euro 100.000,00.**

Con riferimento alla nota n. 73545 del 21 aprile 2010 di codesta Regione, si rappresenta quanto segue.


Per quanto di competenza, si autorizza la Regione in indirizzo ad erogare, in regime de minimis e nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie vigenti, la somma di euro 100.000,00, per attivare un aiuto straordinario a favore delle imprese della piccola pesca costiera, di stanza nel porto di Ortona, a seguito del danno causato ai fondali marini ed alle risorse ittiche pescabili dai lavori di escavazione finalizzati al ripascimento del litorale.

Con l'occasione si prega di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Ce n. 875 del 2007 in materia di sorveglianza di tali aiuti: comunicazione al beneficiario della natura dell'aiuto, presa in considerazione degli aiuti de minimis già ricevuti, compilazione delle informazioni sugli aiuti concessi, ecc.

Ciò detto, si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare le procedure di cui alla nota n. 34449 del 19 dicembre 2007 che ad ogni buon fine si allega ed, in particolare, quella per l'immissione dei dati nel registro informatico centralizzato relativo agli aiuti in questione.

Tanto premesso, si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/506/Usi Civici:

L.R. n. 25/88. Comune di SULMONA (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE
FORESTALI, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

-OMISSIS-

DETERMINA

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto come da deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2010 in agro del Comune di SULMONA (AQ);
- 2) di autorizzare il Comune di SULMONA (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone

annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di SULMONA e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di SULMONA; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di SULMONA; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di SULMONA con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

- 5) di fare obbligo al Comune di SULMONA di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di SULMONA (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della

iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/507/Usi Civici:

L.R. n. 25/88. Comune di SECINARO (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO 2007/2013-.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

-OMISSIS-

DETERMINA

1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di SECINARO (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale di SECINARO n. 10/2010;

- 2) di autorizzare il Comune di SECINARO (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di SECINARO e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di SECINARO; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di SECINARO; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di SECINARO con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) di fare obbligo al Comune di SECINARO di

reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

- 6) di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di SECINARO, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 08.06.2010, n. DH7/508/Usi Civici:

L.R. n. 25/88, art. 16 – Autorizzazione alla concessione in gestione di terre civiche. Comune di BUGNARA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

- per quanto sopra esposto:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati con coltura attuale a bosco e contrassegnati con simbolo "A", nell'elenco particellare approvato dal Comune di BUGNARA con atto n. 28 datato 26.3.2010;
- 2) di autorizzare il Comune di BUGNARA a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale COLLE ROTONDO con sede legale in Bugnara (AQ) con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell'incremento e della valorizzazione del

demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di BUGNARA; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico dell'Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell'Autorità Forestale Regionale; h) nell'atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l'esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di BUGNARA, ed inoltre, l'atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

- 3) di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.* alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di BUGNARA, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
*SERVIZIO EMERGENZE,
INTERVENTI E VOLONTARIATO*

DETERMINAZIONE 31.05.2010, n. DR2/39:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONI all'ALBO REGIONALE – ANNO 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile", con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione – prevenzione che a quelle più strettamente collegate all'emergenza, sempre, in ogni caso, nell'ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;

Visto in particolare l'art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle

Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;

Vista la L.R. 13/6/1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l'ambito di applicazione e favorendo l'iscrizione all'Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;

Visto l'art. 5 comma 4 della L.R. 14/12/1993 n. 72 che, modificando l'art. 11 della precedente L.R. 20/7/1989 n. 58, prevede che "l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla esecutività del relativo decreto";

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, re-

cante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", ed in particolare:

- l'art. 24, comma 2 – lett. c) -, che attribuisce al Dirigente del Servizio "..... l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi"
- l'art. 46, comma 1, che dispone " Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la quelle della presente Legge e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali."

Dato atto che a seguito della istruttoria per l'anno 2010 sono risultate in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 25 del 1991, e dall'art. 5 della L.R. 14/12/1993 n. 72, ed aventi titolo all'iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di volontariato le Organizzazioni di seguito indicate:

1. "PRO LOCO DI COPPITO"
Via Ciavola s.n.c.
c/o Casale Murata Gigotti Fraz. Coppito
67100 L'AQUILA (AQ)
2. "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI GIOIA DEI MARSÌ"
C/O COMUNE
P.zza Savoia
67055 GIOIA DEI MARSÌ (AQ)
3. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo "Maurizio Rosato" Lanciano
66034 LANCIANO (CH)
4. "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E S. VINCENZO VALLE ROVETO"
Via S. Francesco, 1
67052 BALSORANO (AQ)
5. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo "Morrone" S. Benedetto dei Marsi
Via Leopardi
67058 SAN BENEDETTO DEI MARSÌ (AQ)
6. "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE " DI PERETO
Corso Umberto I, 49
67064 PERETO (AQ)
7. "PROTEZIONE CIVILE DI OCRE"

Via Della Libertà, s.n.c.

67040 OCRE (AQ)

8. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo "Castiglione Messer Marino"
Via Felice Lonzi, 22
66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)
9. "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE " – CASTIGLIONE A CASAURIA
Via San Rocco, 9
65020 CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)
10. "L'AQUILA 2009 ONLUS "
VIA SALLUSTIO, 4
C/O MUNICIPIO
67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)
11. "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SANT'EGIDIO DI CIVITAQUANA"
P.za Umberto I, 7
65010 CIVITAQUANA (PE)

Dato atto della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- con decorrenza immediata sono iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione civile le seguenti Organizzazioni:

	DENOMINAZIONE	LEGALE RAPPRESENTANTE
1)	"PRO LOCO DI COPPITO " Via Ciavola s.n.c. c/o Casale Murata Gigotti Fraz. Coppito 67100 <u>L'AQUILA (AQ)</u>	MARINUCCI MARINA
2)	"GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI GIOIA DEI MARSÌ" C/O COMUNE P.zza Savoia 67055 <u>GIOIA DEI MARSÌ (AQ)</u>	SINDACO PRO - TEMPORE
3)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Gruppo "Maurizio Rosato" Lanciano 66034 <u>LANCIANO (CH)</u>	DI MENNO DI BUCCHIANICO ANTONIO
4)	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E S. VINCENZO VALLE ROVETO" Via S. Francesco, 1 67052 <u>BALSORANO (AQ)</u>	LANCIA MAURO ROCCO

- 5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo "Morrone" S. Benedetto dei Marsi
Via Leopardi
67058 SAN BENEDETTO DEI MARSIS (AQ) TARQUINI EMIDIO FEDERICO
- 6) "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE " DI PERETO
Corso Umberto I, 49
67064 PERETO (AQ) SINDACO PRO - TEMPORE
- 7) "PROTEZIONE CIVILE DI OCRE"
Via Della Libert , s.n.c.
67040 OCRE (AQ) DI STEFANO LUIGI
- 8) ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Gruppo "Castiglione Messer Marino"
Via Felice Lonzi, 22
66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) IAVICOLI ALFONSO
- 9) "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTE-
ZIONE CIVILE " – CASTIGLIONE A CASAURIA
Via SAN ROCCO, 9
65020 CASTIGLIONE A CASAURIA (PE) SINDACO PRO - TEMPORE
- 10) "L'AQUILA 2009 ONLUS "
Via SALLUSTIO, 4
c/o MUNICIPIO
67012 CAGNANO AMITERNO (AQ) DE FELICE STEFANO
- 11) "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SANT'EGIDIO
DI CIVITAQUANA"
P.za Umberto I, 7
65010 CIVITAQUANA (PE) CELLI ENZO

- di dare comunicazione dell'Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20.7.89 N. 58;
la presente ordinanza sar  pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L'Aquila, li. 31 MAG. 2010

Dott. Ing. Federico D'Aulerio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 04.06.2010, n. DI3/40:

Cava di ghiaia località “Piano la Roma” del Comune di Pennapiedimonte (CH). Ditta: SIROLI DOMENICO (CH). Autorizzazione proroga cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

E' accolta la richiesta di proroga di anni 5 (cinque) della ditta **SIROLI DOMENICO** nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via S. Lucia, 204 – Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH), a decorrere dalla data di scadenza del Decreto Regionale N. 27 del 07.06.2001 alle ulteriori seguenti condizioni:

il recupero dei gradoni dovrà avvenire con una differenza di un gradone tra quello di coltivazione e quello di ripristino, con tecniche di ingegneria naturalistica come concordato con il CFS di Chieti;

la presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 16.06.2010;

Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dai predetti Provvedimenti, Comunale N. 1623 del 04.06.97, Regionale N.27 in data 07.06.2001 e relativi allegati.

I

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N. 1199/1971);

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 09.06.2010, n. DI3/41:

Cava di ghiaia in località “Madonna della Libera” del Comune di Pretoro (CH). Ditta Sacci S.p.A. con sede in Via di Villa Massimo, 47 – Roma. Autorizzazione Proroga e Voltura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, la ditta Sacci S.p.A., con sede legale in Roma Via di Villa Massimo n.47, è autorizzata alla proroga temporale per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Madonna della Libera” nel Comune di Pretoro (CH) distinta in catasto al foglio n.4 particelle nn. 174, 175, 176, 177, 186, 187, 188, 349, 350, 352, 351,353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 609, 610, 638, 640, 677, 713, 714, 716, 720, 725, 727 e 728, fino al 28/7/2011.

Restano invariate tutte le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE 09.06.2010, n. DI2/47:

“Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla delibera CIPE del 5 agosto 1998 – Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all’art. 16, comma 1, della Legge 266 del 7 agosto 1997” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 568 del 12 ottobre 2009 e pubblicato sul BURA n. 57 del 6 novembre 2009. - Approvazione esiti graduatoria -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1998 n. 100 recante *“Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all’art. 16, comma 1 della legge 266/97”*;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1031 del 31 ottobre 2008 con la quale è stato approvato il progetto strategico Regionale per le agevolazioni di cui alla predetta legge;

Vista altresì, la nota prot. n. 1538 del 25 marzo 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l’approvazione del Progetto strategico della Regione Abruzzo ed è stato concesso un contributo di € 2.342.700,00 confermato con Decreto n. 11 dell’8 aprile 2009 dello stesso Ministero, per una spesa complessiva di € 4.685.400,00 di cui il 50% cofinanziato con fondi regionali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 12 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo per un finanziamento complessivo di € 4.685.400,00;

Considerato che la quota a carico della Regione Abruzzo pari a € 2.342.700,00 risulta iscritta al Capitolo 282453 del Bilancio 2009 denominato *“Cofinanziamento regionali di progetti Comunitari e Nazionali in materia di Commercio”*;

Vista la Determinazione del Dirigente del

Servizio Sviluppo del Commercio DI2/ del ottobre 2009 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.685.400,00 nel modo seguente:

- Euro 2.342.700,00 – fondi statali sul capitolo n. 252456 del bilancio 2009, denominato *“Assegnazioni dello Stato per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio di cui all’art. 16, comma 1 L 266/97”*;
- Euro 2.342.700,00 – fondi regionali sul capitolo n. 282453 del bilancio 2009, denominato *“Cofinanziamento regionali di progetti Comunitari e Nazionali in materia di Commercio”*;

Considerato che a seguito dell’emanazione del Bando sono regolarmente pervenute numero **194** domande riferite alle tre tipologie di interventi;

Considerato che l’istruttoria delle domande viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, dall’Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche, del Servizio Sviluppo del Commercio della Direzione Sviluppo Economico e che lo stesso Ufficio procede a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i soggetti beneficiari, nonché la completezza e i contenuti della documentazione prodotta;

Dato atto che l’Ufficio Collegamenti con altri Enti Studi e Ricerche si è avvalso durante l’istruttoria di un gruppo di lavoro, costituito con ordine di servizio in data 11.01.2010 e integrato in data 27.01.2010 formato da: Luana Sardini, Raffaele D’Intino, Letizia Mariani e Fiorina marinucci e coordinato da Liliana Ciallella

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo Bando, il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio approva con propria determinazione, su proposta dell’Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche che ha effettuato l’istruttoria, l’elenco dei progetti in base ai criteri previsti, con l’indicazione dell’entità del

preventivo ammissibile a contributo e l'individuazione della somma del contributo concedibile;

Vista, pertanto, la relazione dell'Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche, allegato al presente atto (**allegato A**), trasmessa a conclusione dell'istruttoria con nota prot. n. 8256/C dell' 8 giugno 2010 contenente, tra l'altro, gli elenchi dei progetti ammessi alle tipologie degli interventi del Bando:

Elenco A) "intervento 1"

dall'intervento 1 sono stati esclusi i Comuni di Tornareccio, Avezzano, Pianella, Canosa Sannita e Bisegna, in quanto i proponenti non partecipano alla realizzazione del progetto con una quota non inferiore a 150.000,00 euro come richiesto dal bando.

Elenco B) "intervento 2"

dall'intervento 2 è stato escluso il consorzio "Mille vetrine" di S. Salvo, in quanto i soggetti privati sono 9 invece di 10 come previsto dal bando.

Elenco C) "intervento 3"

dall'intervento 3 sono stati esclusi i Comuni di Villetta Barrea, Ovindoli e Ortona dei Marsi in quanto le domande non sono state

presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Considerato che per la formazione delle graduatorie sono stati attribuiti i punteggi e le priorità elencati nel paragrafo "Ammissibilità degli interventi e priorità" di cui al predetto Bando;

Considerato che, ai sensi del Bando approvato con delibera della Giunta Regionale n. 568 del 12 ottobre 2009 alle iniziative ricadenti:

- **all'intervento n. 1** viene destinata la quota di € 1.171,350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo;
- **all'intervento n. 2** viene destinata la quota di € 1.171,350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo;
- **all'intervento n. 3** viene destinata la quota di € 2.342.700,00 pari al 50% del finanziamento complessivo.;

Rilevato che, la somma disponibile per il finanziamento dei progetti dichiarati ammissibili ai sensi del Bando di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 12 ottobre 2009 è pari a € 4.685.400,00 e che tale cifra consente di finanziare in base alle attribuzioni precedentemente individuati, le seguenti:

14 richieste per l'intervento n. 1,

FONDI CIPE 2008						
ELENCO DEI COMUNI RICHIEDENTI int. 1						
N.	comune/associazione	PUNTEGGIO	DATA DI SPEDIZIONE	N. ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	LECCE DEI MARSII	42	27/11/2009	1.727	290.000,00	100.000,00
2	FANO ADRIANO	42	31/12/2009	407	250.000,00	100.000,00
3	CASTELLI	42	04/01/2010	1.264	248.800,00	98.800,00
4	PIETRAFERRAZZANA	32	17/11/2009	132	160.000,00	10.000,00
5	ORTUCCHIO	32	15/12/2009	1.950	300.000,00	100.000,00
6	VILLA CELIERA	32	22/12/2009	781	250.000,00	100.000,00
7	CASTILENTI	32	22/12/2009	1.586	250.000,00	100.000,00
8	ROCCARASO	32	23/12/2009	1.662	330.000,00	100.000,00
9	CAPPADOCIA	32	04/01/2010	548	300.000,00	100.000,00

FONDI CIPE 2008						
ELENCO DEI COMUNI RICHIEDENTI int. 1						
N.	comune/associazione	PUNTEGGIO	DATA DI SPEDIZIONE	N. ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
10	SULMONA	29	22/12/2009	25.212	271.487,89	100.000,00
11	MANOPPELLO	29	04/01/2010	6.779	750.000,00	100.000,00
12	GISSI	28	31/12/2009	3.032	203.000,00	53.000,00
13	CASTIGLIONE M. R.	28	02/01/2010	2.398	250.000,00	100.000,00
14	PESCASSEROLI	28	05/01/2010	2.254	260.440,00	9.550,00

Totale: 1.171.350,00

13 richieste per l'intervento 2

FONDI CIPE 2008							ELENCO B	
INTERVENTO 2								
N.	ASSOCIAZIONE / CONSORZIO	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	ORA	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	"Vacri senza porte" Vacri	22	04/01/2010	1.743		254.486,62	100.000,00	
2	"La buona strada" Casoli	19	30/12/2009	5.973		263.750,00	100.000,00	
3	"centro storico di Penne" Penne	19	30/12/2009	12.888		231.688,00	92.675,00	
4	"centro comm. natu" Guardagrele	19	04/01/2010	9.599		343.221,09	100.000,00	
5	"Social commercio " Atessa	19	05/01/2010	10.769		172.929,40	69.172,00	
6	"Comart val Di Foro" Villamagna	18	24/12/2009	2.482		336.569,11	100.000,00	
7	"Casalincommercio" Casalincontrada	18	30/12/2009	3.132		416.125,00	100.000,00	
8	"Commercian v. Trieste" Giulianova	16	31/12/2009	23.343		237.192,53	94.877,00	
9	"le vie di Ortona" Ortona	14	31/12/2009	23.876		235.641,64	94.257,00	
10	"Cons. mille vetrine" S. Salvo	14	04/01/2010	18.932		130.860,78	30.861,00	
11	"Vasto in centro" Vasto	14	04/01/2010	39.376		487.030,08	100.000,00	
12	"Chieti centro" Chieti	14	04/01/2010	54.733	10:06	268.443,25	100.000,00	
13	"i viali del commercio" Chieti	14	04/01/2010	54.733	17:54	348.516,76	89.508,00	

Totale: 1.171.350,00

29 richieste per l'intervento 3

FONDI CIPE 2008						
INTERVENTO 3						
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	ROCCAMORICE	42	06/11/2009	1.005	142.000,00	85.200,00
2	PRETORO	42	19/11/2009	1.040	170.000,00	100.000,00
3	PIZZOFERRATO	42	21/11/2009	1.160	170.000,00	100.000,00
4	CIVITELLA CASANOVA	42	21/11/2009	1.985	255.000,00	100.000,00
5	MONTEBELLO DI B.	42	23/11/2009	1.052	126.685,18	76.011,00
6	PALENA	42	24/11/2009	1.443	170.000,00	100.000,00
7	VILLA S. LUCIA	42	25/11/2009	163	109.659,00	65.795,00
8	PENNAPIEDIMONTE	42	30/11/2009	534	180.000,00	100.000,00

FONDI CIPE 2008						
INTERVENTO 3						
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
9	ATELETA	42	05/12/2009	1.208	166.000,00	99.600,00
10	GAMBERALE	42	09/12/2009	342	50.000,00	30.000,00
11	VILVALLELONGA	42	10/12/2009	933	100.000,00	60.000,00
12	ARSITA	42	11/12/2009	900	70.710,00	42.426,00
13	CROGNALETO	42	15/12/2009	1.525	171.000,00	100.000,00
14	FARA S. MARTINO	42	15/12/2009	1.557	166.000,00	99.600,00
15	PIETRACAMELA	42	23/12/2009	295	260.000,00	100.000,00
16	FARINDOLA	42	23/12/2009	1.674	167.000,00	100.000,00
17	VALLE CASTELLANA	42	29/12/2009	1.091	192.000,00	100.000,00
18	LETTOPALENA	42	30/12/2009	378	50.000,00	30.000,00
19	MOLINA ATERNO	42	31/12/2009	430	99.853,30	59.912,00
20	TARANTA PELIGNA	42	31/12/2009	460	160.000,00	96.000,00
21	GORIANO SICOLI	42	31/12/2009	600	100.000,00	60.000,00
22	PALOMBARO	42	31/12/2009	1.154	139.300,00	83.580,00
23	TOSSICIA	42	31/12/2009	1.487	150.000,00	90.000,00
24	CORTINO	42	04/01/2010	731	151.200,00	90.720,00
25	BARREA	42	04/01/2010	765	165.000,00	99.000,00
26	CAMPO DI GIOVE	42	04/01/2010	876	166.666,67	100.000,00
27	PARCO NAZ. LAZIO M.VIL	42	04/01/2010	933	67.300,00	40.380,00
28	ABBATEGGIO	42	05/01/2010	443	165.000,00	99.000,00
29	TORRICELLA SICURA	38	28/11/2009	2.712	167.795,86	35.476,00
Totale:						2.342.700,00

Vista la Legge Regionale n. 77/1999;

DETERMINA

1. di approvare, in esecuzione di quanto previsto dal Bando, approvato con D.G.R. n. 568/2009 gli elenchi di seguito riportati:

Elenco A) “*intervento 1*”

Elenco B) “*intervento 2*”

Elenco C) “*intervento 3*”;

che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto insieme con la relazione (allegato A) trasmessi con nota n. 8256/C dell'8 giugno 2010 dall'Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche;

2. di individuare le seguenti domande ammissibili a contributo in base alle disponibilità del finanziamento previsto dal Bando approvato con delibera della Giunta Regionale n. 568 del 12 ottobre 2009 e ammontanti ad € 4.685.400,00:

- **all'intervento n. 1** viene destinata la quota di € 1.171.350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo.
- **all'intervento n. 2** viene destinata la quota di € 1.171.350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo.
- **all'intervento n. 3** viene destinata la quota di € 2.342.700,00 pari al 50% del finanziamento complessivo.

Per l'intervento n. 1:

FONDI CIPE 2008						
ELENCO DEI COMUNI RICHIEDENTI int. 1						
N.	comune/associazione	PUNTEGGIO	DATA DI SPEDIZIONE	N. ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	LECCE DEI MARSÌ	42	27/11/2009	1.727	290.000,00	100.000,00
2	FANO ADRIANO	42	31/12/2009	407	250.000,00	100.000,00
3	CASTELLI	42	04/01/2010	1.264	248.800,00	98.800,00
4	PIETRAFERRAZZANA	32	17/11/2009	132	160.000,00	10.000,00
5	ORTUCCHIO	32	15/12/2009	1.950	300.000,00	100.000,00
6	VILLA CELIERA	32	22/12/2009	781	250.000,00	100.000,00
7	CASTILENTI	32	22/12/2009	1.586	250.000,00	100.000,00
8	ROCCARASO	32	23/12/2009	1.662	330.000,00	100.000,00
9	CAPPADOCIA	32	04/01/2010	548	300.000,00	100.000,00
10	SULMONA	29	22/12/2009	25.212	271.487,89	100.000,00
11	MANOPPELLO	29	04/01/2010	6.779	750.000,00	100.000,00
12	GISSI	28	31/12/2009	3.032	203.000,00	53.000,00
13	CASTIGLIONE M. R.	28	02/01/2010	2.398	250.000,00	100.000,00
14	PESCASSEROLI	28	05/01/2010	2.254	260.440,00	9.550,00

Importo al netto delle imposte

Totale: 1.171.350,00

Per l'intervento n. 2:

FONDI CIPE 2008							ELENCO B	
INTERVENTO 2								
N.	ASSOCIAZIONE / CONSORZIO	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	ORA	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	"Vacri senza porte" Vacri	22	04/01/2010	1.743		254.486,62	100.000,00	
2	"La buona strada" Casoli	19	30/12/2009	5.973		263.750,00	100.000,00	
3	"centro storico di Penne" Penne	19	30/12/2009	12.888		231.688,00	92.675,00	
4	"centro comm. natu" Guardiagrele	19	04/01/2010	9.599		343.221,09	100.000,00	
5	"Social commercio " Atessa	19	05/01/2010	10.769		172.929,40	69.172,00	
6	"Comart val Di Foro" Villamagna	18	24/12/2009	2.482		336.569,11	100.000,00	
7	"Casalincommercio" Casalıncontrada	18	30/12/2009	3.132		416.125,00	100.000,00	
8	"Commercian v. Trieste" Giulianova	16	31/12/2009	23.343		237.192,53	94.877,00	
9	"le vie di Ortona" Ortona	14	31/12/2009	23.876		235.641,64	94.257,00	
10	"Cons. mille vetrine" S. Salvo	14	04/01/2010	18.932		130.860,78	30.861,00	
11	"Vasto in centro" Vasto	14	04/01/2010	39.376		487.030,08	100.000,00	
12	"Chieti centro" Chieti	14	04/01/2010	54.733	10:06	268.443,25	100.000,00	
13	"i viali del commercio" Chieti	14	04/01/2010	54.733	17:54	348.516,76	89.508,00	

* Importo al netto delle imposte

Totale: 1.171.350,00

Per l'intervento 3:

FONDI CIPE 2008						
INTERVENTO 3						
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	ROCCAMORICE	42	06/11/2009	1.005	142.000,00	85.200,00
2	PRETORO	42	19/11/2009	1.040	170.000,00	100.000,00
3	PIZZOFERRATO	42	21/11/2009	1.160	170.000,00	100.000,00
4	CIVITELLA CASANOVA	42	21/11/2009	1.985	255.000,00	100.000,00
5	MONTEBELLO DI B.	42	23/11/2009	1.052	126.685,18	76.011,00
6	PALENA	42	24/11/2009	1.443	170.000,00	100.000,00
7	VILLA S. LUCIA	42	25/11/2009	163	109.659,00	65.795,00
8	PENNAPIEDIMONTE	42	30/11/2009	534	180.000,00	100.000,00
9	ATELETA	42	05/12/2009	1.208	166.000,00	99.600,00
10	GAMBERALE	42	09/12/2009	342	50.000,00	30.000,00
11	VILLAVALLELONGA	42	10/12/2009	933	100.000,00	60.000,00
12	ARSITA	42	11/12/2009	900	70.710,00	42.426,00
13	CROGNALETO	42	15/12/2009	1.525	171.000,00	100.000,00
14	FARA S. MARTINO	42	15/12/2009	1.557	166.000,00	99.600,00
15	PIETRACAMELA	42	23/12/2009	295	260.000,00	100.000,00
16	FARINDOLA	42	23/12/2009	1.674	167.000,00	100.000,00
17	VALLE CASTELLANA	42	29/12/2009	1.091	192.000,00	100.000,00
18	LETTOPALENA	42	30/12/2009	378	50.000,00	30.000,00
19	MOLINA ATERNO	42	31/12/2009	430	99.853,30	59.912,00
20	TARANTA PELIGNA	42	31/12/2009	460	160.000,00	96.000,00
21	GORIANO SICOLI	42	31/12/2009	600	100.000,00	60.000,00
22	PALOMBARO	42	31/12/2009	1.154	139.300,00	83.580,00
23	TOSSICIA	42	31/12/2009	1.487	150.000,00	90.000,00
24	CORTINO	42	04/01/2010	731	151.200,00	90.720,00
25	BARREA	42	04/01/2010	765	165.000,00	99.000,00
26	CAMPO DI GIOVE	42	04/01/2010	876	166.666,67	100.000,00
27	PARCO NAZ. LAZIO M.VIL	42	04/01/2010	933	67.300,00	40.380,00
28	ABBATEGGIO	42	05/01/2010	443	165.000,00	99.000,00
29	TORRICELLA SICURA	38	28/11/2009	2.712	167.795,86	35.476,00
Totale:						2.342.700,00

3. di provvedere con successivi atti alla concessione del contributo con le modalità stabilite nel predetto Bando;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto inviandone copia al *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Di Nizio

N.B.

Il presente provvedimento è definitivo e contro il medesimo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato nel termine giorni 120.

Seguono allegati

GIUNTA REGIONALE
 Direzione Sviluppo Economico
 Servizio Sviluppo del Commercio
 Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche
 =====00000=====

RELAZIONE

Relazione sulla fase istruttoria e sull'esito finale della stessa relativa al "Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla delibera CIPE del 5 agosto 1998 – Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del Commercio e del Turismo di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 266 del 7 agosto 1997" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 568 del 12 ottobre 2009 e pubblicato sul BURA n. 57 del 6 novembre 2009.

PREMESSO che al punto M) del Bando "Criteri di valutazione degli interventi e di concessione ed erogazione dei contributi" è specificato che l'istruttoria delle domande viene effettuata dall'Ufficio Collegamento con altri Enti, Studi e Ricerche del Servizio Sviluppo del Commercio secondo l'ordine cronologico della presentazione delle stesse, si è proceduto nel modo seguente:

Entro la data di scadenza del 5 gennaio 2010, risultano presentate n. 195 domande, che sono state inserite a seconda della tipologia di intervento in n. 3 elenchi secondo l'ordine di presentazione delle domande.

- per l'intervento 1, n.47 domande;
- per l'intervento 2, n.15 domande;
- per l'intervento 3, n.132 domande.

Il Comune di **Controguerra** (TE) con nota del 30 aprile 2010, prot. n. 6764/C, ha comunicato che, per un disguido interno ha inviato due domande per due tipologie diverse, una per l'intervento 1 e una per l'intervento 3; con la stessa nota comunica che intende concorrere per l'intervento 3.

In seguito alla suddetta comunicazione la tipologia 1, varia nel modo seguente:

- per l'intervento 1, n.47 domande;

per un **totale complessivo di n. 194** domande da istruire.

L'Ufficio Collegamenti con altri Enti Studi e ricerche si è avvalso durante la fase istruttoria di un gruppo di lavoro costituito con ordine di Servizio in data 11.01.2010 e integrato in data 27.01.2010, formato da: Luana Sardini, Raffaele D'Intino, Letizia Mariani, Fiorina Marinucci e coordinato da Liliana Ciallella.

Durante la fase istruttoria si è rilevata la mancanza della marca da bollo e della fotocopia del documento di identità su varie istanze pervenute, l'Ufficio preposto all'istruttoria ha provveduto alla richiesta della documentazione mancante a mezzo lettera raccomandata A.R.

Prima dell'attribuzione del punteggio nella fase istruttoria si è provveduto per ogni tipo di intervento a predisporre una scheda, sulla quale riportare in forma sintetica i dati relativi alla richiesta e l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando.

Prima di procedere alla compilazione delle schede l'Ufficio preposto all'istruttoria ha individuato nella L.R. n. 10 del 27 giugno 2008 il testo legislativo concernente l'elenco dei comuni montani o parzialmente montani.

Alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia è stato, altresì, richiesto l'elenco aggiornato dei Comuni ricadenti nei parchi nazionali istituiti con L. n. 1511 del 12 luglio 1923 e successive modifiche ed integrazioni e con D.M. del 5 giugno, e nei parchi regionali istituiti con L.R. n. 23 del 7 marzo 2000.



E' stato anche deciso di acquisire i dati ISTAT riferiti al numero degli abitanti, alla data del 31 dicembre 2008, in quanto unici dati ufficiali disponibili.

Dopo aver raggruppato per tipologia e interventi le domande pervenute, si è proceduto alla ripartizione della somma disponibile di € 4.685.400,00 tra le tre tipologie di intervento nel modo seguente secondo le percentuali stabilite dal bando:

- alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 1 viene destinata la quota di € 1.171.350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo.
- alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 2 viene destinata la quota di € 1.171.350,00 pari al 25% del finanziamento complessivo.
- alle iniziative ricadenti nell'intervento n. 3 viene destinato la quota del 50% del finanziamento complessivo pari a € 2.342.700,00.

Si è poi proceduto nel modo seguente:

TIPOLOGIA INTERVENTO 1

Esame domande n. 47

Dopo l'attribuzione, su ogni singola scheda predisposta, dei punti previsti dal Bando si è proceduto, applicando le priorità previste dal bando a stilare una graduatoria, (Elenco A) che comprende i progetti presentati in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Da tale graduatoria sono stati esclusi i **Comuni di Tornareccio, Avezzano, Pianella, Canosa Sannita e Bisegna**, in quanto i proponenti non partecipano alla realizzazione del progetto con una quota non inferiore a 150.000,00 euro come richiesto dal bando. Pertanto in base alla disponibilità di € 1.171.350,00 pari al 25% dell'importo totale di € 4.685.400,00 risultano ammissibili al finanziamento i progetti dei richiedenti di cui alla seguente tabella:

intervento n. 1:

FONDI CIPE 2008						
ELENCO DEI COMUNI RICHIEDENTI int. 1						
N.	comune/associazione	PUNTEGGIO	DATA DI SPEDIZIONE	N. ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	LECCE DEI MARSI	42	27/11/2009	1.727	290.000,00	100.000,00
2	FANO ADRIANO	42	31/12/2009	407	250.000,00	100.000,00
3	CASTELLI	42	04/01/2010	1.264	248.800,00	98.800,00
4	PIETRAFERRAZZANA	32	17/11/2009	132	160.000,00	10.000,00
5	ORTUCCHIO	32	15/12/2009	1.950	300.000,00	100.000,00
6	VILLA CELIERA	32	22/12/2009	781	250.000,00	100.000,00
7	CASTILENTI	32	22/12/2009	1.586	250.000,00	100.000,00
8	ROCCARASO	32	23/12/2009	1.662	330.000,00	100.000,00
9	CAPPADOCIA	32	04/01/2010	548	300.000,00	100.000,00
10	SULMONA	29	22/12/2009	25.212	271.487,89	100.000,00
11	MANOPPELLO	29	04/01/2010	6.779	750.000,00	100.000,00
12	GISSI	28	31/12/2009	3.032	203.000,00	53.000,00
13	CASTIGLIONE M. R.	28	02/01/2010	2.398	250.000,00	100.000,00
14	PESCASSEROLI	28	05/01/2010	2.254	260.440,00	9.550,00

Importo al netto delle imposte

Totale: 1.171.350,00

TIPOLOGIA INTERVENTO 2

esame domande N. 15

Dopo l'attribuzione, su ogni singola scheda predisposta, dei punti previsti dal Bando si è proceduto, applicando le priorità previste dal bando a stilare una graduatoria, (**Elenco B**) che comprende i progetti presentati in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Da tale graduatoria è stato escluso il **consorzio "Mille vetrine" di S. Salvo**, in quanto i soggetti privati sono 9 invece di 10 così come previsto dal bando.

Pertanto in base alla disponibilità di € 1.171.350,00 pari al 25% dell'importo totale di € 4.685.400,00 risultano ammissibili al finanziamento i progetti dei richiedenti di cui alla seguente tabella:

intervento n. 2:

FONDI CIPE 2008

INTERVENTO 2							
N.	ASSOCIAZIONE / CONSORZIO	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	ORA	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	"Vacri senza porte" Vacri	22	04/01/2010	1.743		254.486,62	100.000,00
2	"La buona strada" Casoli	19	30/12/2009	5.973		263.750,00	100.000,00
3	"centro storico di Penne" Penne	19	30/12/2009	12.888		231.688,00	92.675,00
4	"centro comm. natu" Guardiagrele	19	04/01/2010	9.599		343.221,09	100.000,00
5	"Social commercio " Alessa	19	05/01/2010	10.769		172.929,40	69.172,00
6	"Comart val Di Foro" Villamagna	18	24/12/2009	2.482		336.569,11	100.000,00
7	"CasalIncommercio" CasalIncontrada	18	30/12/2009	3.132		416.125,00	100.000,00
8	"Commercian v. Trieste" Giulianova	16	31/12/2009	23.343		237.192,53	94.877,00
9	"le vie di Ortona" Ortona	14	31/12/2009	23.876		235.641,64	94.257,00
10	"Cons. mille vetrine" S. Salvo	14	04/01/2010	18.932		130.860,78	30.861,00
11	"Vasto in centro" Vasto	14	04/01/2010	39.376		487.030,08	100.000,00
12	"Chieti centro" Chieti	14	04/01/2010	54.733	10:06	268.443,25	100.000,00
13	"i viali del commercio" Chieti	14	04/01/2010	54.733	17:54	348.516,76	89.508,00

Importo al netto delle imposte

Totale: 1.171.350,00

TIPOLOGIA INTERVENTO 3

Esame domande n. 132

Dopo l'attribuzione, su ogni singola scheda predisposta, dei punti previsti dal Bando si è proceduto, applicando le priorità previste dal bando a stilare una graduatoria, (**Elenco C**) che comprende i progetti presentati in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Da tale graduatoria sono stati esclusi i **Comuni di Villetta Barrea, Ovindoli e Ortona dei Marsi** in quanto le domande non sono state presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Pertanto in base alla disponibilità di € 2.355.115,00 pari al 50% dell'importo totale di € 4.685.400,00 risultano ammissibili al finanziamento i progetti dei richiedenti di cui alla seguente tabella:

intervento n. 3:

FONDI CIPE 2008						
INTERVENTO 3						
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	ROCCAMORICE	42	06/11/2009	1.005	142.000,00	85.200,00
2	PRETORO	42	19/11/2009	1.040	170.000,00	100.000,00
3	PIZZOFERRATO	42	21/11/2009	1.160	170.000,00	100.000,00
4	CIVITELLA CASANOVA	42	21/11/2009	1.985	255.000,00	100.000,00
5	MONTEBELLO DI B.	42	23/11/2009	1.052	126.685,18	76.011,00
6	PALENA	42	24/11/2009	1.443	170.000,00	100.000,00
7	VILLA S. LUCIA	42	25/11/2009	163	109.659,00	65.795,00
8	PENNAPIEDIMONTE	42	30/11/2009	534	180.000,00	100.000,00
9	ATELETA	42	05/12/2009	1.208	166.000,00	99.600,00
10	GAMBERALE	42	09/12/2009	342	50.000,00	30.000,00
11	VILLAVALLELONGA	42	10/12/2009	933	100.000,00	60.000,00
12	ARSITA	42	11/12/2009	900	70.710,00	42.426,00
13	CROGNALETO	42	15/12/2009	1.525	171.000,00	100.000,00
14	FARA S. MARTINO	42	15/12/2009	1.557	166.000,00	99.600,00
15	PIETRACAMELA	42	23/12/2009	295	260.000,00	100.000,00
16	FARINDOLA	42	23/12/2009	1.674	167.000,00	100.000,00
17	VALLE CASTELLANA	42	29/12/2009	1.091	192.000,00	100.000,00
18	LETTOPALENA	42	30/12/2009	378	50.000,00	30.000,00
19	MOLINA ATERNO	42	31/12/2009	430	99.853,30	59.912,00
20	TARANTA PELIGNA	42	31/12/2009	460	160.000,00	96.000,00
21	GORIANO SICOLI	42	31/12/2009	600	100.000,00	60.000,00
22	PALOMBARO	42	31/12/2009	1.154	139.300,00	83.580,00
23	TOSSICIA	42	31/12/2009	1.487	150.000,00	90.000,00
24	CORTINO	42	04/01/2010	731	151.200,00	90.720,00
25	BARREA	42	04/01/2010	765	165.000,00	99.000,00
26	CAMPO DI GIOVE	42	04/01/2010	876	166.666,67	100.000,00
27	PARCO NAZ. LAZIO M.VIL	42	04/01/2010	933	67.300,00	40.380,00
28	ABBATEGGIO	42	05/01/2010	443	165.000,00	99.000,00
29	TORRICELLA SICURA	38	28/11/2009	2.712	167.795,86	35.476,00
Totale:						2.342.700,00



L'Ufficio ha predisposto gli elenchi degli interventi in base ai criteri previsti dal Bando, con l'indicazione dell'entità del preventivo della spesa complessiva ammissibile a contributo al netto delle imposte per l'intervento 1 e 2 e l'individuazione della somma del contributo concedibile.

Per l'intervento 3 l'individuazione della somma del contributo concedibile è comprensiva di IVA.

Pescara, 8.06.2010

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Liliana Ciallella)

Liliana Ciallella

FONDI CIPE 2008			ELENCO A			
INTERVENTO 1						
N.	comune/associazione	PUNTEGGIO	DATA DI SPEDIZIONE	N. ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1	LECCE DEI MARSI	42	27/11/2009	1.727	290.000,00	100.000,00
2	FANO ADRIANO	42	31/12/2009	407	250.000,00	100.000,00
3	CASTELLI	42	04/01/2010	1.264	248.800,00	98.800,00
4	PIETRAFERRAZZANA	32	17/11/2009	132	160.000,00	10.000,00
5	ORTUCCHIO	32	15/12/2009	1.950	300.000,00	100.000,00
6	VILLA CELIERA	32	22/12/2009	781	250.000,00	100.000,00
7	CASTILENTI	32	22/12/2009	1.586	250.000,00	100.000,00
8	ROCCARASO	32	23/12/2009	1.662	330.000,00	100.000,00
9	CAPPADOCIA	32	04/01/2010	548	300.000,00	100.000,00
10	SULMONA	29	22/12/2009	25.212	271.487,89	100.000,00
11	MANOPPELLO	29	04/01/2010	6.779	750.000,00	100.000,00
12	GISSI	28	31/12/2009	3.032	203.000,00	53.000,00
13	CASTIGLIONE M. R.	28	02/01/2010	2.398	250.000,00	100.000,00
14	PESCASSEROLI	28	05/01/2010	2.254	260.440,00	100.000,00
15	S. BENEDETTO DEI MARSI	26	11/12/2009	3.990	270.000,00	100.000,00
16	PESCINA	26	04/01/2010	4.445	300.000,00	100.000,00
17	TRASACCO	24	09/12/2009	6153	180.000,00	29.988,00
18	ATESSA	24	04/01/2010	10.769	400.000,00	100.000,00
19	CELANO	24	05/01/2010	11.322	278.000,00	100.000,00
20	VILLALFONSINA	22	14/12/2009	992	250.000,00	100.000,00
21	ANCARANO	22	24/12/2009	1.921	300.000,00	100.000,00
22	ARIELLI	22	04/01/2010	1.178	200.000,00	50.000,00
23	NOTARESCO	19	30/12/2009	6.979	377.454,64	100.000,00
24	ATRI	19	30/12/2009	11.326	250.000,00	100.000,00
25	CRECCHIO	18	24/12/2009	3.065	170.000,00	19.992,00
26	POLLUTRI	18	28/12/2009	2.349	250.000,00	100.000,00
27	ALTINO	18	04/01/2010	2.794	250.000,00	100.000,00
28	CAPPELLE S. TAVO	16	17/12/2009	3.933	252.000,00	100.000,00
29	CASALINCONTRADA	16	23/12/2009	3.132	250.000,00	100.000,00
30	NERETO	16	23/12/2009	4.993	322.000,00	100.000,00
31	BELLANTE	16	29/12/2009	7.295	278.400,00	100.000,00
32	PAGLIETA	16	30/12/2009	4.578	180.000,00	29.980,00
33	FRANCAVILLA A. M.	14	24/12/2009	24.262	300.000,00	100.000,00
34	SILVI	14	30/12/2009	15.622	396.630,29	100.000,00
35	S. VITO CHIETINO	14	31/12/2009	5.242	250.000,00	100.000,00
36	S. OMERO	14	31/12/2009	5.444	250.000,00	100.000,00
37	S. EGIDIO A. VIBRATA	14	31/12/2009	9.675	250.000,00	100.000,00
38	GIULIANOVA	14	04/01/2010	23.543	275.000,00	100.000,00
39	MARTINSICURO	14	05/01/2010	16.993	250.000,00	100.000,00
40	CHIETI	14	05/01/2010	54.733	280.000,00	100.000,00
41	LANCIANO ROSE SCH	4	18/12/2009	36.569	210.000,00	59.997,00
42	LANCIANO BOTTEGHE	4	22/12/2009	36.569	198.000,14	47.995,00
43	TORNARECCIO	ESCLUSO	Il proponente non partecipa con una quota non inferiore a 150.000,00 €			
44	AVEZZANO	ESCLUSO	Il proponente non partecipa con una quota non inferiore a 150.000,00 €			
45	PIANELLA	ESCLUSO	Il proponente non partecipa con una quota non inferiore a 150.000,00 €			
46	CANOSA SANNITA	ESCLUSO	Il proponente non partecipa con una quota non inferiore a 150.000,00 €			
47	BISEGNA	ESCLUSO	Il proponente non partecipa con una quota non inferiore a 150.000,00 €			

FONDI CIPE 2008								ELENCO B	
INTERVENTO 2									
N.	ASSOCIAZIONE / CONSORZIO	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	ORA	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE		
1	"Vacri senza porte" Vacri	22	04/01/2010	1.743		254.486,62	100.000,00		
2	"La buona strada" Casoli	19	30/12/2009	5.973		263.750,00	100.000,00		
3	"centro storico di Penne" Penne	19	30/12/2009	12.888		231.688,00	100.000,00		
4	"centro comm. natu" Guardiareale	19	04/01/2010	9.599		343.221,09	100.000,00		
5	"Social commercio " Alessa	19	05/01/2010	10.769		172.929,40	100.000,00		
6	"Comart val Di Foro" Villamagna	18	24/12/2009	2.482		336.569,11	100.000,00		
7	"Casalincommercio" Casalincontrada	18	30/12/2009	3.132		416.125,00	100.000,00		
8	"Commercian v. Trieste" Giulianova	16	31/12/2009	23.343		237.192,53	100.000,00		
9	"le vie di Ortona" Ortona	14	31/12/2009	23.876		235.641,64	100.000,00		
10	"Cons. mille vetrine" S. Salvo	14	04/01/2010	18.932		130.860,78	30.860,00		
11	"Vasto In centro" Vasto	14	04/01/2010	39.376		487.030,08	100.000,00		
12	"Chieti centro" Chieti	14	04/01/2010	54.733	10:06	268.443,25	100.000,00		
13	"i viali del commercio" Chieti	14	04/01/2010	54.733	17:54	348.516,76	100.000,00		
14	"Francavilla centrale" Francavilla	14	05/01/2010	24.262		214.374,00	100.000,00		
15	"Mille vetrine" S. Salvo	ESCLUSO	i soggetti privati sono 9 invece di 10 così come previsto dal bando						



FONDI CIPE 2008							ELENCO C
INTERVENTO 3							
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
1	ROCCAMORICE	42	06/11/2009	1.005	142.000,00	85.200,00	
2	PRETORO	42	19/11/2009	1.040	170.000,00	100.000,00	
3	PIZZOFERRATO	42	21/11/2009	1.160	170.000,00	100.000,00	
4	CIVITELLA CASANOVA	42	21/11/2009	1.985	255.000,00	100.000,00	
5	MONTEBELLO DI B.	42	23/11/2009	1.052	126.685,18	76.011,00	
6	PALENA	42	24/11/2009	1.443	170.000,00	100.000,00	
7	VILLA S. LUCIA	42	25/11/2009	163	109.659,00	65.795,00	
8	PENNAPIEDIMONTE	42	30/11/2009	534	180.000,00	100.000,00	
9	ATELETA	42	05/12/2009	1.208	166.000,00	99.600,00	
10	GAMBERALE	42	09/12/2009	342	50.000,00	30.000,00	
11	VILLAVALLELONGA	42	10/12/2009	933	100.000,00	60.000,00	
12	ARSITA	42	11/12/2009	900	70.710,00	42.426,00	
13	CROGNALETO	42	15/12/2009	1.525	171.000,00	100.000,00	
14	FARA S. MARTINO	42	15/12/2009	1.557	166.000,00	99.600,00	
15	PIETRACAMELA	42	23/12/2009	295	260.000,00	100.000,00	
16	FARINDOLA	42	23/12/2009	1.674	167.000,00	100.000,00	
17	VALLE CASTELLANA	42	29/12/2009	1.091	192.000,00	100.000,00	
18	LETTOPALENA	42	30/12/2009	378	50.000,00	30.000,00	
19	MOLINA ATERNO	42	31/12/2009	430	99.853,30	59.912,00	
20	TARANTA PELIGNA	42	31/12/2009	460	160.000,00	96.000,00	
21	GORIANO SICOLI	42	31/12/2009	600	100.000,00	60.000,00	
22	PALOMBARO	42	31/12/2009	1.154	139.300,00	83.580,00	
23	TOSSICIA	42	31/12/2009	1.487	150.000,00	90.000,00	
24	CORTINO	42	04/01/2010	731	151.200,00	90.720,00	
25	BARREA	42	04/01/2010	765	165.000,00	99.000,00	
26	CAMPO DI GIOVE	42	04/01/2010	876	165.666,67	100.000,00	
27	PARCO NAZ. LAZIO M.VIL	42	04/01/2010	933	67.300,00	40.380,00	
28	ABBATEGGIO	42	05/01/2010	443	165.000,00	99.000,00	
29	TORRICELLA SICURA	38	28/11/2009	2.712	167.795,86	100.000,00	
30	LETTOMANOPPELLO	38	15/12/2009	3.052	166.666,00	99.999,00	
31	SAN VALENTINO IN A.C.	37	12/11/2009	1.989	166.500,00	99.900,00	
32	BOLOGNANO	37	30/12/2009	1.213	166.368,00	99.821,00	
33	CASTIGLIONE A CASAU	37	05/01/2010	874	281.000,00	100.000,00	
34	ISOLA DEL G.S.	36	23/12/2009	4.993	176.347,50	100.000,00	
35	MAGLIANO DEI MARSÌ	36	04/01/2010	3.884	100.000,00	60.000,00	
36	MONTORIO AL V.	34	31/12/2009	8.184	243.000,00	100.000,00	
37	MONTELAPIANO	32	06/11/2009	83	166.666,00	99.999,00	
38	COM. MONT. VAL SANGRO Montebello sul Sangro	32	06/11/2009	105	166.600,00	99.960,00	
39	MONTEFERRANTE	32	06/11/2009	157	188.000,00	100.000,00	
40	CERMIGNANO	32	06/11/2009	1.872	118.000,00	70.800,00	
41	MONTAZZOLI	32	11/11/2009	1.041	100.000,00	60.000,00	
42	SCHIAVI D'ABRUZZO	32	13/11/2009	1.067	100.000,00	60.000,00	
43	COLLE DI MEZZO	32	14/11/2009	567	80.000,00	48.000,00	
44	CASTIGLIONE M. M.	32	14/11/2009	1.979	100.000,00	60.000,00	
45	PENNADOMO	32	16/11/2009	336	100.000,00	60.000,00	
46	CARPINETO SINELLO	32	16/11/2009	713	99.000,00	59.400,00	
47	BORRELLO	32	17/11/2009	396	25.000,00	15.000,00	
48	TUFILLO	32	17/11/2009	508	120.000,00	72.000,00	
49	PALMOLI	32	18/11/2009	1.038	100.000,00	60.000,00	
50	CASALANGUIDA	32	18/11/2009	1.061	100.000,00	60.000,00	
51	GUILMI	32	19/11/2009	451	100.000,00	60.000,00	
52	SAN BUONO	32	19/11/2009	1.072	165.000,00	99.000,00	
53	DOGLIOLA	32	20/11/2009	409	165.000,00	99.000,00	
54	MONTENERODOMO	32	20/11/2009	821	170.000,00	100.000,00	
55	FRESAGRAN DINARA	32	21/11/2009	1.103	164.500,00	98.700,00	
56	ROCCASPINALVETI	32	21/11/2009	1.504	100.000,00	60.000,00	



FONDI CIPE 2008						
INTERVENTO 3						
ELENCO C						
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCEDEBILE
57	CIVITELLA MESSER R.	32	23/11/2009	917	200.000,00	100.000,00
58	ROCCASCALEGNA	32	23/11/2009	1.404	100.000,00	60.000,00
59	FRAINE	32	25/11/2009	409	100.000,00	60.000,00
60	PESCOSANONESCO	32	25/11/2009	544	100.000,00	60.000,00
61	FURCI	32	25/11/2009	1.149	166.500,00	99.900,00
62	LISCIA	32	27/11/2009	758	113.000,00	67.800,00
63	LENTELLA	32	03/12/2009	734	165.000,00	99.000,00
64	MORINO	32	03/12/2009	1.546	145.353,59	87.200,00
65	TORREBRUNA	32	07/12/2009	1.038	165.000,00	99.000,00
66	SCONTRONE	32	14/12/2009	592	164.500,00	98.700,00
67	MONTEFINO	32	14/12/2009	1.126	166.500,00	99.900,00
68	CASTEL CASTAGNA	32	18/12/2009	518	166.500,00	99.900,00
69	COCULLO	32	22/12/2009	267	50.000,00	30.000,00
70	CASTELGUIDONE	32	22/12/2009	441	99.999,99	59.900,00
71	TORRICELLA PELIGNA	32	28/12/2009	1.498	170.000,00	100.000,00
72	ROCCA PIA	32	29/12/2009	180	250.000,00	100.000,00
73	CIVITALUPARELLA	32	29/12/2009	386	150.000,00	90.000,00
74	CAMPOTOSTO	32	29/12/2009	699	166.500,00	99.300,00
75	COLLELONGO	32	29/12/2009	1.374	181.306,58	100.000,00
76	ROIO DEL SANGRO	32	30/12/2009	123	153.000,00	91.800,00
77	S. GIOVANNI LIPIONI	32	30/12/2009	241	165.000,00	99.000,00
78	CIVITELLA ALFEDENA	32	30/12/2009	316	169.800,00	100.000,00
79	VILLA S. MARIA	32	30/12/2009	1.465	155.000,00	93.000,00
80	TURRIVALIGNANI	32	31/12/2009	872	319.355,93	100.000,00
81	BOMBA	32	31/12/2009	920	125.000,00	75.000,00
82	CIVITA D'ANTINO	32	31/12/2009	1.028	110.230,00	66.138,00
83	PERTTORANO SUL GIZIO	32	31/12/2009	1.339	167.000,00	100.000,00
84	GESSOPALENA	32	31/12/2009	1.653	166.650,50	99.990,00
85	FALLO	32	04/01/2010	156	167.000,00	100.000,00
86	SANTO STEFANO DI S.	32	05/01/2010	124	124.960,00	74.976,00
87	ANVERSA DEGLI A.	32	05/01/2010	397	167.000,00	100.000,00
88	PERETO	32	05/01/2010	764	165.000,00	99.000,00
89	QUADRI	32	05/01/2010	901	166.500,00	99.900,00
90	RAPINO	32	05/01/2010	1.432	166.500,00	99.900,00
91	ENTE PARCO MAIELLA G	29	24/12/2009	9.599	171.000,00	100.000,00
92	GUARDIAGRELE	29	29/12/2009	9.599	199.500,00	100.000,00
93	CAMPLI	29	04/01/2010	7.558	200.000,00	100.000,00
94	CIVITELLA DEL TRONTO	29	05/01/2010	5.459	230.000,00	100.000,00
95	PESCASSEROLI	28	01/12/2009	2.254	280.000,00	100.000,00
96	CARAMANICO	28	04/12/2009	2.043	166.000,00	99.600,00
97	INTRODACQUA	28	18/12/2009	2.102	100.000,00	60.000,00
98	ARCHI	28	30/12/2009	2.310	166.000,00	99.600,00
99	TOCCO DA CASAURIA	28	30/12/2009	2.830	168.500,00	100.000,00
100	BASCIANO	28	31/12/2009	2.485	165.000,00	99.000,00
101	ROCCAMONTEPIANO	27	04/12/2009	1.854	165.000,00	99.000,00
102	CARSOLI	24	30/12/2009	5.580	150.000,00	90.000,00
103	MONTEODORISIO	23	05/01/2010	2.593	100.000,00	60.000,00
104	PERANO	22	19/11/2009	1.680	250.000,00	100.000,00
105	PICCIANO	22	21/12/2009	1.348	170.000,00	100.000,00
106	ELICE	22	22/12/2009	1.724	170.000,00	100.000,00
107	VACRI	22	29/12/2009	1.743	160.000,00	96.000,00
108	FARA F. PETRI	22	29/12/2009	1.941	84.566,60	50.739,00
109	FILETTO	22	31/12/2009	1.033	140.000,00	84.000,00
110	NOCCIANO	22	31/12/2009	1.854	165.000,00	99.000,00
111	CATIGNANO	22	05/01/2010	1.508	150.000,00	90.000,00
112	TORANO NUOVO	22	05/01/2010	1.688	195.000,00	100.000,00
113	SCERNI (CH)	21	29/12/2009	3.536	50.000,00	30.000,00
114	CASOLI	19	30/12/2009	5.973	165.800,00	99.480,00

FONDI CIPE 2008							ELENCO C
INTERVENTO 3							
N.	COMUNE	PUNTEGGIO	DATA SPEDIZIONE	NUMERO ABITANTI	COSTO DEL PROGETTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
115	CELLINO ATTANASIO	18	04/12/2009	2.657	166.000,00	99.600,00	
116	ROCCA S. GIOVANNI	18	28/12/2009	2.360	170.000,00	100.000,00	
117	CONTROGUERRA	18	29/12/2009	2.495	260.000,00	100.000,00	
118	TORINO DI SANGRO	18	30/12/2009	3.122	255.000,00	100.000,00	
119	CIVITELLA ROVETO	18	31/12/2009	3.408	33.150,00	19.890,00	
120	CORROPOLI	16	13/11/2009	4.512	103.000,00	61.800,00	
121	TORREVECCHIA TEATINA	16	19/12/2009	4.018	130.000,00	78.000,00	
122	TOLLO	16	31/12/2009	4.243	166.500,00	99.900,00	
123	ROSCIANO	16	05/01/2010	3.355	169.000,00	100.000,00	
124	ALANNO	16	05/01/2010	3.676	136.442,80	81.865,00	
125	MIGLIANICO	16	05/01/2010	4.756	160.000,00	96.000,00	
126	BUCCHIANICO	14	17/12/2009	5.133	100.000,00	60.000,00	
127	CASALBORDINO	14	17/12/2009	6.461	166.000,00	99.600,00	
128	SCAFA	11	05/01/2010	3.962	165.000,00	99.000,00	
129	ORSOGNA	6	04/01/2010	4.151	167.000,00	100.000,00	
130	VILLETTA BARREA F.T	le domande non sono state effettuate entro 60 giorni dalla data di pubbl. del bando					
131	OVINDOLI FT	le domande non sono state effettuate entro 60 giorni dalla data di pubbl. del bando					
132	ORTONA DEI MARSII FT	le domande non sono state effettuate entro 60 giorni dalla data di pubbl. del bando					



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Servizio Sviluppo del Commercio
 La presente copia, composta di N° 9
 fasciate, è conforme all'originale esistente
 presso questo Servizio.

Pescara, li 09 GIU. 2010
 IL FUNZIONARIO

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (BO)

Costruzione ed esercizio linea MT 20 kV in cavo interrato e aereo per allaccio nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "Maccaferri Energia", sita in C.da Cancelli, n. 25 - Castilenti (TE).

La Società **OFFICINE MACCAFERRI** S.p.a., con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Kennedy n. 10, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20/09/88 n. 83 integrata e modificata dalla legge Regionale n. 132 del 23/12/1999,

RENDE NOTO

che con domanda in data odierna, inoltrata alla Regione Abruzzo tramite il Servizio del Genio Civile di Teramo, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in doppio interrato e aereo, fissato sul traliccio esistente, per poter allacciare la nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "**Officine Maccaferri**" nello stabilimento delle Officine Maccaferri, sito in C.da Cancelli, 25 del Comune di Castilenti (TE), localizzato in N.C.E.U. al Foglio 23 part. 87.

La domanda, con la descrizione particolareggiata e i documenti allegati, saranno depositati presso il Servizio del Genio Civile di Teramo per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi degli artt. 5-6-7 e 11 delle soprari-chiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detta linea, dovranno essere presentate

dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo - Settore Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da una corografia con il tracciato della linea, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

**IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE
OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
Dott. Luigi Penzo**

**CONSORZIO
PER IL NUCLEO DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI SULMONA (AQ)**

Avviso avvio procedimento amministrativo.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ESPROPRI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 1, 4 e 5 del DPR n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i.

- che per la realizzazione della iniziativa proposta da Ditta Del Signore Massimo Srl di Sulmona all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona si rende necessaria l'espropriazione dei beni immobili indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, depositato agli atti di ufficio;
- che l'area ove devesi realizzare l'iniziativa risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio in forza dell'atto deliberativo n. 104/7 del 22/07/2003 con il quale il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industria-

le di Sulmona. Tale vincolo è tutt'ora valido ed efficace nei termini di legge e decade in data 22/07/2013;

- che il Consorzio, con delibere commissariali n. 12 del 18/02/2010 e n. 49 del 25/05/2010, ha assegnato alla Ditta Del Signore Massimo Srl di Sulmona l'area interessata dall'insediamento proposto. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56 del 22/08/1994. E' stato altresì stabilito in anni cinque, dalla data della delibera n. 49 soprarrichiamata, il termine utile per l'emanazione del decreto definitivo di esproprio;
- che nell'elenco delle Ditte espropriande è riportato la seguente Ditte iscritta nei registri catastali:

1)- Paradisi Amalia nato a Pratola Peligna il 18/04/1963 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Consolina nata in Belgio il 10/06/1951 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Luciano nata a Pratola Peligna il 10/01/1949 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Maria Grazia nata a Pratola Peligna il 01/10/1953 per $\frac{1}{4}$ intestatari del seguente cespite sito nel Comune di Sulmona foglio 10 particella n. 1046 di complessivi mq. 3.143 da espropriare per mq. 3.143, a fronte di una indennità di espropriazione offerta di € 35.358,75 in caso di accettazione della indennità;

2)- Paradisi Amalia nato a Pratola Peligna il 18/04/1963 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Consolina nata in Belgio il 10/06/1951 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Luciano nata a Pratola Peligna il 10/01/1949 per $\frac{1}{4}$, Paradisi Maria Grazia nata a Pratola Peligna il 01/10/1953 per $\frac{1}{4}$ intestatari del seguente cespite sito nel Comune di Sulmona foglio 10 particella n. 950 di complessivi mq. 2.082 da espropriare per mq. 2.082, a fronte di una indennità di espropriazione offerta di € 23.422,50 in caso di accettazione della indennità;

Si informa inoltre che sulle somme come sopra indicate sarà operata la ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 2, del T.U. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.-

Si avverte che i proprietari espropriandi e chiunque vi abbia interesse possono inoltrare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente, le proprie osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti e, negli stessi termini, condividere per iscritto l'indennità offerta.

Sulmona, 03/06/2010

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ESPROPRI
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Agostino Spinelli

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**